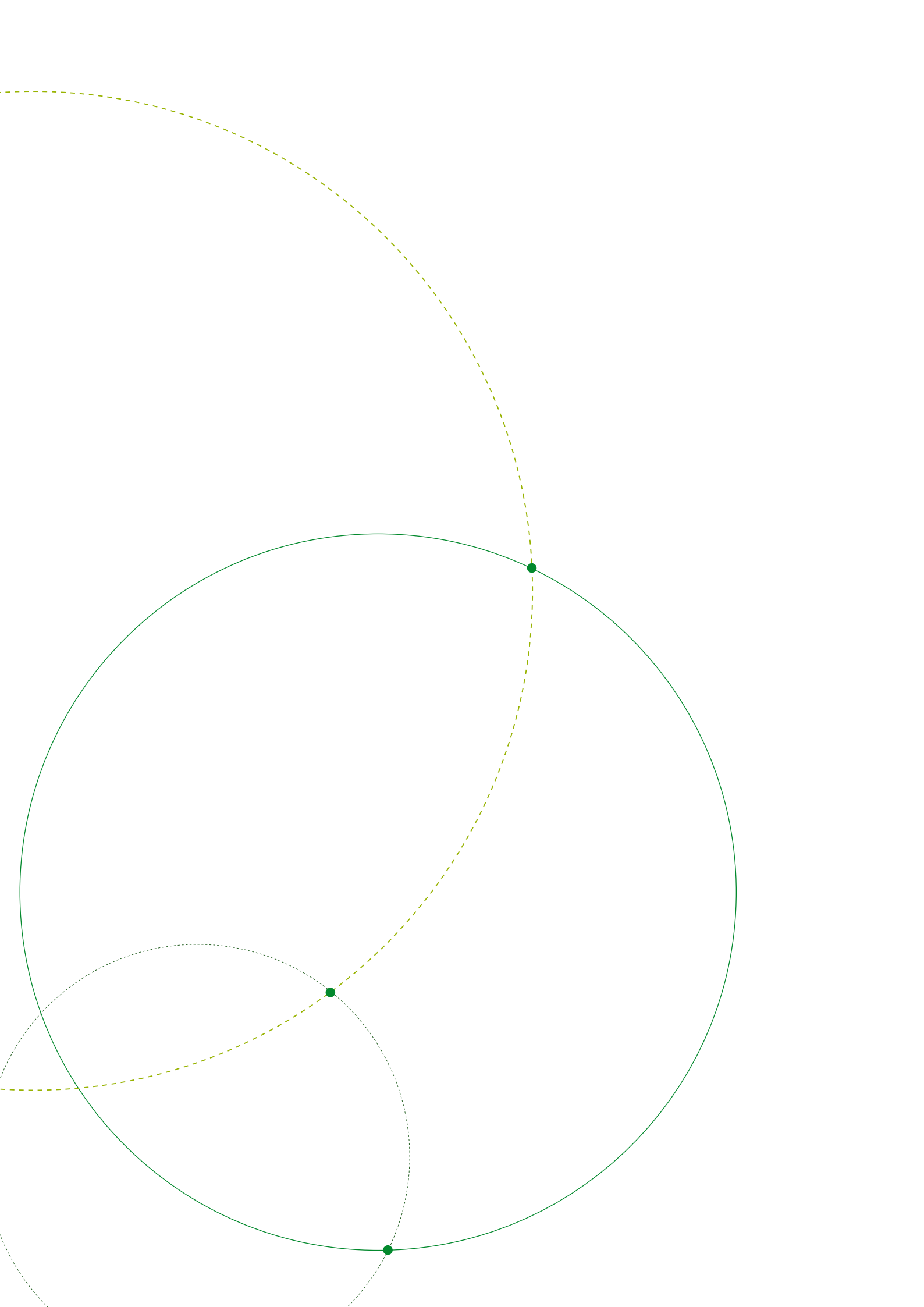




Relazione Annuale **2024**

Organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei **Consulenti Finanziari**

Roma, 26 giugno 2025



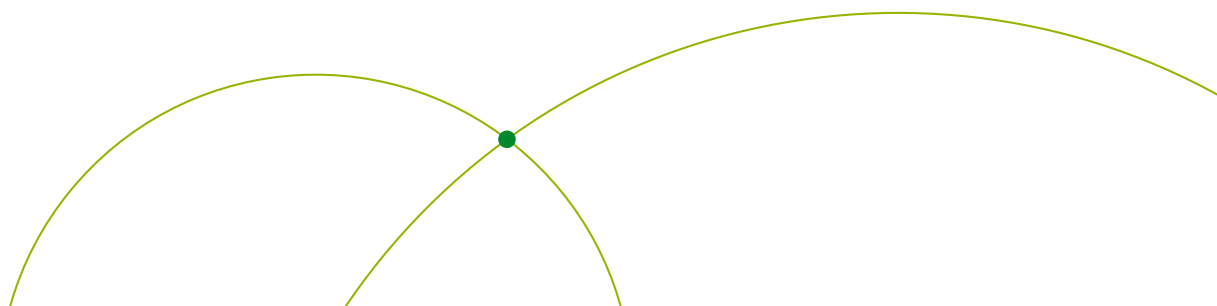
Relazione Annuale 2024

Organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei **Consulenti Finanziari**



Sommario

Struttura del documento	4
1. Gli indirizzi regolatori del settore	5
1.1 Le prospettive di riforma dell'ordinamento italiano in materia di mercati di capitali e intermediazione finanziaria	5
1.2 L'evoluzione dell'ordinamento dei mercati degli strumenti finanziari fra passato e futuro	7
1.3 (Segue) La strategia europea per gli investimenti al dettaglio in relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti	10
1.4 Le crypto-attività e gli strumenti finanziari digitali nel prisma delle norme applicabili	13
1.5 L'intelligenza artificiale: prima regolazione di un fenomeno globale	19
2. Le attività e le iniziative del 2024	27
3. La funzione di vigilanza sugli iscritti all'albo	35
3.1 Istruttorie	35
3.2 Provvedimenti	38
4. La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari	43
4.1 La sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede	43
4.1.1 Le istruttorie e i provvedimenti	43
4.1.2 I controlli	46
4.2 Le sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria	47
4.2.1 Le istruttorie e i provvedimenti	47
4.2.2 I controlli	49
5. La prova valutativa	50
5.1 I risultati del 2024	50
5.2 Le caratteristiche dei candidati alla prova valutativa	52
6. L'analisi del settore	55
6.1 Le attività dei primi mesi del 2025	57
6.2 La presenza delle donne nella professione	60



7. La composizione dell'albo: caratteristiche e distribuzione degli iscritti	64
7.1 I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede	64
7.2 I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria	70
8. L'architettura dei sistemi e il portale web	72
8.1 L'architettura dei sistemi (il SIOCF)	72
8.1.1 Il portale web	75
8.1.2 La gestione delle prove valutative	77
8.1.3 La piattaforma di preparazione alla prova valutativa per gli aspiranti consulenti finanziari	83
9. L'educazione finanziaria e le campagne di comunicazione istituzionale	86
10. Il 2025: digitalizzazione e sviluppo in un'ottica internazionale	91
Appendice	99

Struttura del documento

La Relazione Annuale affronta le principali tematiche emerse nel corso del 2024 che riguardano l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF e, più in generale, il contesto in cui l'Organismo stesso opera. Fornisce, inoltre, una breve panoramica dei progetti avviati da OCF nei primi mesi del 2025.

In particolare, il primo capitolo riporta i più recenti indirizzi regolatori a livello europeo e nazionale afferenti al settore di riferimento, mentre il secondo focalizza l'attenzione sugli aspetti principali che hanno caratterizzato l'attività svolta dall'Organismo.

Il terzo, il quarto e il quinto capitolo descrivono le attività svolte dalle funzioni di vigilanza e di tenuta dell'albo unico rispetto alle sezioni di cui si compone. Vengono altresì illustrati gli esiti delle prove valutative con dettaglio delle caratteristiche dei candidati.

Il sesto capitolo offre una sintesi dei principali andamenti del settore, propone una fotografia dell'albo e dell'attività di vigilanza aggiornata ai primi mesi del 2025 e, infine, si sofferma sulla presenza femminile nella professione.

Nel settimo capitolo sono descritte le caratteristiche di ciascuna categoria professionale iscritta all'albo.

L'ottavo capitolo presenta il sistema informativo di OCF e illustra le funzionalità del portale *web* dell'Organismo con un focus sulla modalità di svolgimento a distanza della prova valutativa.

Successivamente, nel nono capitolo, ci si sofferma sul tema dell'educazione finanziaria e si dà evidenza dell'attuale livello di alfabetizzazione finanziaria dell'investitore italiano e delle iniziative realizzate da OCF in tale ambito.

Il decimo capitolo, in ultimo, anticipa le principali novità dell'Organismo a partire dal 2025.

In Appendice sono riportate, per approfondimenti, ulteriori informazioni e analisi sugli argomenti trattati nella Relazione.



1. Gli indirizzi regolatori del settore

1.1 Le prospettive di riforma dell'ordinamento italiano in materia di mercati di capitali e intermediazione finanziaria

Nel 2024 il rapporto fra risparmio ed economia reale ha avuto un ruolo centrale nell'agenda dei legislatori italiano ed europeo, con un approfondimento dedicato alla ricerca di fonti di finanziamento dell'economia con canali complementari o alternativi a quelli bancari. Parallelamente, la pervasiva digitalizzazione di strumenti e infrastrutture finanziarie ha determinato la necessità di apprestare nuovi presidi contro i rischi per la sicurezza informatica e per il potenziale impatto sulla volatilità dei mercati, derivanti dall'accessibilità allo strumento e dalla velocità degli effetti.

In ossequio al percorso delineato dal Rapporto OCSE 2020 *“Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers”*, hanno avuto corso i lavori di riforma del Testo Unico della Finanza, i cui indirizzi regolatori sono stati elaborati nella legge 5 marzo 2024, n. 21, che ha recepito i contenuti del Libro Verde pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze¹, recante *“Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”* (c.d. Legge Capitali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 marzo 2024).

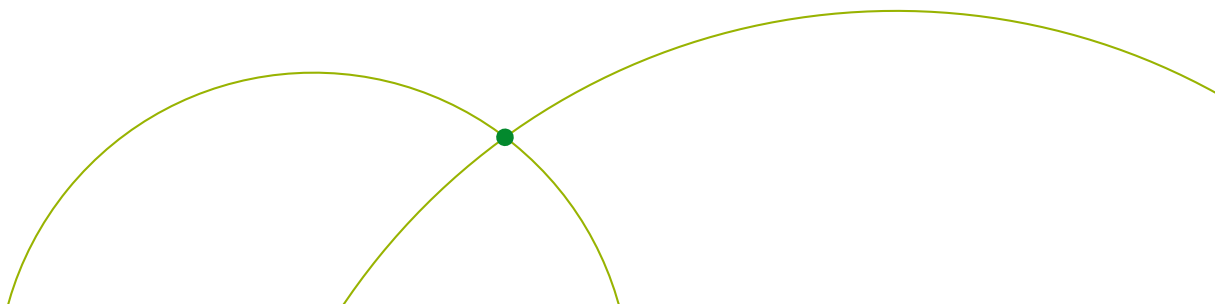
L'iniziativa consiste in un tentativo di riforma complessivo attraverso misure che insistono su di una triplice linea: semplificazione delle regole in materia di mercati di capitali e relativi oneri; stimolo della partecipazione ai mercati degli investitori, professionali e al dettaglio, diffondendo l'educazione finanziaria; disciplina delle autorità nazionali di vigilanza. Le soluzioni introdotte dal legislatore nazionale intendono perseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione, promuovendo la competitività e traendo in alcuni casi ispirazione anche da logiche di concorrenza regolamentare in ambito europeo. In altri casi, le modifiche intendono superare fenomeni di c.d. *gold plating*, nell'ottica di ridurre i costi e le barriere competitive per le imprese.

¹ MEF, Libro verde su *La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita*, marzo 2022.

La Legge Capitali è stata modificata con la legge 11 marzo 2025, n. 28, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 20 marzo 2025, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie presenti nel TUF.

I principi e i criteri direttivi della delega dispongono, fra l'altro: l'attuazione di misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato; la facilitazione del finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita; l'ampliamento del novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio nella revisione delle regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione; il riordino, coordinamento e aggiornamento della disciplina in materia dei servizi e attività di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti; la previsione del profilo della tutela giurisdizionale nella revisione del regime di responsabilità; il coordinamento delle disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al TUF per assicurare il rispetto della disciplina antiriciclaggio; la complessiva razionalizzazione e il coordinamento delle disposizioni che, seppur non contenute nel TUF, nel TUB, nel codice delle assicurazioni private e nel decreto legislativo n. 252 del 2005, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, sono applicabili agli ambiti da questi già disciplinati, nonché l'eliminazione o la razionalizzazione degli obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela.

La legge 28/2025 ha inoltre apportato significative modifiche agli articoli 31 e 31-*bis* del TUF sulla disciplina dell'attività svolta da OCF. In particolare, nell'ampliare l'ambito soggettivo di operatività dei poteri informativi ed ispettivi dell'OCF per lo svolgimento dei propri compiti, ha stabilito che i poteri informativi possono essere esercitati nei confronti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o soggetti che si avvalgono dei medesimi, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria, soggetti abilitati, banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, imprese di assicurazione e intermediari assicurativi, clienti e potenziali clienti, e dei soggetti che siano stati iscritti all'albo. Con riferimento dello scambio di informazioni fra OCF e le autorità di vigilanza di cui all'art. 4, comma 1, del TUF, è stato inoltre chiarito che la trasmissione di informazioni all'Organismo non costituisce, anche ai sensi delle leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio.



Infine, la novella ha stabilito la disapplicazione di alcune norme vigenti in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari di cui agli articoli 21 (criteri generali per lo svolgimento di servizi e delle attività di investimento), 23 (norme in materia di contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento) e 24-*bis* (consulenza in materia di investimenti) del TUF, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dalle banche popolari e all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse da banche di credito cooperativo, nei limiti di sottoscrizione o acquisto previsti.

1.2 L'evoluzione dell'ordinamento dei mercati degli strumenti finanziari fra passato e futuro

Al livello europeo, a vent'anni dalla prima direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari e a dieci dalla seconda direttiva *MiFID*, nelle more della definizione del quadro regolatorio che interverrà con l'adozione della *MiFID* III, le istituzioni europee proseguono nella regolazione dei servizi di investimento tendendo ad una sempre maggiore armonizzazione delle regole per il rafforzamento dei meccanismi di tutela dell'investitore e l'accrescimento del sistema finanziario attraverso l'afflusso di capitali sui mercati europei percorrendo due direttrici: da un lato una rinvigorita attuazione della *Capital Markets Union*, in riferimento alla quale l'11 marzo 2024 l'Eurogruppo ha pubblicato la dichiarazione sul futuro dei mercati dei capitali dell'UE basata su discussioni politiche avviate da quasi un anno con il rinnovato obiettivo di contribuire alla competitività e alla crescita economica europea; dall'altro il nuovo piano *Saving and Investment Union* ("*SIU*"), adottato il 19 marzo 2025 dalla Commissione europea.

La Strategia per l'Unione del risparmio e degli investimenti intende convogliare il risparmio verso investimenti produttivi strategici, per agevolare la disponibilità dei capitali (e l'accesso agli stessi da parte delle imprese) e così superare il divario di investimenti e di attività innovative che ha determinato il ritardo europeo nelle due grandi transizioni in atto: quella digitale e climatica. Parallelamente, si prevede sia rafforzato l'uso degli strumenti di convergenza della vigilanza sui mercati e una redistribuzione delle competenze fra autorità europee e nazionali.

Al riguardo, il 22 maggio 2024 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*ESMA*) ha pubblicato il *Position Paper* "*Costruire mercati dei capitali più efficaci e attraenti nell'UE*", contenente 20 raccomandazioni rivolte ai cittadini,

alle imprese e al quadro normativo e di vigilanza dell'Unione (e.g.: le autorità di vigilanza del mercato dei capitali, gli Stati membri dell'UE, la Commissione europea, il Parlamento ed il Consiglio UE e il settore finanziario).

Le raccomandazioni sui cittadini si focalizzano su opzioni di investimento semplici ed efficienti dal punto di vista dei costi, determinanti per consentire alle persone di investire i propri risparmi in mercati dei capitali che rispondano alle proprie esigenze di lungo periodo; le principali raccomandazioni in quest'ambito includono lo sviluppo di prodotti di investimento di base a lungo termine e di sistemi pensionistici e il miglioramento dell'educazione finanziaria.

Le raccomandazioni sulle imprese ineriscono a opzioni di finanziamento diversificate e sostenibili, fondamentali per alimentare la crescita e l'innovazione nell'UE, soprattutto per le PMI; le raccomandazioni principali in questo settore includono: lo sviluppo di un ecosistema favorevole per le società pubbliche, la promozione di mercati paneuropei affrontando al contempo gli ostacoli all'integrazione, in particolare per le infrastrutture di mercato.

Infine, con riferimento al quadro di regolamentazione e supervisione, le raccomandazioni principali riguardano l'agilità dei mercati dei capitali nella risposta alle esigenze in evoluzione, auspicando una modernizzazione della cornice normativa dell'Unione per tenere conto di nuovi strumenti come gli efficaci poteri di tolleranza (c.d. *forbearance*), maggiore coerenza dell'azione di vigilanza tra le autorità europee e la valutazione di un'ulteriore centralizzazione dei relativi poteri a livello europeo.

Nell'agosto 2024, il *Joint Committee* delle ESAs ha pubblicato la Relazione di Autunno 2024 sui rischi e le vulnerabilità del sistema finanziario dell'Unione, con raccomandazioni per le autorità di vigilanza e gli operatori finanziari. La relazione sottolinea che l'attuale contesto di grande incertezza economica e geopolitica continua a presentare rischi operativi, anche informatici, e di stabilità finanziaria rilevanti che richiedono la vigilanza di tutti gli operatori dei mercati finanziari, a cui il Comitato congiunto delle ESAs raccomanda la predisposizione di specifici piani e azioni per mitigare le già menzionate vulnerabilità. Per la prima volta, questo rapporto include anche un approfondimento intersettoriale sui rischi di credito nel settore finanziario dovuti alla politica monetaria attuata fino all'inizio del 2024.

Sotto altro profilo, il processo di revisione dell'impianto regolatorio dei servizi di investimento e delle attività dei mercati finanziari nell'Unione avviato il 25

novembre 2021 dalla Commissione europea² è approdato alla pubblicazione, l'8 marzo 2024, del regolamento (UE) 2024/791 (che modifica il *MiFIR*) e della direttiva 2024/790 (che modifica la *MiFID II*)³. Le modifiche hanno l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la disponibilità dei dati di mercato necessari per investire in strumenti finanziari, rafforzare la competitività a livello mondiale dei mercati dei capitali dell'Unione, favorire la parità di condizioni fra sedi di negoziazione, responsabilizzare gli investitori e ridurre le asimmetrie informative fra i partecipanti al mercato.

Si segnala che nel 2024 *ESMA EBA* e *EIOPA* hanno pubblicato il *Final Report on draft Implementing Technical Standards* del Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2023 (JC 2024 74) che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità. Tali disposizioni consentiranno un accesso agevole e strutturato ai dati che risulta importante affinché i responsabili decisionali, gli investitori professionali e al dettaglio prendano decisioni d'investimento fondate, informate e responsabili sul piano ambientale e sociale, che sostengano il funzionamento efficiente del mercato.

Il 2 dicembre 2024 il Consiglio UE ha raggiunto un accordo su una proposta di regolamento che crea un quadro per l'accesso ai dati finanziari (anche noto come *Financial Data Access - FIDA*), volto a consentire l'accesso delle istituzioni finanziarie ai dati dei reciproci clienti, nell'auspicio di consentire agli operatori di mercato di offrire prodotti e servizi finanziari altamente personalizzati. La proposta mira a raggiungere questo obiettivo introducendo regole armonizzate sul tipo e sulla modalità di condivisione dei dati e prevedendo un'adeguata compensazione ai titolari dei dati che li rendono disponibili. Al contempo, si conferirebbe alle autorità di vigilanza di settore il potere di adottare linee guida per garantire la protezione contro i trattamenti iniqui o i rischi di esclusione finanziaria.⁴

Infine, a livello nazionale, il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 ha approvato il disegno di legge di delegazione europea 2024. Lo schema di DDL conferisce al Governo la delega per l'emanazione dei provvedimenti di recepimento di 20 direttive e l'attuazione di 13 regolamenti, fra i quali si segnalano le direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673 finalizzate a garantire una maggiore tutela dei consumatori, anche con riferimento al settore dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza.⁵

² Si fa riferimento al pacchetto di misure c.d. *Capital Markets Union Package*, volto a migliorare, nel complesso, l'ambiente regolamentare dei mercati di capitali.

³ I provvedimenti di revisione sono entrati in vigore 20 giorni dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; gli Stati membri dovranno conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 29 settembre 2025.

⁴ Si ricorda che il quadro *FIDA* integra la proposta di regolamento sui servizi di pagamento (*PSR*) coprendo l'accesso a dati finanziari diversi da quelli dei conti di pagamento e che la proposta era stata presentata dalla Commissione il 28 giugno 2023 congiuntamente alla revisione della direttiva sui servizi di pagamento. Il Parlamento europeo aveva approvato la sua posizione negoziale sul *FIDA* nell'aprile 2024 e, con l'approvazione della proposta della Commissione, il Consiglio potrà ora negoziare la versione definitiva del regolamento con il Parlamento europeo: una volta raggiunto tale accordo, entrambe le istituzioni dovranno adottare formalmente la nuova legislazione, a cui seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE.

⁵ Fra gli strumenti introdotti si annoverano il riconoscimento del diritto del consumatore di chiedere l'intervento umano durante una interlocuzione con il professionista tramite interfacce *online* interamente automatizzate, fra cui *robo-advisor*, strumenti interattivi e mezzi analoghi sin dalla fase precontrattuale e il divieto per i professionisti che offrono servizi finanziari a distanza, da recepire a cura degli Stati membri, di fare ricorso a *dark pattern*.

1.3 (Segue) La strategia europea per gli investimenti al dettaglio in relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti

Nell'ambito delle iniziative europee di realizzazione della *Capital markets union*, prosegue il procedimento di definizione della Strategia per gli investimenti al dettaglio⁶ (*RIS*) in attuazione di uno dei tre obiettivi principali dell'*Action Plan* del 2020: rendere i mercati dei capitali europei un luogo più sicuro e attraente per i cittadini dell'Unione, con particolare attenzione per gli investimenti a lungo termine.⁷

Il 24 maggio 2023 la Commissione europea aveva pubblicato un pacchetto di proposte legislative, il c.d. *Retail Investment Package*, costituito da due atti normativi di primo livello: una proposta di direttiva c.d. *Omnibus*⁸ per allineare la normativa europea di settore, modificando le direttive *MiFID II*, *IDD*, *UCITS*, *AIFMD* e *Solvency II*, e una proposta di regolamento per migliorare il quadro giuridico relativo ai prodotti preassemblati destinati agli investitori al dettaglio (*PRIIPs*), nel dichiarato tentativo di razionalizzare la normativa e livellare il campo di gioco per assicurare lo stesso livello di tutela agli investitori, indipendentemente dal canale di investimento e dalla tipologia di prodotto.⁹

In generale, le direttrici di tale strategia regolatoria si sostanziano nella comparabilità di prodotti di investimento simili, nell'accesso ad una consulenza adeguata, nell'alfabetizzazione finanziaria, nella valutazione dell'impatto della digitalizzazione dei servizi finanziari e nella sostenibilità degli investimenti.

La proposta per il livellamento delle regole di distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi prevede, in aggiunta a specifici doveri di comunicazione *ex ante* ed *ex post*, che la consulenza debba basarsi sempre su tre elementi: che sia offerta un'ampia gamma di prodotti, che la raccomandazione privilegi il prodotto con il miglior rapporto di efficienza qualità-prezzo e che contempli almeno un prodotto semplice, ovvero sia privo di caratteristiche non strettamente necessarie in relazione agli obiettivi di investimento del cliente, motivando l'eventuale scelta di affiancarvi un prodotto sempre adeguato ma più complesso.

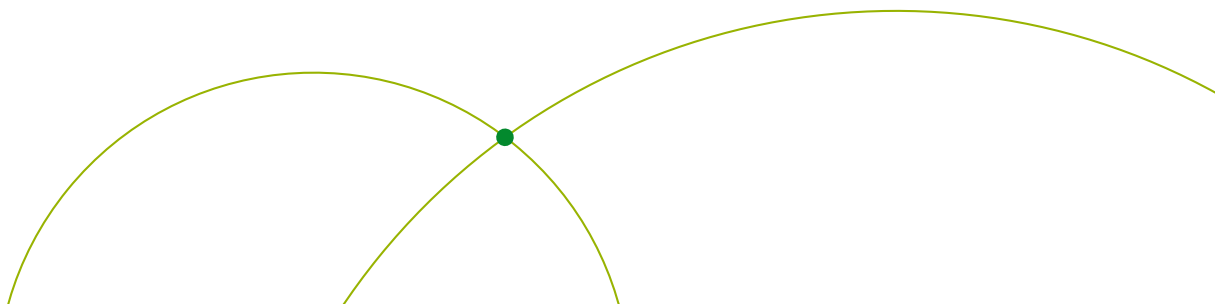
Più nel dettaglio, le proposte mirano al raggiungimento degli obiettivi di: armonizzazione regolatoria del settore assicurativo e finanziario; semplificazione

6 Commissione europea, Consultation document "A retail investment strategy for Europe", 2021.

7 Si veda segnatamente l'azione n. 8 dell'*Action plan della Capital markets union* del 24 settembre 2020, recante l'obiettivo di sviluppare la fiducia degli investitori al dettaglio nei mercati dei capitali, ai sensi del quale la Commissione valuta le norme applicabili nel settore degli incentivi e dell'informativa e, ove necessario, propone di modificare il quadro giuridico esistente al fine di garantire che gli investitori al dettaglio ricevano una consulenza equa e adeguata nonché informazioni chiare e comparabili sui prodotti.

8 La direttiva c.d. *Omnibus* introdurrebbe misure in diverse aree rilevanti che investono i poteri e i compiti delle autorità di vigilanza.

9 Si vedano, al riguardo le *Questions and answers on the Retail Investment Package* pubblicate unitamente alle proposte legislative.



e standardizzazione delle informazioni per gli investitori; esercizio di maggiore controllo sulle comunicazioni e pratiche di *marketing*, anche in considerazione della figura del *fin-influencer*, del ruolo dei *social media* e dei crescenti *bias* comportamentali; contrasto alle distorsioni nel processo di consulenza (conflitti di interesse, incentivi e un *test* rafforzato del “miglior interesse del cliente”); realizzazione di una revisione del processo di *product governance*; rafforzamento del principio di proporzionalità dei costi ai prodotti, c.d. *value for money*, anche attraverso l'utilizzo dei *benchmark* predisposti da ESMA ed EIOPA all'interno dei quali si dovrebbero collocare i costi dei prodotti.

Al riguardo, la RIS propone nuove disposizioni volte a fronteggiare comunicazioni di *marketing* fuorvianti o sbilanciate, che minimizzino i rischi di determinati prodotti o servizi e l'introduzione di strumenti di formazione finanziaria per gli utenti delle piattaforme digitali.

Sotto altro profilo, allo stato sembrerebbe superata la controversa questione di abolire o limitare l'*inducement* quale modalità di remunerazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, oggetto di acceso dibattito fra i sostenitori della soluzione commissionale (modello c.d. *commission-based remuneration*) e quelli del modello c.d. *fee-only* (*fee-based remuneration*). La Commissione ha difatti optato per una soluzione di minor impatto sui sistemi distributivi in essere e a più fasi.

L'Assemblea plenaria del Parlamento europeo ha votato il testo licenziato dalla Commissione Econ (*Committee on Economic and Monetary Affairs*) il 23 aprile 2024 e il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio dell'Unione europea) ha approvato il proprio mandato negoziale sulla proposta della Commissione il 12 giugno 2024. Nella propria posizione, con particolare riferimento agli incentivi, il Consiglio (così come il Parlamento) ha eliminato il divieto sugli incentivi ricevuti per i servizi *execution only* (in cui non viene fornita alcuna consulenza all'investitore) con limitate eccezioni. Al fine di rafforzare la prevenzione di potenziali conflitti di interesse, ha introdotto un *inducement test* che si applica nei casi in cui non esiste un divieto di incentivi che richiede che le imprese che pagano o ricevono incentivi si conformino ai principi generali già esistenti nella normativa di secondo livello. Il Consiglio ha inoltre esteso da tre a cinque anni dalla data di entrata in vigore della RIS la valutazione ed eventuale revisione degli effetti della già menzionata strategia.

Medio tempore, in materia di modifiche alle disposizioni relative al pagamento per i servizi di esecuzione e di ricerca in materia di investimenti, il 28 ottobre 2024 l'ESMA ha pubblicato il documento di consultazione “*Draft technical Advice to the European Commission on the amendments to the research provisions in the MiFID II Delegated Directive in the context of the Listing Act*”, proponendo di richiedere alle imprese di condurre la valutazione delle ricerche su criteri di qualità robusti e la possibilità di richiedere la comparazione, ove possibile, della qualità delle ricerche con offerte alternative. Il documento fornisce altresì la possibilità di introdurre *benchmark* dei costi di ricerca, nell'ottica di rispettare i requisiti di esecuzione alle condizioni migliori. In argomento, il 18 dicembre 2024 l'ESMA ha altresì avviato la consultazione su “*Draft regulatory technical standards for the establishment of an EU code of conduct for issuer-sponsored research*”.

Il 13 novembre 2024, ESMA ed EIOPA hanno inoltre diffuso una lettera indirizzata alla Commissione europea sulle proposte in discussione in Parlamento e Consiglio UE relativamente alla *Retail Investment Strategy*, nella quale le due Autorità hanno espresso preoccupazione su alcune incoerenze presenti nella proposta normativa come modificata dai co-legislatori.¹⁰ In relazione alla promozione di strategie di investimento attraverso *fin-influencer*, le autorità di regolamentazione e vigilanza sono intervenute per imporre maggiore trasparenza e responsabilità a tali soggetti, richiedendo loro la fornitura di informazioni accurate e la dichiarazione di eventuali conflitti di interesse, con particolare riferimento alla eventualità che essi percepiscano compensi per la realizzazione di contenuti sui *social media*.

Il 14 marzo 2024 il *Securities and Markets Stakeholder Group* (SMSG) ha reso noto il proprio parere in merito al *Discussion paper ESMA* sulla digitalizzazione dei servizi di investimento al dettaglio e recante raccomandazioni per la protezione degli investitori (*SMSG advice to ESMA on its Discussion Paper on Digitalisation and Retail Investors Protection*).

¹⁰ Nel momento in cui si scrive, sembrerebbe che il tema dell'investitore “*retail*” sia (anche) al centro della *SIU* presentata dalla Commissione e che la *RIS*, attesa nella sua versione definitiva nel primo semestre del 2025, rischi di passare in secondo piano.

Altro punto su cui si è attestata l'attenzione delle autorità è la tutela dei risparmiatori nell'ambito della *gamification* del settore finanziario, ovvero sia dell'uso di tecniche ludiche, fra cui strumenti di *social trading*, per rendere i potenziali clienti partecipi delle attività di un sito e interessarli ai servizi offerti. Il fenomeno ha destato preoccupazione in quanto si è assistito ad un aumento

delle operazioni speculative, incoraggiate dall'assenza di costi di transazione, che – sotto altro profilo – ha reso gli investimenti su piattaforme maggiormente accessibili dagli investitori al dettaglio.

1.4 Le crypto-attività e gli strumenti finanziari digitali nel prisma delle norme applicabili

Nell'ambito della Strategia di finanza digitale europea prosegue l'attuazione delle iniziative di regolamentazione contenute nel *Pacchetto di Finanza Digitale* presentato dalla Commissione il 24 settembre 2020 che consta dei tre regolamenti *DORA*¹¹, *MiCAR*¹² e *Pilot*.¹³

Segnatamente dal 30 dicembre 2024 è direttamente applicabile agli Stati membri, con alcune eccezioni, la prima disciplina organica in materia di crypto-attività composta dai regolamenti *MiCAR* e *TFR*¹⁴ riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e istitutivo, in particolare, della *travel rule* ossia dell'obbligo di far sì che i trasferimenti di determinate crypto-attività siano accompagnati da informazioni su cedente e cessionario.

Come noto, *MiCAR* prevede una disciplina specifica dei mercati delle crypto-attività¹⁵ diverse dagli strumenti finanziari e non ricomprende nel proprio ambito quelle attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari di cui alla direttiva *MiFID* (strumenti finanziari c.d. *tokenizzati*) e alle quali si applica il regolamento *Pilot*.¹⁶

MiCAR introduce una definizione armonizzata di crypto-attività individuandone le categorie: “*token* collegati ad attività” (*asset-referenced tokens*: in acronimo *ARTs*); “*token* di moneta elettronica” (*electronic money tokens* o *e-money tokens*: in acronimo *EMTs*)¹⁷; “*utility token*” e *token* di natura ibrida e residuale, per le quali sono apprestati specifici regimi normativi in ragione delle loro specifiche caratteristiche e profili di rischio.¹⁸

In particolare, tale regolamento ha ad oggetto l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di alcune tipologie di crypto-attività, oltre alla prestazione di servizi connessi a queste attività da parte di qualsiasi soggetto nel territorio dell'Unione. Inoltre, la normativa disciplina gli obblighi in

11 Regolamento (UE) 2022/2554 in materia di resilienza operativa digitale, di carattere “orizzontale”, sarà in applicazione a partire dal 17 gennaio 2025.

12 Regolamento (UE) 2023/1114.

13 Regolamento (UE) 2022/858.

14 Regolamento (UE) 2023/1113.

15 Prescindendo dalla natura giuridica, per crypto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

16 Dall'ambito di applicazione del *MiCAR* si ritengono inoltre escluse le crypto-attività che non hanno un emittente identificabile e che vengono negoziate in modalità totalmente disintermediata attraverso *smart contract* e protocolli *peer-to-peer*.

17 Sono state contemplate alcune sottocategorie di *ARTs* e di *EMTs*: i *token* collegati ad attività significative, e norme volte ad assicurare la sana e prudente gestione dei relativi emittenti (sono previsti, fra gli altri, requisiti minimi di capitale e presidi organizzativi, ivi comprese politiche e procedure per garantire la sicurezza, la continuità operativa e la resilienza cibernetica).

18 Dall'ambito di applicazione sono stati esclusi i c.d. *non-fungible tokens* (*NFT*), ovvero le crypto-attività che sono uniche e non fungibili con altre crypto-attività, e le monete emesse su *DLT* da banche centrali nella propria unità nazionale avente corso legale (*Central Bank Digital Currency* - *CBDC*).

materia di trasparenza e informativa¹⁹, il regime di autorizzazione, vigilanza²⁰ e i requisiti di funzionamento, organizzazione e *governance* concernenti gli emittenti e i prestatori di servizi di cripto-attività (*Crypto-Asset Service Providers, CASPs*)²¹, i requisiti relativi alla tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti di prestatori di servizi per i *crypto-assets*, le misure di prevenzione contro l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato relativamente alle cripto-attività, le misure volte a garantire l'integrità dei mercati in cui le cripto-attività sono negoziate.

Il quadro regolatorio si completa di numerose misure di secondo e terzo livello adottate da parte delle autorità europee, anche in collaborazione fra loro e precedute da consultazioni pubbliche, consistenti anche in progetti di *standard* tecnici e linee guida per l'approvazione da parte della Commissione europea. Di seguito si citano i provvedimenti di maggiore rilevanza.

In particolare, nel corso del 2024, il 29 gennaio l'*ESMA* ha avviato due consultazioni pubbliche aventi ad oggetto le bozze di orientamenti denominati *Consultation paper on the draft Guidelines on the conditions and criteria for the qualification of crypto-assets as financial instruments* e *Consultation Paper on the draft guidelines on reverse solicitation under the Markets in Crypto Assets Regulation*.

Il 25 marzo 2024 l'*ESMA* ha diffuso il terzo documento di consultazione sul *MiCAR* (*Consultation Paper Draft technical standards and guidelines specifying certain requirements of the Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) on detection and prevention of market abuse, investor protection and operational resilience – third consultation paper*), avente ad oggetto: individuazione e segnalazione di sospetti abusi di mercato in *crypto-asset*; politiche e procedure per i servizi di trasferimento di *crypto-asset*; requisiti di idoneità per alcuni servizi di *crypto-asset* e formato della rendicontazione periodica per la gestione del portafoglio; resilienza operativa.

Il 27 giugno 2024 *EBA* ed *ESMA* hanno pubblicato due serie di linee guida sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione e degli azionisti e dei soci rilevanti di *ARTs* e *CASPs* sottoposti al regime *MiCAR*: *Final report On joint EBA and ESMA Guidelines on the suitability assessment of members of management body of issuers of asset-referenced tokens and of crypto-asset*

¹⁹ In caso di offerta al pubblico o di richiesta di ammissione a negoziazione su una piattaforma di scambio di cripto-attività, è stato prescritto l'obbligo di pubblicazione di un documento informativo armonizzato (*"white paper"*).

²⁰ Il *MiCAR* ha istituito un'architettura di vigilanza europea e nazionale, individuando i poteri da attribuire alle competenti autorità nazionali per assicurare un'effettiva ed uniforme applicazione delle previsioni di cui al Regolamento stesso entro il mercato unico europeo.

²¹ Il *MiCAR* ha introdotto una puntuale tassonomia dei servizi per le cripto-attività sottoponendo i *CASPs* ad una disciplina di autorizzazione preventiva e di conformità ad una serie di regole di condotta e trasparenza volte ad assicurare un'adeguato livello di informativa e tutela nei confronti della clientela.

service providers, and on Joint EBA and ESMA Guidelines on the suitability assessment of shareholders and members, whether direct or indirect, with qualifying holdings in issuers of asset-referenced tokens and in crypto-asset service providers.

Il 12 luglio 2024 le ESAs hanno posto in consultazione fino al successivo 12 ottobre²² le linee guida ai sensi del MiCAR (art. 97, par. 1), proponendo in particolare un *test* standardizzato e dei modelli di spiegazioni e pareri legali in materia di classificazione regolamentare dei *crypto-asset* ART²³ e di *crypto-asset* diversi da ART o EMT ai sensi del MiCAR.²⁴

Il 25 marzo 2024 è stato pubblicato il *final report* relativo alla consultazione riguardante il regime autorizzatorio dei prestatori di servizi di cripto-attività.

Successivamente, il 20 novembre 2024, è stato adottato il regolamento UE 2024/2902 contenente disposizioni tecniche di attuazione del MiCAR, applicabili dal 1° gennaio 2025, in particolare riguardanti la comunicazione da parte di emittenti di *token* e dei prestatori di servizi (Gazzetta Ufficiale dell'UE del 28 novembre 2024).

Il 17 dicembre 2024 l'ESMA ha rilasciato l'ultimo pacchetto di *standard* tecnici e orientamenti normativi in vista della piena entrata in vigore del regolamento MiCAR.²⁵ In particolare, sono state adottate le regole tecniche sugli abusi di mercato²⁶ e linee guida sulla sollecitazione inversa²⁷ che confermano la precedente comunicazione dell'ESMA secondo cui l'esenzione dalla sollecitazione inversa deve essere intesa in senso molto restrittivo e deve essere considerata come un'eccezione tale da non essere strumentalizzata per eludere i requisiti del MiCAR (l'esenzione si applica solo ai casi in cui il cliente è l'iniziatore esclusivo del servizio e gli orientamenti forniscono indicazioni sulle circostanze limitate in cui ciò può avvenire).

Sono state inoltre adottate: le linee guida sui requisiti di idoneità applicabili alla fornitura di consulenza e gestione di portafogli in *crypto-asset* e sul formato del rendiconto periodico, che specificano come i CASP, che prestano consulenza su *crypto-asset* o gestione di portafogli di *crypto-asset*, devono fornire raccomandazioni adeguate ai loro clienti o prendere decisioni di investimento adeguate per loro conto (queste regole sono allineate ai requisiti della MiFID II, in modo che i CASP che forniscono consulenza sia in ambito MiFID II che

22 ESAs, *Consultation Paper Draft Guidelines on templates for explanations and opinions, and the standardised test for the classification of crypto assets, under Article 97(1) of Regulation (EU) 2023/1114*, 12 luglio 2024.

23 Il libro bianco per l'emissione degli ART, che contiene informazioni complete sulla criptovaluta, deve essere accompagnato da un parere legale che spieghi la classificazione della criptovaluta, e, in particolare, il fatto che non si tratta di un EMT né di una criptovaluta che potrebbe essere considerata esclusa dall'ambito di applicazione del MiCAR.

24 Il libro bianco per il *crypto-asset* deve essere accompagnato da una spiegazione della classificazione del *crypto-asset* e, in particolare, il fatto che non sia un EMT, un ART o un *crypto-asset* escluso dall'ambito di applicazione del MiCAR.

25 Con avvisi del 30 aprile 2025 la Consob ha integrato nelle proprie prassi di vigilanza la normativa emanata dall'ESMA in materia di MiCAR, in particolare: gli orientamenti sulle procedure e sulle politiche, compresi i diritti dei clienti, nel contesto dei servizi di trasferimento di cripto-attività, ai sensi del MiCAR sulla tutela degli investitori; e gli orientamenti sulle situazioni in cui si ritiene che un'impresa di un Paese terzo cerchi di procurarsi clienti stabiliti o residenti nella UE e sulle prassi di vigilanza volte ad individuare e prevenire l'elusione dei criteri relativi all'esenzione per iniziativa esclusiva dei clienti ai sensi del MiCAR.

26 *Final Report Draft Technical Standards specifying certain requirements in relation to the detection and prevention of market abuse under the Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR)*.

27 *Final Report On the guidelines on reverse solicitation under the Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR)*. Con "reverse solicitation" si intende la prestazione dei servizi e delle attività di investimento a seguito dell'iniziativa esclusiva dei clienti.

MiCAR siano soggetti a requisiti simili); le linee guida sui servizi di trasferimento di *crypto-asset*, che mirano a garantire la protezione degli investitori per i clienti che trasferiscono *crypto-asset*, specificando le politiche e le procedure che le *CASP* dovrebbero adottare.²⁸

Nella medesima data l'*ESMA* ha altresì pubblicato le linee guida sulla manutenzione dei sistemi e dei protocolli di accesso alla sicurezza, che si applicano agli offerenti e alle persone che richiedono l'ammissione alla negoziazione, che non siano soggetti agli stessi *standard* di resilienza operativa previsti dal *MiCAR* e da *DORA* come le loro controparti *CASP* ed emittenti e che, pertanto, forniscono un insieme semplificato di principi per le entità che rientrano nell'ambito di applicazione per gestire i loro rischi *ICT*.²⁹

Ultime, ma non per importanza, sono state rilasciate le linee guida sulla qualificazione dei *crypto-asset* come strumenti finanziari, che mirano a fornire maggiore chiarezza sulla delimitazione tra i rispettivi ambiti di applicazione del *MiCAR* e di altri quadri normativi settoriali (in particolare *MiFID II*).³⁰

Il 16 gennaio 2025 *ESMA* ed *EBA* hanno diffuso un rapporto congiunto sui recenti sviluppi in materia di cripto-attività sulla base della quale la Commissione europea dovrà relazionare poi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il documento illustra e valuta i rischi specifici associati alla finanza decentralizzata, come l'eccessiva leva finanziaria relativa alle criptovalute, le asimmetrie informative, l'esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e i rischi sistemici derivanti dalle catene di garanzie, dalla prociclicità e dall'interconnessione.

Il 17 gennaio 2025 l'*ESMA* ha rilasciato una dichiarazione in materia di prestazione di servizi per le cripto-attività in relazione ad *ARTs* ed *EMTs* non conformi al *MiCAR* (*Public Statement On the provision of certain crypto-asset services in relation to non-MiCA compliant ARTs and EMTs*) e, il 31 gennaio 2025, un documento di vigilanza recante indicazioni sulle *best practices* in ambito *MiCAR*, al fine di allineare le pratiche negli Stati membri UE e a renderne operativi gli obblighi: si tratta del *Supervisory Briefing on authorisation of CASPs under MiCA* sul procedimento autorizzativo cui sono soggetti i *CASP* anche per lo svolgimento di funzioni operative in regime di esternalizzazione.³¹ Il 29 aprile 2025, infine, l'*ESMA* ha pubblicato il *Final Report Guidelines on supervisory practices for competent authorities to prevent and detect market abuse under the Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA)*.

28 *Final Report Guidelines specifying certain requirements of the Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) on investor protection - third package.*

29 *Final Report Guidelines specifying Union standards on the maintenance of systems and security access protocols for offerors and persons seeking admission to trading of crypto-assets other than asset referenced tokens and e-money tokens.*

30 *Final Report Guidelines on the conditions and criteria for the qualification of crypto assets as financial instruments.*

31 Il 30 gennaio 2025 anche Consob e Banca d'Italia hanno pubblicato una comunicazione congiunta riprendendo il *Supervisory Briefing* dell'*ESMA* sul tema dell'effettivo rispetto della disciplina *MiCAR*.

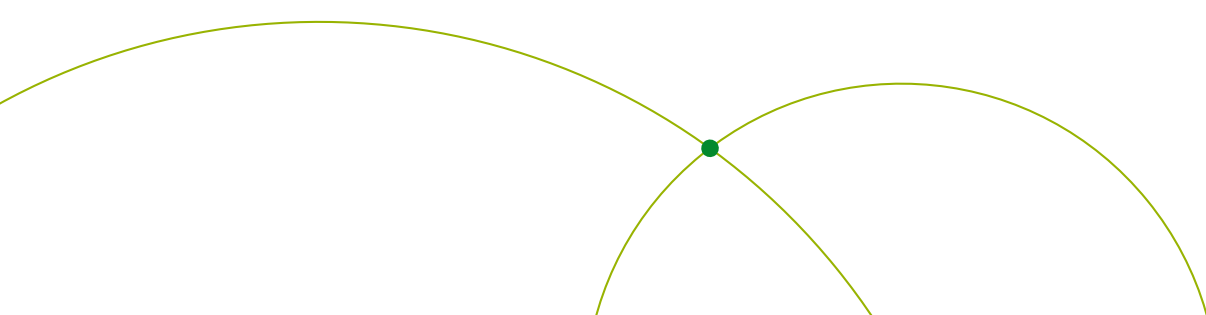
Nel quadro *DORA*, nel luglio 2024 le *ESAs* hanno adottato il secondo gruppo di *standard* tecnici e linee guida di competenza, relativi alle segnalazioni degli incidenti informatici ed alle minacce informatiche gravi ed al quadro di sorveglianza fra *ESAs* e autorità competenti e, il 4 dicembre 2024, uno *statement* nel quale si richiama l'attenzione del mercato sulla prima applicazione del Regolamento *DORA*.³²

In argomento, nel 2024 sono state altresì pubblicate le regole delegate della Commissione per quanto riguarda: le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle *TIC* e delle minacce informatiche, stabiliscono le soglie di rilevanza e specificano i dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti (regolamento (UE) 2024/1772 del 13 marzo 2024); le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dettagliato della politica relativa agli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi *TIC* a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi *TIC* (regolamento (UE) 2024/1773 del 13 marzo 2024); le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici (regolamento (UE) 2024/1774 del 13 marzo 2024).

A livello nazionale, le disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2022/2554 (*DORA*) e per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2556 (c.d. Direttiva *DORA*) sono state adottate con decreto legislativo 10 marzo 2025, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'11 marzo 2025.

Sempre in ambito nazionale, a febbraio 2024, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione gli schemi di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti *MiCAR* e *TFR*, sulla base delle deleghe contenute negli artt. 18 e 19 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di delegazione europea 2022-2023). Le norme finali sono state adottate con decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 13 settembre 2024. Coerentemente con la regolamentazione introdotta dal *MiCAR* per tutte le cripto-attività che non rappresentano uno strumento finanziario, le misure del decreto riguardano: (i) gli obblighi di trasparenza informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione; (ii) il funzionamento, l'organizzazione, la *governance* degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività; (iii) la tutela dei possessori di cripto-attività e

³² Nello stesso mese di dicembre ha fatto seguito la Banca d'Italia con una comunicazione per richiamare l'attenzione degli intermediari vigilati che rientrano nella definizione di "entità finanziaria" del Regolamento *DORA* (i.e., banche, imprese di investimento, gestori, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, emittenti di *token* collegati ad attività, prestatori di servizi per le cripto-attività, fornitori di servizi di *crowdfunding*) su alcuni profili, rispetto ai quali si forniscono indicazioni per consentire un'applicazione uniforme del Regolamento *DORA*. Nella "Legge di delegazione europea 2022-2023" (legge 21 febbraio 2024, n. 15, come emendata dalla legge 28 giugno 2024, n. 90, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici) è incluso un criterio di delega specifico per individuare idonei presidi di resilienza operativa digitale, in linea con gli obiettivi del Regolamento *DORA*, per gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB e per Poste Italiane S.p.A. per l'attività del Patrimonio Bancoposta, che non sono direttamente ricompresi nel campo di applicazione del Regolamento.



dei clienti dei prestatori di servizi; e (iv) le misure per prevenire l'abuso e/o la divulgazione illecita di informazioni privilegiate la manipolazione del mercato.

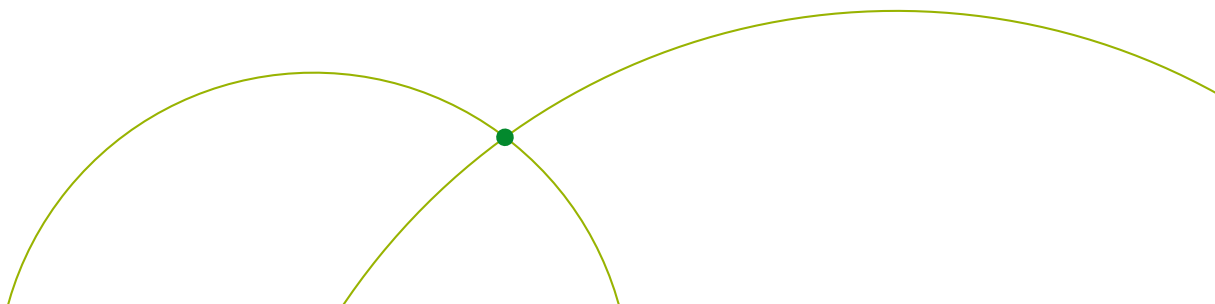
Al riguardo, il 22 luglio 2024 la Banca d'Italia ha pubblicato un documento³³ per richiamare l'attenzione di tutti i soggetti operanti nei mercati delle cripto-attività e degli utenti, attuali e potenziali, su aspetti di rilievo per le funzioni di propria competenza, tra cui, ad esempio, sulle differenze esistenti fra le diverse categorie di cripto-attività, in relazione alle loro diverse caratteristiche e funzioni nonché ai diversi profili di rischio ad esse associati con particolare riguardo alla loro idoneità o meno ad assolvere a una funzione di pagamento.

A fine 2024 Consob e Banca d'Italia, rispettivamente con comunicazioni del 12 e del 13 settembre 2024, avevano inoltre fornito le prime indicazioni operative per gli emittenti di *ART* ed *EMT*, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo per l'adeguamento al *MiCAR*. Le comunicazioni sono state seguite, il successivo 29 ottobre, da una nota ricognitiva congiunta di sintesi del riparto di competenze nell'applicazione del Regolamento tra Consob e Banca d'Italia, individuate come autorità nazionali competenti ad effettuare le segnalazioni – rispettivamente ad *ESMA* ed *EBA* – in relazione alle sanzioni e alle misure amministrative applicate.

Con un comunicato stampa congiunto del 12 marzo 2025, Consob e Banca d'Italia hanno inoltre reso pubblico il protocollo d'intesa avente ad oggetto il coordinamento operativo e informativo tra la Banca d'Italia e la Consob per adempiere ai compiti previsti dal *MiCAR*. Il protocollo contiene in particolare: le modalità di esercizio dei poteri regolamentari delle due autorità nei casi per i quali è previsto il rilascio di pareri o intese; la disciplina dello scambio di informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza e della collaborazione con altre autorità europee nonché le modalità di cooperazione in materia ispettiva; disposizioni per il coordinamento delle procedure per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi e di revoca per i quali è previsto il rilascio di pareri o intese tra le due autorità; previsioni volte ad assicurare il coordinamento in caso di accertamento di irregolarità e di adozione di provvedimenti in relazione all'esercizio di poteri di vigilanza.

In più, in data 1° aprile 2025, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione un nuovo schema di Regolamento in materia di Comitato e sperimentazione *FinTech*, elaborato all'esito del confronto tecnico con le autorità di vigilanza di settore e sentito il Comitato *FinTech*, che sostituirà il vigente decreto del MEF del 20 aprile 2021, n. 100, con l'obiettivo di

³³ Banca d'Italia, Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività ("*MiCAR*") Comunicazione della Banca d'Italia, 22 luglio 2024.



semplificare il processo di selezione e accesso alla sperimentazione in *sandbox* e di promuovere l'innovazione responsabile nella finanza digitale.³⁴ In particolare, il nuovo schema introduce tre tipologie di sperimentazione (in ambiente reale, predefinito e simulato), modulando la disciplina applicabile e gli oneri documentali richiesti ai partecipanti in una logica di proporzionalità.

1.5 L'Intelligenza artificiale: prima regolazione di un fenomeno globale

Nel 2017 il *Financial Stability Board* descriveva l'intelligenza artificiale (IA) come «la teorizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici in grado di svolgere compiti che tradizionalmente hanno richiesto l'intelligenza umana». Nel 2018 l'Unione Europea approcciava all'IA ponendo tre obiettivi generali: incrementare il volume degli investimenti pubblici e privati nella tecnologia; preparare il campo per i cambiamenti socioeconomici correlati; assicurare una cornice etica e giuridica appropriata. Il Piano coordinato sull'intelligenza artificiale elaborato dalla Commissione europea nel 2018 ribadiva la necessità di prediligere una cornice regolatoria di carattere globale basata su tre principi: proporzionalità, integrità del mercato e neutralità tecnologica. Nel 2020 l'obiettivo di garantire un utilizzo responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale è stato inserito fra le priorità della Strategia di Finanza Digitale adottata dalla Commissione europea e, nel 2021, la Commissione ha presentato un pacchetto di provvedimenti composto da una comunicazione sulla promozione dell'IA coordinata a livello europeo, una proposta di regolamento intersettoriale recante norme armonizzate sull'intelligenza artificiale e la relativa valutazione di impatto.

In questo contesto, al termine di un lungo *iter* approvativo, il 1° agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (il cosiddetto “AI Act”), con l'obiettivo di garantire che i sistemi di intelligenza artificiale immessi sul mercato europeo siano sicuri e rispettino i diritti e i valori fondamentali dell'Unione.

L'*AI Act*, interamente applicabile dal 2 agosto 2026, si propone inoltre di stimolare gli investimenti e l'innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale e di facilitare

³⁴ Con il D.M. MEF 100/2021 è stato adottato il regolamento attuativo dell'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, che ha disciplinato nel dettaglio l'articolazione e il funzionamento del Comitato e della sperimentazione *FinTech* (c.d. *sandbox* regolamentare). In particolare, il D.M. MEF 100/2021 detta le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione di attività *FinTech* in Italia, al fine di consentire agli operatori *FinTech* di testare prodotti, servizi e processi innovativi nei settori bancario, finanziario e assicurativo in collaborazione con le tre principali autorità di vigilanza del sistema finanziario.

lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di sistemi e modelli di IA leciti, sicuri e affidabili, posizionando l'Unione europea come uno dei principali attori e parametro a livello mondiale in materia di tecnologie di IA, essendo la prima istituzione a teorizzarne la regolazione.

L'atto approvato conferma l'approccio basato sul rischio già adottato nelle precedenti versioni del testo, sulla base del quale i rischi sono classificati secondo quattro livelli: inaccettabile, elevato, limitato e minimo, là dove alle forme di IA più pericolose è associata l'applicazione di divieti assoluti ovvero di obblighi e misure più rigorosi che in ogni caso prevedono un'informativa adeguata ai soggetti interessati. Per garantirne il rispetto è stato previsto un quadro sanzionatorio molto severo.

L'ambito di applicazione dell'*AI Act* è particolarmente ampio essendo esteso a tutti i soggetti, pubblici e privati, all'interno e all'esterno dell'UE, che utilizzano, sviluppano, producono programmi o strumenti che ricorrono all'intelligenza artificiale, o che li immettono sul mercato nel territorio dell'Unione europea, ma anche a quelli al di fuori del territorio UE se i risultati generati dai sistemi di intelligenza artificiale sono impiegati in Europa, con alcune esclusioni tra cui l'utilizzo da parte di persone fisiche e per motivi non professionali.

Per i diversi attori nella catena di valore dell'intelligenza artificiale, il Regolamento introduce nuovi profili di responsabilità, con obblighi gradati sulla base del ruolo che i vari operatori del settore ricoprono rispetto alla realizzazione, alla commercializzazione e all'uso di un determinato sistema di IA, o di un prodotto o servizio che lo incorpora (dai fornitori agli importatori e i distributori, dai fabbricatori di prodotti che incorporano sistemi di IA forniti da terzi, fino agli utilizzatori finali, i c.d. *deployer*³⁵).

³⁵ Quest'ultima figura ricomprende tutte le persone fisiche o giuridiche che utilizzino un sistema di IA sotto la propria autorità, anche qualora siano stabiliti in un paese *extra* UE, nella misura in cui l'*output* prodotto da tale sistema sia destinato a essere utilizzato nell'Unione. Restano difatti esclusi da tale definizione esclusivamente quei soggetti che facciano dell'IA un uso personale non professionale.

Il Regolamento presenta profili di impatto non solo in termini di regime di *compliance*, ma anche sui possibili profili di responsabilità civile nei confronti degli utenti e degli altri operatori nella catena di valore dei sistemi di IA. Difatti l'*AI Act* deve essere letto e interpretato alla luce della normativa vigente in materia di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, nonché degli ulteriori testi normativi sui quali legislatore dell'Unione Europea è all'opera.

In ambito, con un comunicato stampa del 13 novembre 2024, la Commissione europea ha pubblicato il primo progetto del codice di buone pratiche in materia di

intelligenza artificiale per finalità generali (*First Draft General-Purpose AI Code of Practice*).

Nell'ambito del pacchetto di provvedimenti presentati dalla Commissione, è stata altresì pubblicata e poi ritirata una Proposta di Direttiva *AILD* (*Artificial Intelligence Liability Directive - Proposal for a Directive on adapting non contractual civil liability rules to artificial intelligence*) concernente le richieste di risarcimento per responsabilità nell'ipotesi di coinvolgimento di alcuni sistemi di IA nella causazione del danno oggetto di richiesta risarcitoria, con l'obiettivo di assicurare nell'era digitale i medesimi *standard* di tutela anche per il danno causato da prodotti o servizi di intelligenza artificiale.

Parallelamente all'introduzione dell'*AI Act*, la Commissione europea ha proposto tre strategie: (i) lo sviluppo di *regulatory sandboxes* per promuovere la sperimentazione e l'innovazione delle tecnologie in ambienti sicuri; (ii) la creazione del Comitato Europeo per l'Intelligenza Artificiale, un nuovo organo di vigilanza a livello europeo, supportato da supervisori nazionali, per garantire l'applicazione delle norme e monitorare i progressi nel campo dell'intelligenza artificiale; e (iii) l'adozione di una marcatura CE (c.d. *CE-Marking*) per sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, ovvero sia una marcatura europea a garanzia del rispetto degli standard di sicurezza e conformità dell'Unione europea che preceda la commercializzazione nel mercato europeo.

Più in generale, sempre a livello europeo, si segnala che il 20 marzo 2024 la Commissione europea, insieme ai Paesi dello Spazio europeo della ricerca e alle parti interessate, ha pubblicato delle linee guida per sostenere la comunità di ricerca europea nell'uso responsabile dell'intelligenza artificiale generativa³⁶ basate sul Codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca³⁷ e gli Orientamenti etici per un'IA affidabile.³⁸

Il 5 settembre 2024 è stata firmata la *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'IA, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto* che rappresenta il primo accordo internazionale giuridicamente vincolante in materia di IA. Il Trattato ha lo scopo di bilanciare l'innovazione tecnologica con la protezione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico democratico. Successivamente, il 9 aprile 2025, la Commissione europea ha presentato l'*AI Continent Action Plan* per direzionare i punti di forza dell'Unione europea, quali le industrie tradizionali forti, in acceleratori dell'intelligenza artificiale e rendere l'Unione Europea *leader* globale nel settore dell'AI.

³⁶ European Commission, *ERA Forum Stakeholders' document, Living guidelines on the Responsible use of generative AI in research*, Marzo 2024.

³⁷ ALLEA, *The European Code of Conduct for Research Integrity*, Giugno 2023.

³⁸ High-Level Expert Group on AI, *Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence*, 2019.

Nel febbraio 2025 la Commissione europea ha pubblicato due *set* di Linee guida sulle pratiche vietate in materia di intelligenza artificiale³⁹ e sulla definizione di “sistema di IA”⁴⁰. Alla luce di queste ultime, in particolare, residuano ambiti definitori da chiarire in relazione al concetto di autonomia⁴¹ quale criterio discriminante fra un *software* tradizionale e un sistema di intelligenza artificiale. Le Linee guida della Commissione chiarendo che l'autonomia si riferisce alla capacità di operare con un certo grado di indipendenza rispetto all'intervento umano, non forniscono infatti al momento un parametro oggettivo univoco per determinare fino a che punto un sistema debba essere indipendente per rientrare nella definizione di IA.

Con riferimento al settore finanziario, il 30 maggio 2024, con la dichiarazione “*Public Statement On the use of Artificial Intelligence (AI) in the provision of retail investment services*”, l'ESMA ha fornito prime indicazioni alle imprese che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale nella prestazione dei servizi di investimento che sottolineano che la prestazione di servizi di investimento alla clientela *retail* continua a essere soggetta ai requisiti *MiFID II* per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e di *governance* e il dovere di agire nel miglior interesse del cliente, al fine di mitigare i rischi intrinseci di pregiudizi algoritmici (*algorithmic biases*) e mettendo in evidenza alcuni temi critici tra cui la qualità dei dati, processi decisionali opachi o eccessivo affidamento sull'IA nell'ambito del processo decisionale, e temi collegati alla normativa *privacy* e sicurezza collegati alla raccolta, archiviazione e elaborazione della grande quantità di dati necessari ad alimentare i sistemi di IA.

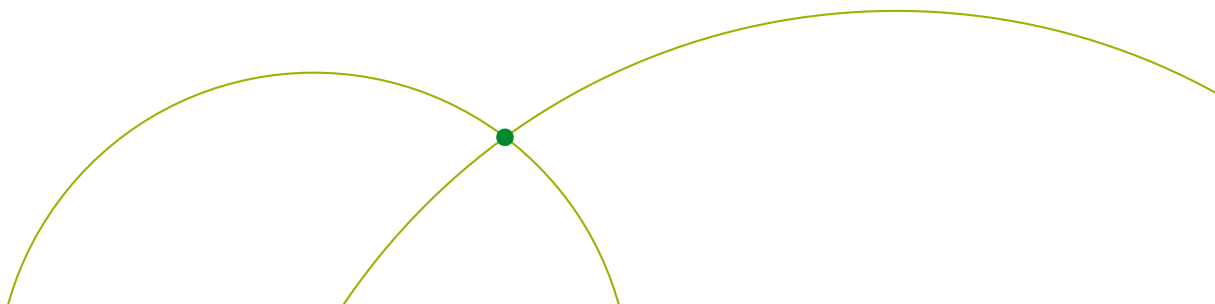
Si prevede pertanto che l'ESMA e le Autorità nazionali di vigilanza competenti continuino a monitorare l'uso dell'IA nei servizi di investimento e il relativo quadro normativo nell'Unione, verificando periodicamente le ulteriori azioni necessarie da intraprendere nel settore.

In particolare, in relazione alla regola del *best interest*, l'ESMA sollecita la massima trasparenza, tanto nel ruolo dell'IA nel processo decisionale di investimento, quanto nell'uso dell'IA nei servizi di assistenza. Nello specifico, al fine di rendere noto al cliente l'utilizzo dell'IA nelle interazioni, gli intermediari sono chiamati a fornire idonee informazioni in maniera chiara, corretta e non fuorviante. Nel prestare i servizi di investimento, gli intermediari dovrebbero inoltre garantire da un lato che i dati utilizzati come *input* per i sistemi di IA siano rilevanti, sufficienti e significativi, e dall'altro che gli algoritmi utilizzati siano sufficientemente addestrati e convalidati su *set* di dati accurati, completi e ampi.

39 COMMUNICATION TO THE COMMISSION Approval of the content of the draft Communication from the Commission - Commission Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act) del 4 febbraio 2025.

40 ANNEX to the Communication to the Commission Approval of the content of the draft Communication from the Commission - Commission Guidelines on the definition of an artificial intelligence system established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act) del 6 febbraio 2025.

41 Si ricorda che l'AI Act definisce un sistema di intelligenza artificiale come una macchina progettata per operare con «vari livelli di autonomia» e che «può esibire adattabilità dopo la distribuzione» per generare output che influenzano ambienti fisici o virtuali.



In forza degli obblighi di salvaguardia dei clienti contro informazioni inaccurate o fuorvianti imposti dalla *MiFID II*, l'*ESMA* promuove una impostazione di controlli preventivi, supportati anche da controlli effettuati *ex post* su ogni processo che implichi l'utilizzo di IA.

Sul versante delle regole di condotta, in tema di *product governance* è fondamentale la predisposizione di controlli idonei affinché i sistemi di IA distribuiscano prodotti in relazione al *target market* di riferimento; con riguardo invece alla valutazione dell'adeguatezza, le raccomandazioni e le decisioni elaborate devono tenere conto della situazione finanziaria, della conoscenza ed esperienza del cliente.

L'*ESMA* specifica, inoltre, che le attività di monitoraggio, *testing* e valutazione siano svolte nel rispetto del principio di proporzionalità rapportato alla dimensione, alla complessità e ai potenziali rischi cui il sistema di IA è associato.

L'importanza dell'impatto dell'IA nel settore è rimarcato dalla comunicazione al mercato delle Autorità. Il 25 marzo 2025 l'*ESMA* e la Consob hanno pubblicato la scheda informativa "*Usare l'intelligenza artificiale per investire: cosa dovrete tenere presente*" per sensibilizzare i cittadini sui principali aspetti da tenere presenti quando si utilizzano strumenti di IA pubblicamente disponibili come unica fonte per prendere decisioni finanziarie o orientarsi negli investimenti. Il *factsheet* rimarca i potenziali rischi legati a consigli fuorvianti, promesse di facili guadagni, mancanza di supervisione regolamentare e pericoli per la *privacy*.⁴²

A livello di legislazione nazionale, il 23 aprile 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per l'introduzione di disposizioni in materia di intelligenza artificiale e la relativa delega al Governo. Il disegno di legge n. 1146 recante «*Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale*» è stato approvato dal Senato della Repubblica il 20 marzo 2025⁴³. Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso e introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l'utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall'altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica. In quest'ottica, il disegno di legge si giustappone all'*AI Act* nel comporre il quadro regolatorio in quegli ambiti propri del diritto interno. In particolare, le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le

⁴² Il documento fa parte di una più ampia campagna di sensibilizzazione promossa dall'*ESMA* attraverso i canali *social*, per aiutare i cittadini europei a compiere scelte più informate e sicure nel nuovo contesto digitale.

⁴³ Al momento in cui si scrive il testo risulta in corso di esame alla Camera dei Deputati.

azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. La delega al Governo è rivolta ad adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento europeo in materie come l'alfabetizzazione dei cittadini sull'IA (nei percorsi scolastici e universitari) e la formazione da parte degli ordini per professionisti e operatori, nonché il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all'uso illecito dei sistemi di intelligenza artificiale.

Sarà da approfondire l'applicabilità della disciplina alla prestazione dei servizi di investimento, là dove la rivoluzione tecnologica ha consentito nuove modalità di organizzazione dei servizi, come il *robo-advice* o l'*high frequency trading*, in cui i pericoli legati all'impiego di algoritmi di gestione quantitativa e di profilazione dei clienti appaiono maggiormente incisivi, in quanto la relazione fra intermediari e investitori si caratterizza per l'avvicendamento nei processi decisionali della valutazione umana con quella algoritmica e l'utilizzazione dello smisurato bacino di informazioni costituito dai *big data*.

A completamento, si dà evidenza anche delle seguenti iniziative:

- il 10 luglio 2024 è stato istituito presso il Ministero della Giustizia l'Osservatorio permanente per l'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giurisdizionale, con il compito di disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari come previsto dal DDL sull'IA e con la finalità di approfondire gli ambiti di interazione tra i sistemi di intelligenza artificiale e la giurisdizione, con particolare riguardo ai profili della qualità e della sicurezza delle banche dati e agli strumenti di supporto dell'attività giurisdizionale e delle professioni;
- sempre nel luglio 2024, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha adottato delle specifiche linee guida sulla tassonomia *cyber*, al fine di utilizzare un linguaggio comune per lo scambio delle informazioni relative a eventi e minacce cibernetiche che hanno oggetto imprese o pubbliche amministrazioni⁴⁴;
- il 22 luglio 2024, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha pubblicato il documento completo della Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026, documento di primo piano in materia di IA e transizione tecnologica per creare un ambiente in cui l'IA possa svilupparsi in modo sicuro, etico e inclusivo, massimizzando i benefici e minimizzando i potenziali effetti avversi;
- Il 14 febbraio 2025, l'AgID ha inoltre posto in consultazione una bozza di linee guida per l'adozione dell'intelligenza artificiale (IA) nella PA ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2024, recante "*Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026*", con particolare riferimento agli aspetti di conformità normativa e di impatto organizzativo.

⁴⁴ ACN, La *Tassonomia degli eventi Cyber di Acn*, luglio 2024.

Si dà atto che anche IOSCO ha istituito una sua *Task Force Fintech* (FTF) per sviluppare una comprensione condivisa tra i suoi membri delle problematiche, dei rischi e delle sfide che le tecnologie emergenti di intelligenza artificiale (IA), utilizzate nei prodotti e servizi finanziari, possono comportare per la protezione degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, e per assistere i membri IOSCO nel considerare risposte normative.

Il Rapporto Board 2025/17⁴⁵ illustra come dalla pubblicazione del più recente rapporto IOSCO sull'IA nel 2021, le tecnologie IA hanno subito sviluppi significativi, inclusa l'emergenza di modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi generativi di IA. I recenti progressi nelle tecnologie IA hanno ampliato la gamma di applicazioni IA nei mercati finanziari, portando potenziali benefici ma anche rischi.

Nel 2024, il Gruppo di Lavoro sull'IA della FTF di IOSCO (AIWG) ha condotto ricerche, attraverso sondaggi, contatti con *stakeholders* e revisioni della letteratura, per raccogliere informazioni sugli usi attuali e potenziali futuri dei sistemi IA nei prodotti e servizi finanziari.

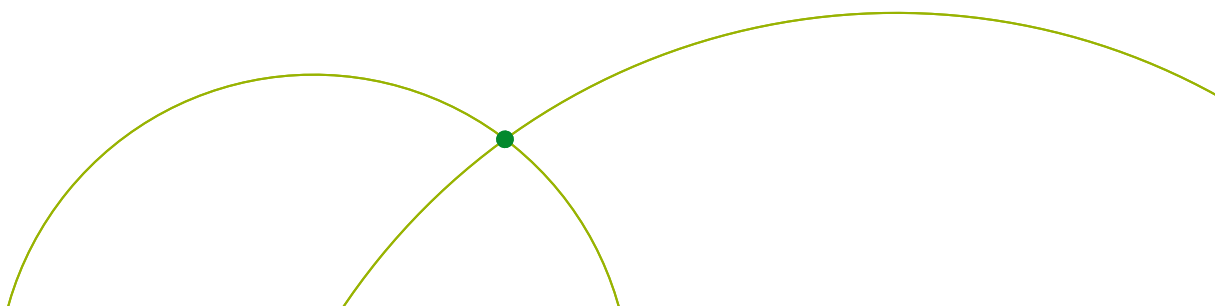
Sulla base di questo lavoro, IOSCO ha rilevato che:

- le aziende stanno utilizzando sempre più sistemi IA per supportare i processi decisionali in applicazioni e funzioni come *robo-advising*, trading algoritmico, ricerca sugli investimenti e analisi del *sentiment*. Gli usi dell'IA si stanno espandendo anche per migliorare le funzioni di sorveglianza e conformità, in particolare nelle misure di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT);
- le aziende stanno utilizzando o considerando di utilizzare i recenti progressi dell'IA per supportare le operazioni interne e i processi attraverso l'automazione delle attività; per migliorare le comunicazioni; e per migliorare le funzioni di gestione del rischio;
- i rischi più comunemente citati durante le attività di raccolta informazioni riguardano l'uso dannoso dell'IA; considerazioni sui modelli e sui dati IA; concentrazione, *outsourcing* e dipendenza da terze parti; interazioni tra esseri umani e sistemi IA;
- le pratiche del settore stanno evolvendo, con alcune istituzioni finanziarie che incorporano l'IA nelle strutture di gestione del rischio e *governance* esistenti, e altre che stabiliscono *framework* di gestione del rischio e *governance* specifici per l'IA.

⁴⁵ Consultabile al seguente collegamento
<https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD788.pdf>

Anche le risposte normative all'uso dell'IA nel settore finanziario stanno evolvendo, con alcuni regolatori che applicano *framework* normativi esistenti alle attività IA, e altri che ne sviluppano di specifici per affrontare le sfide uniche poste dall'IA.

La prossima fase del lavoro di IOSCO sull'IA sarà quella di considerare, se appropriato, lo sviluppo di strumenti aggiuntivi, raccomandazioni o considerazioni per assistere i membri IOSCO nell'affrontare le problematiche, i rischi e le sfide poste dall'uso dell'IA nei prodotti e servizi finanziari. IOSCO continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento riguardo agli sviluppi dell'IA nel settore finanziario e a collaborare con altre organizzazioni internazionali pertinenti, come il *Financial Stability Board* (FSB).



2. Le attività e le iniziative del 2024

Nel 2024 l'Organismo ha consolidato ulteriormente il proprio assetto regolamentare e organizzativo adottato e attuato a partire dal 2022:

- al termine del processo autorizzativo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, che ha approvato le modifiche allo Statuto e al Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo;
- per l'implementazione delle modifiche riguardanti la disciplina dell'albo e dell'attività dei consulenti finanziari apportate al Libro XI del Regolamento intermediari n. 20307/2018 dalla delibera Consob n. 22439 del 28 luglio 2022 e in vigore dal 16 agosto 2022.

Si è proseguito inoltre nello svolgimento delle funzioni istituzionali e delle attività di supporto da parte del personale dell'Organismo con la possibilità di avvalersi parzialmente del lavoro agile in base ad accordi individuali, secondo le modalità organizzative già implementate a partire dall'emergenza sanitaria da Covid-19, avanzando in particolare nel percorso di digitalizzazione intrapreso sin dall'avvio dell'Organismo.

Con riferimento all'attività istituzionale svolta nel 2024 nell'ambito di comitati e altri organismi con rilevanza esterna, OCF ha partecipato al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) e al Comitato Consultivo dei Membri Affiliati all'Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO), intervenendo in occasione delle iniziative proposte su temi di interesse istituzionale. Nell'ambito delle attività organizzate da IOSCO, nel corso dell'anno OCF ha partecipato nel mese di maggio all'*Annual Meeting* svoltosi ad Atene e ha preso parte a eventi formativi riguardanti la vigilanza, la cooperazione internazionale in materia di *enforcement*, la protezione degli investitori e il ruolo delle autorità di vigilanza, nonché la disciplina delle cripto-attività sia dal punto di vista delle definizioni sia con riguardo alle applicazioni pratiche della relativa regolamentazione nelle Autorità dei diversi paesi aderenti a IOSCO.

Anche per il 2024 è stata confermata l'iniziativa avviata nel 2020 dall'Organismo e denominata "quota giovani", con l'intento di favorire l'accesso e la permanenza nell'albo dei candidati di età non superiore ai 30 anni. In particolare, tale misura consente ai giovani che alla data del superamento della prova valutativa

avevano un'età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno dell'idoneità all'albo unico dei consulenti finanziari di fruire, nei due anni successivi al conseguimento della stessa, della riduzione del 50% del contributo quota annuale dovuto all'Organismo.

Sempre nell'ottica di incentivare l'accesso alla professione di consulente finanziario, per l'esercizio 2024 è stata prevista la riduzione del contributo (*una tantum*) di iscrizione all'albo dovuto dai richiedenti che abbiano presentato domanda di iscrizione entro un anno dal sostenimento della prova valutativa. Tale misura consente di mantenere invariato l'onere che complessivamente gli idonei alla prova valutativa devono sostenere per l'accesso alla professione.

Le funzioni istituzionali di OCF

Le funzioni di vigilanza

Nel 2024 l'Ufficio Vigilanza Albo ha proseguito lo svolgimento delle competenti attività, secondo i differenti modelli di vigilanza dell'OCF (Vigilanza a evento, Vigilanza preventiva e Vigilanza programmata), in esito alle quali, in ipotesi di avvio di un procedimento sanzionatorio, l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha condotto la fase istruttoria di propria competenza.

L'attività di Vigilanza è stata avviata, oltre che d'ufficio, a esito della ricezione, da parte di fonti interne o esterne all'OCF, di segnalazioni ed esposti ed è stata svolta facendo utilizzo sia dei poteri di vigilanza informativa che di quella ispettiva, ossia mediante accertamenti *on site*.

Con particolare riferimento all'attività di Vigilanza preventiva, l'Ufficio Vigilanza Albo – oltre a continuare a svolgere l'attività di verifica dei flussi informativi ricevuti con l'obiettivo di garantire la completezza dei dati raccolti e l'assolvimento da parte dei soggetti vigilati dei relativi obblighi di trasmissione periodica – ha avviato i controlli sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sulla base dell'analisi degli indicatori di anomalia.

Inoltre, nell'ambito della Vigilanza programmata, in conformità ai criteri espressi nel Piano strategico annuale delle attività per l'anno 2024, sono stati attivati – in aggiunta ai controlli periodici di vigilanza programmata in merito all'adesione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e circa l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi, anche operanti per conto di società di consulenza

finanziaria – controlli programmati a campione (c.d. Campione di vigilanza) finalizzati a controllare l'operatività dei soggetti vigilati relativamente alle aree tematiche predeterminate nel citato Piano.

La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

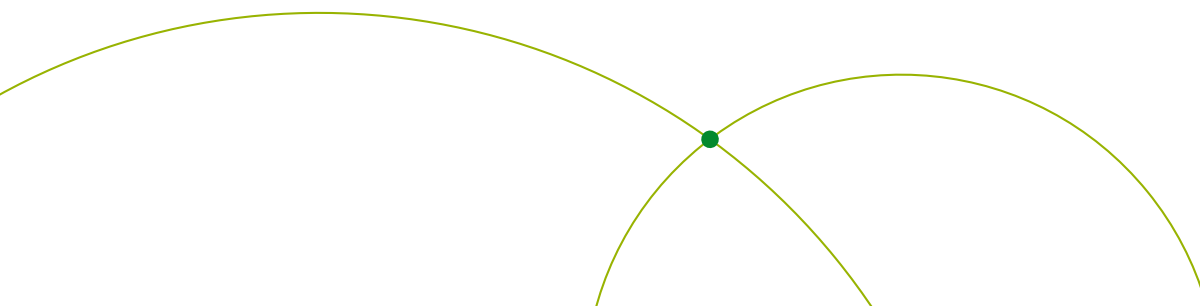
Nel corso del 2024, gli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma e Milano hanno proseguito l'attività istruttoria finalizzata all'iscrizione e alla cancellazione dei soggetti interessati, consentendo l'adozione da parte dell'organo deliberante dei relativi provvedimenti.

In particolare, con l'introduzione del nuovo servizio *online* a disposizione degli iscritti per la presentazione della domanda di cancellazione dall'albo, sono state condotte tutte le attività propedeutiche alla corretta attuazione del procedimento nonché data adeguata informativa sul portale dell'Organismo. In attuazione delle novità introdotte dal nuovo processo, sono state disposte le opportune revisioni alle procedure interne dell'Organismo descritte nel Manuale Operativo.

Sono proseguiti, altresì, i controlli sui requisiti previsti dalla normativa per la permanenza nell'albo degli iscritti e sugli esponenti aziendali e soci di società di consulenza finanziaria non iscritti all'albo, compresi quelli sui requisiti di onorabilità, adeguando costantemente le procedure interne e il proprio operato rispetto all'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Sempre nel corso dell'anno in occasione delle comunicazioni di variazione degli elementi informativi effettuate ai sensi dell'art. 153 del Regolamento intermediari da parte di società di consulenza finanziaria sono stati richiesti adeguamenti della Relazione sulla struttura organizzativa e del programma di attività prodotte in fase di iscrizione, se valutati opportuni in ragione delle modifiche intervenute ovvero dell'evolversi del contesto normativo. Le comunicazioni dei dati all'Organismo che non necessitavano di valutazione da parte dell'Organismo sono state sottoposte ad una periodica verifica effettuata a campione, anche con riferimento al domicilio digitale. A tale ultimo riguardo sono proseguite le iniziative degli Uffici per reperire gli indirizzi di posta elettronica certificata da parte di soggetti che non hanno ancora provveduto alla comunicazione prevista.

Gli Uffici Albo Consulenti Finanziari hanno mantenuto nell'anno i rapporti con gli Intermediari, le Amministrazioni e le Autorità Giudiziarie per la risoluzione di eventuali problematiche connesse alle attività espletate e sono stati impegnati



nella ordinaria attività di revisione delle procedure e *policy* interne, sottoposte all'approvazione del Comitato Direttivo dell'OCF nella riunione del 27 novembre 2024. In tale contesto sono state, peraltro, adeguate procedure e prassi interne per attuare la riforma introdotta con il D.M. n. 109/2023 in merito all'iscrizione nell'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) in caso di domande presentate presso i vari Tribunali dagli iscritti.

Nel corso dell'anno gli Uffici hanno, poi, fornito il supporto necessario per la formulazione di richieste di revisione della normativa primaria e secondaria in ragione delle esigenze di adeguamento avvertite dall'Organismo e partecipato al processo di revisione della normativa interna, nonché alla redazione delle deliberazioni dell'OCF di carattere generale per i profili di competenza.

È stata, inoltre, curata la redazione di *news* e l'aggiornamento dei contenuti del portale dell'Organismo nelle materie di propria competenza.

Infine, è proseguita l'assistenza agli utenti, ai candidati alle prove valutative e ai soggetti abilitati, nonché la gestione delle richieste comprese quelle di accesso agli atti e di informazioni da parte di Autorità terze per i dati di propria competenza.

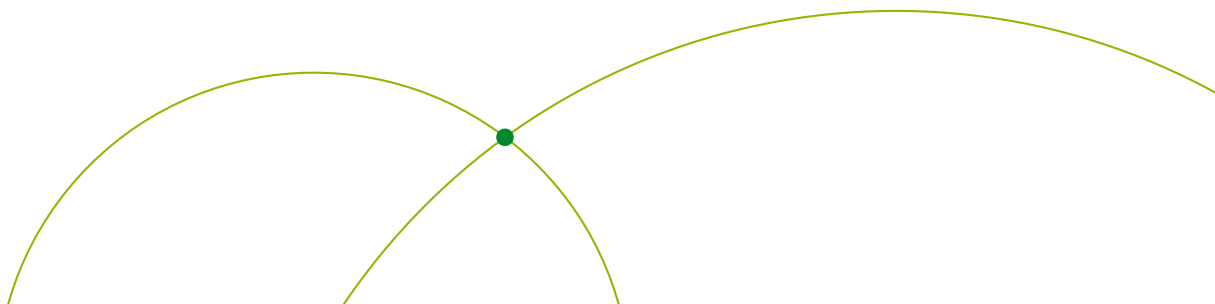
La prova valutativa⁴⁶

Al fine di garantire lo svolgimento della prova valutativa durante il periodo dell'emergenza sanitaria, in conformità al Regolamento Interno generale di Organizzazione e Attività dell'OCF - RIO, l'Organismo ha adottato, a partire dal 2020, la modalità di svolgimento della prova valutativa a distanza, consentendo ai candidati di sostenere la prova di idoneità in un luogo da loro prescelto attraverso l'apposito *software* applicativo messo a disposizione da OCF e reperibile, unitamente alle istruzioni per l'installazione e l'utilizzo, sul sito *internet* dell'Organismo.

Dal 2023, concluso il periodo dell'emergenza sanitaria, l'Organismo valuta annualmente la modalità di svolgimento della prova che anche nell'anno 2024 si è svolta a distanza con pubblicazione annuale del bando e definizione per l'intero arco temporale del calendario delle prove valutative nonché delle Commissioni competenti a presiedere le singole giornate di prova.

In particolare, in data 8 novembre 2023 sono stati adottati i bandi di indizione delle sessioni I, II, III, IV e V della prova valutativa a distanza per l'anno 2024

⁴⁶ Si veda il capitolo 5 per quanto riguarda i risultati della prova valutativa del 2024 e per la descrizione delle caratteristiche principali dei candidati iscritti. Si vedano anche i paragrafi 8.1.2 e 8.1.3 per la descrizione del sistema informatico di gestione della prova valutativa e degli strumenti a supporto della preparazione dei candidati messi a disposizione da OCF.



nonché di indizione della sessione I della prova valutativa dedicata agli iscritti nella sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi⁴⁷ e definito il calendario per l'anno 2024.

Il numero totale dei posti messi a disposizione è stato di n. 7.560. Poiché nel 2023 era stata registrata una diminuzione delle prenotazioni alla prova valutativa, per il mese di novembre 2024 sono state previste n. 5 giornate di prova a fronte delle n. 7 preventivate negli anni precedenti e mantenuto il numero di 70 candidati esaminati in ogni singola tornata.

Diversamente, per la prova dedicata agli agenti è stata prevista un'unica sessione con un unico appello, il 23 settembre 2024, in ragione del ridotto numero dei soggetti che negli anni hanno presentato la domanda di partecipazione. Il totale dei posti a disposizione è stato di n. 140.

I bandi proposti sono stati in linea di continuità con l'anno precedente.

Gli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Milano e Roma, nel corso del 2024, hanno proseguito l'attività istruttoria per la valutazione dei requisiti previsti dai bandi per l'ammissione alla prova, chiedendo, ove necessario, chiarimenti ed integrazioni documentali rispetto a quanto dichiarato con la domanda di partecipazione presentata dai candidati, ovvero effettuando verifiche presso terzi in merito ai requisiti dichiarati per l'eventuale adozione di provvedimenti di non ammissione.

Gli Uffici, inoltre, hanno continuato a fornire supporto alle Commissioni esaminatrici, occupandosi degli aspetti organizzativi della prova.

Gli stessi hanno curato l'istruttoria dei reclami avverso l'esito negativo della prova valutativa, intrattenendo rapporti con il Comitato Scientifico e relazionando il Comitato Direttivo per le successive deliberazioni. Inoltre, hanno partecipato alla consueta riunione annuale di coordinamento con il Comitato Scientifico.

È continuato il consueto aggiornamento annuale del *database*⁴⁸ contenente i quesiti e la piattaforma di *eLearning* da parte del Comitato Scientifico e del gruppo di lavoro della LUISS con il supporto dell'ufficio Digitalizzazione e Sistemi Informativi per recepire gli adeguamenti normativi che si sono resi necessari. In relazione alla piattaforma di *eLearning* a disposizione dei candidati alla prova valutativa e accessibile dall'area riservata del portale OCF, si segnala,

⁴⁷ Delibere del Comitato Direttivo nn. 2337 e 2338 del giorno 8 novembre 2023.

⁴⁸ Ai fini delle prove valutative 2024 sono stati modificati n. 237 quesiti.

in particolare, la disponibilità della nuova piattaforma più evoluta e potenziata in termini funzionali e di fruibilità, sviluppata su tecnologia *moodle* e *compliant* con gli standard di sicurezza attualmente richiesti.

I sistemi informativi e il portale web di OCF

In continuità con il pregresso, anche nel 2024 sono stati effettuati ed avviati importanti investimenti negli sviluppi *software* sui sistemi *core* OCF sia per adeguamenti e migliorie funzionali sia per la realizzazione di servizi aggiuntivi a supporto dell'utenza.

In particolare, sono state messe in linea estensioni funzionali rilevanti per l'utenza esterna tra cui l'implementazione del nuovo servizio di presentazione *online* della domanda di cancellazione a disposizione degli iscritti e l'apertura della funzione di visura riservata ai Consulenti Finanziari Autonomi (nelle rispettive aree riservate dedicate) e, per l'utenza interna, nuove funzioni di *back office* per la gestione e il controllo da parte degli Uffici Albo degli adempimenti inerenti agli aggiornamenti delle polizze assicurative e quelle per le verifiche periodiche e programmate svolte dagli uffici di Vigilanza sugli iscritti tramite estrazioni mirate sui dati gestiti dal Sistema per profondità storica e tipologia di informazioni.

A quanto su riportato, si aggiungono le attività implementative inerenti al rifacimento complessivo dell'attuale sistema di gestione del canale *online* di trasmissione da parte dei soggetti abilitati dei dati inerenti ai rapporti con i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Tale rifacimento è legato, oltre che a nuove esigenze di estensione e adeguamento funzionale, anche alla necessità di sostituzione dei vecchi componenti *software* (c.d. Ejb) non ancora migrati sull'architettura applicativa del SIOCF.

Questa implementazione rientra nella previsione avviata nel corso degli anni di irrobustimento e messa in sicurezza di tutti gli applicativi proprietari di OCF. Nel 2024 particolare attenzione è stata, infatti, posta ai temi di sicurezza informatica con interventi mirati sul *software* esistente o di totale rifacimento: la revisione del meccanismo di trasmissione degli indicatori di anomalia via *Web Services* o, ancora, gli ulteriori potenziamenti nei meccanismi interni di interazione tra le varie componenti *software* interessate.

Analogamente, sotto il profilo sistemistico, sono stati definiti e avviati nell'anno piani (pluriennali) di *remediation* a valle di altrettante attività di *vulnerability*

assessment specifiche, effettuate sull'infrastruttura OCF locata presso i *Virtual Data Center* (VDC) dell'*outsourcer* e che, in particolare, prevedono attività di migrazione dei *framework* applicativi e dei protocolli utilizzati a versioni più recenti ed evolute sulla base delle raccomandazioni di sicurezza in ambito.

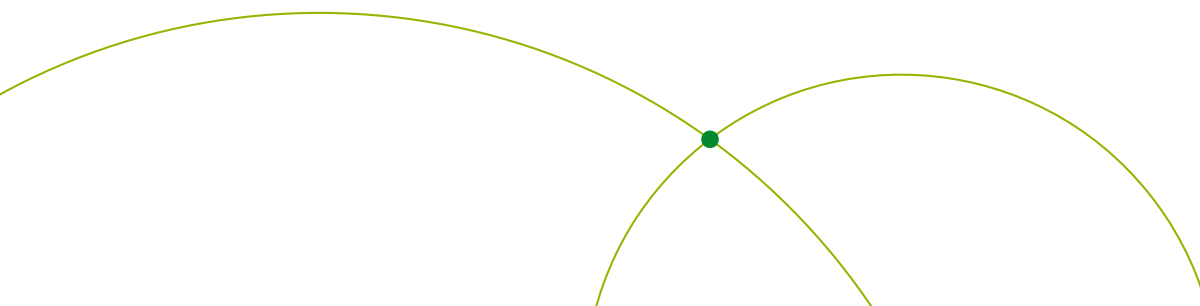
Parallelamente, si sono concluse le attività di migrazione alla nuova infrastruttura delle piattaforme SIOCF e Documentale gestite (in *cloud* privato).

Come da piano sono stati svolti, nel primo trimestre, i *test* periodici sul servizio di Disaster Recovery - DR (SIOCF e Documentale) ed è stato aggiornato il *Disaster Recovery Plan* (DR Plan). Il DR Plan e le relative attività di verifica e *test*, si inseriscono nel Piano di Continuità Operativa di OCF.

Sempre in ambito di sicurezza informatica, sono stati effettuati interventi anche sul CED interno, a partire dalle attività sistemistiche per l'adeguamento delle tecnologie utilizzate di *encryption* delle password e dei protocolli TLS, per l'irrobustimento del meccanismo di multi-fattorialità applicata ad *Office 365*, per l'*upgrade* dei *firewall* interni oltre alle attività in ambiente di sviluppo e integrazione di *porting* del Sistema Documentale OCF e i *patching* di sicurezza sui *database* gestiti.

Il passaggio alla versione più aggiornata della piattaforma documentale OCF è necessario (oltre che per un adeguamento tecnologico) per la gestione a norma, secondo le Linee Guida AgiD, dell'archivio digitale corrente e di quello di deposito per la conservazione di lungo periodo dei documenti e dei fascicoli informatici. Su questo *stream* progettuale si inserisce, relativamente alla gestione documentale e conservazione, la finalizzazione dell'attività di definizione del Piano di Conservazione delle Aggregazioni Documentali OCF e gli aggiornamenti sugli accordi di servizio con il Conservatore delegato. Si ricorda che l'archivio documentale OCF è soggetto alla tutela dei Beni Culturali.

In relazione alla piattaforma in *outsourcing* di erogazione della prova valutativa "a distanza", nel secondo semestre del 2024, è stato avviato lo sviluppo per l'integrazione di un lettore vocale automatico da attivare opzionalmente durante la prova, da parte del candidato che ne ha diritto, per la lettura *live* dei quesiti. La realizzazione della nuova *feature* si è conclusa nell'anno per la sua messa a regime nel corso del 2025 per le prove valutative che verranno indette nel Bando di indizione delle sessioni di esame per l'anno 2026 (ottobre 2025).



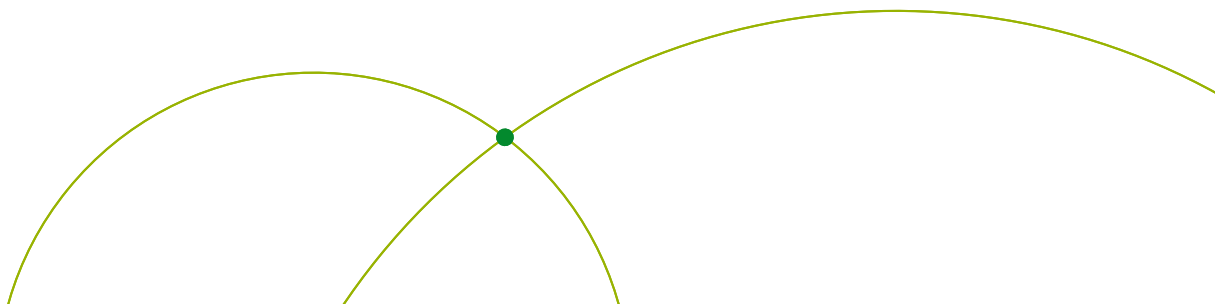
Nell'ultimo trimestre dell'anno, infine, sono state svolte le periodiche attività di *follow-up* sugli *audit* eseguiti dalle funzioni di controllo ed è stato effettuato l'annuale *cybersecurity assessment* sui sistemi OCF svolto dal Responsabile della Protezione dei Dati. Tale programmazione proseguirà anche nel 2025.

Comunicazione istituzionale ed educazione finanziaria

Parallelamente alle suddette attività, OCF ha confermato la propria attenzione verso le iniziative di comunicazione e informazione istituzionale focalizzate sull'educazione finanziaria e sull'importanza della consulenza finanziaria a tutela degli investitori e dei cittadini.

Si rinvia al capitolo 9 per un approfondimento dei temi di educazione finanziaria e comunicazione istituzionale.⁴⁹

⁴⁹ Le precedenti campagne di comunicazione di OCF sono consultabili sul portale *web* www.organismocf.it e sono altresì descritte nelle Relazioni Annuali di OCF.



3. La funzione di vigilanza sugli iscritti all'albo

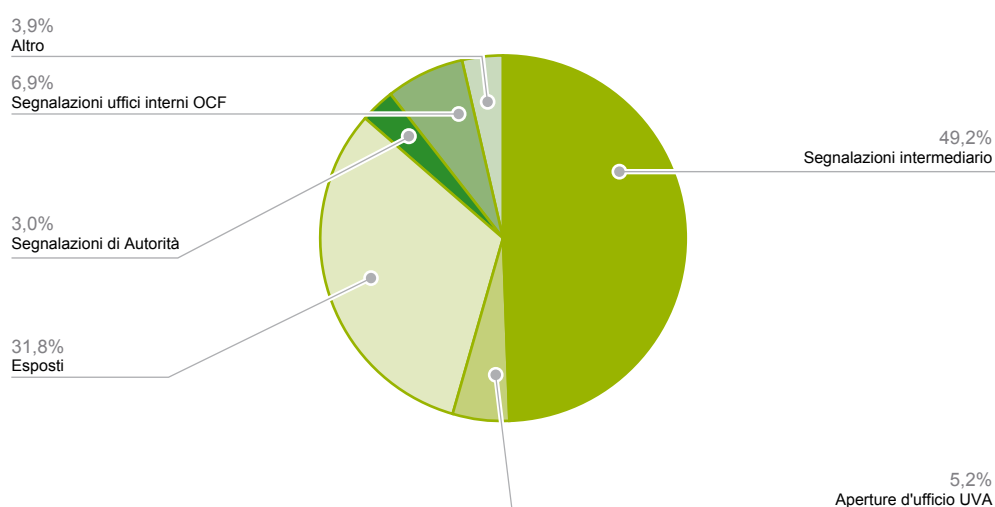
Nel corso del 2024 è stato registrato un progressivo aumento dell'attività procedimentale svolta dall'Ufficio Vigilanza Albo e dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, che ha determinato, da un lato, un'intensificazione dell'attività istruttoria e, dall'altro, un conseguente incremento dei provvedimenti adottati dal Comitato di Vigilanza. In particolare, nel 2024 si sono registrati i seguenti dati.

3.1 Istruttorie

Nell'anno di riferimento l'Ufficio Vigilanza Albo ha aperto complessivamente n. 554 procedimenti di vigilanza, i quali hanno avuto ad oggetto, per la maggioranza, condotte ascrivibili a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, in minor parte, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria.

Con specifico riferimento ai procedimenti di vigilanza aperti nell'ambito del modello di Vigilanza a evento, quasi il 50% di tali istruttorie è stato originato da segnalazioni di soggetti abilitati che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, mentre circa il 32% da esposti presentati da investitori. Oltre il 12% delle istruttorie è scaturito, invece, da aperture d'ufficio e dalle segnalazioni di altri uffici interni all'OCF e quasi il 7% da comunicazioni di altri soggetti (Autorità di vigilanza, Autorità giudiziaria e altri) (cfr. grafico 1).

Grafico 1 - Tipologie delle segnalazioni 2024



Con diverso riferimento all'attività di Vigilanza preventiva, nel 2024 sono stati aperti in totale n. 18 procedimenti di vigilanza nei confronti di quei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per i quali, a esito dall'analisi del *set* di dati ricevuti dai soggetti abilitati, è stato registrato un livello di anomalia rilevante.

Inoltre, relativamente alla Vigilanza programmata sono stati selezionati nei relativi Campioni di vigilanza n. 125 soggetti iscritti, al fine di effettuare i controlli programmati sull'operatività dei soggetti vigilati relativamente alle aree tematiche predeterminate nel Piano strategico annuale delle attività per l'anno 2024 (cfr. tabella *Vigilanza programmata 2024 – Campione di vigilanza*).

Vigilanza programmata 2024 – Campione di vigilanza		
Area tematica	Soggetti vigilati ⁵⁰	
ESG (<i>Environmental, Social, Governance</i>)	SCF	4
Indipendenza	CFA-SCF	31
Rendicontazione <i>ex post</i> dei costi e oneri	CFA-SCF	40
Offerta fuori sede senza mandato	CFF	35
Obblighi informativi e profilatura dei clienti	CFF	15
Totale		125

Nell'ambito del medesimo modello di Vigilanza, inoltre, sono stati svolti nel corso dell'anno controlli relativamente all'intero universo dei soggetti iscritti nelle sezioni delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari autonomi, con riguardo all'avvenuta adesione all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale da parte dei Consulenti Finanziari Autonomi.

Nell'espletamento dell'attività da parte dell'Ufficio Vigilanza Albo, sono state effettuate complessivamente n. 992 richieste di informazioni, di cui un centinaio dirette all'Autorità giudiziaria, al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali necessari allo svolgimento dell'attività istruttoria, in esito alla quale sono stati avviati procedimenti sanzionatori ex art. 196, comma 2, del TUF nei confronti di un numero complessivo di 127 soggetti vigilati e n. 14 procedimenti cautelari finalizzati all'eventuale adozione della misura di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

⁵⁰ Consulenti Finanziari autonomi – CFA; Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede – CFF; Società di consulenza finanziaria – SCF.

Con riferimento alle tipologie di violazioni più rilevanti della normativa di settore contestate ex art. 196, comma 2, del TUF ai soggetti vigilati dall'Ufficio Vigilanza

Albo nel 2024, le stesse hanno riguardato, per lo più, le seguenti condotte ascrivibili ai consulenti finanziari:

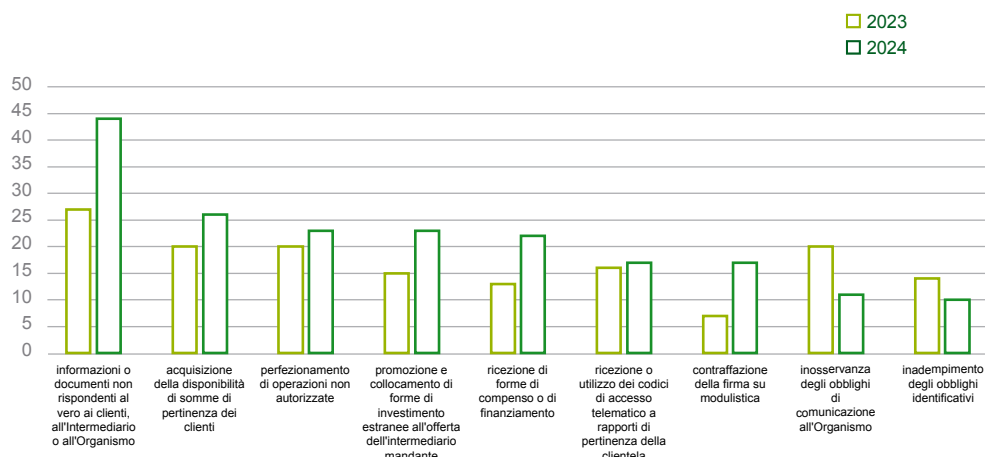
- la comunicazione o la trasmissione, al cliente o all'intermediario, di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- l'acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza della clientela;
- il perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente;
- la promozione e il collocamento di forme di investimento estranee all'offerta dell'intermediario mandante;
- la ricezione da parte del cliente di forme di compenso o di finanziamento;
- la contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale;
- la ricezione o l'utilizzo da parte del consulente dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente;
- l'inosservanza delle procedure interne dell'intermediario mandante;
- la violazione dell'obbligo del monomandato (cfr. grafico 2).

Grafico 2 - Tipologie delle violazioni contestate 2024



In merito alla casistica delle violazioni connotate da maggiore gravità accertate dall'Ufficio Vigilanza Albo, nel 2024 si rileva un aumento dei dati registrati nell'anno precedente per quanto riguarda condotte quali la comunicazione o la trasmissione, al cliente o all'intermediario, di informazioni o documenti non rispondenti al vero, l'acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, il perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente e la contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale (cfr. grafico 3).

Grafico 3 - Tipologie delle violazioni accertate nel 2023 e nel 2024



Con riguardo ai procedimenti istruiti nel corso del 2024, si registrano inoltre i seguenti adempimenti istruttori curati dall'Ufficio Vigilanza Albo:

- n. 2 audizioni personali di soggetti vigilati;
- n. 66 accoglimenti di altrettante istanze di accesso agli atti a procedimenti cautelari e sanzionatori presentate dai soggetti vigilati;
- n. 2 Relazioni tecniche predisposte ai sensi dell'art. 56, comma 2, del RIO dell'OCF.

3.2 Provvedimenti

Nel corso del 2024, per quanto attiene ai poteri di natura cautelare di cui all'art. 7-septies del TUF, l'Ufficio Vigilanza Albo ha determinato l'adozione da parte del Comitato di Vigilanza dell'Organismo di un totale di 31 provvedimenti (*cfr.* tabella *Provvedimenti concernenti i poteri cautelari ex art. 7-septies TUF*).

In particolare, sono state adottate in via d'urgenza n. 14 delibere di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo di 180 giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, in presenza di elementi che hanno fatto presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del Testo Unico della Finanza.

Sono state adottate, altresì, n. 7 delibere di sospensione cautelare a un anno ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e in altrettanti casi il Comitato di

Vigilanza ha disposto l'archiviazione di procedimenti cautelari avviati ai sensi della medesima norma. Tali provvedimenti di sospensione cautelare hanno riguardato fattispecie di assunzione da parte dei soggetti vigilati della qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale.

Infine, con riferimento alla fase *post* decisoria, l'Ufficio Vigilanza Albo ha determinato l'adozione da parte del Comitato di Vigilanza di n. 3 decisioni aventi ad oggetto il riesame, su istanza dell'interessato, di n. 2 provvedimenti cautelari *ex art. 7-septies*, comma 1, del TUF e di n. 1 provvedimento cautelare a un anno, decisioni che hanno confermato i precedenti provvedimenti cautelari assunti.

Provvedimenti concernenti i poteri cautelari <i>ex art. 7-septies</i> del TUF	2024
Delibere di sospensione cautelare <i>ex art. 7-septies</i> , comma 1, del TUF	14
Delibere di sospensione cautelare <i>ex art. 7-septies</i> , comma 2, del TUF	7
Decisioni di non adozione di misura cautelare <i>ex art. 7-septies</i> , comma 2, del TUF	7
Decisioni di non accoglimento di istanze di riesame di delibere di sospensione cautelare <i>ex art. 7-septies</i> , comma 1, del TUF	2
Decisioni di non accoglimento di istanze di riesame di delibere di sospensione cautelare <i>ex art. 7-septies</i> , comma 2, del TUF	1
Totale	31

Nel 2024, l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha determinato l'adozione di provvedimenti nei confronti di n. 126 soggetti vigilati (n. 124 provvedimenti sanzionatori e n. 2 archiviazioni – vedi *infra*).

In particolare, sono stati conclusi n. 116 procedimenti sanzionatori a seguito dei quali sono stati adottati provvedimenti nei confronti di n. 104 Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (CFF), n. 14 Consulenti finanziari autonomi (CFA) e n. 8 Società di consulenza finanziaria (SCF). Tale dato è conseguente alla presenza di n. 4 procedimenti plurisoggettivi, che hanno coinvolto da 2 a 6 soggetti.

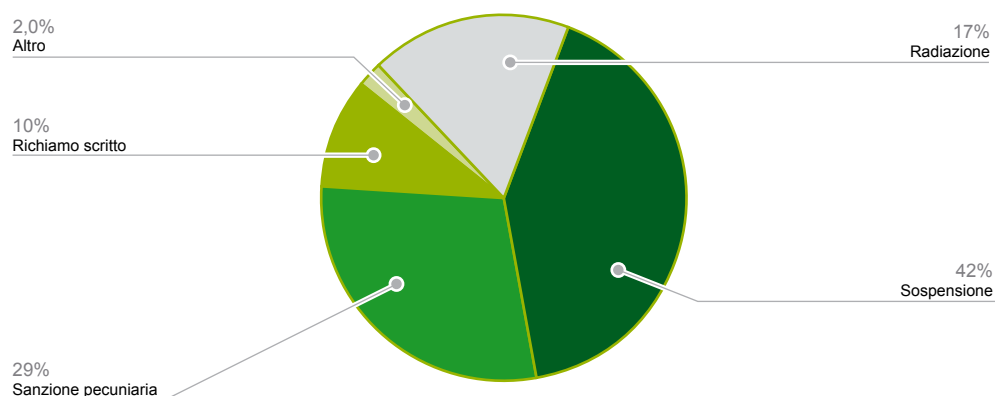
Al riguardo, è opportuno evidenziare che il rilevante numero di procedimenti conclusi nel 2024 risente anche dell'esito delle indagini condotte dall'Organismo su soggetti vigilati indirettamente coinvolti da un accertamento ispettivo Consob che ha determinato n. 21 provvedimenti sanzionatori nei confronti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e consulenti finanziari autonomi.

In generale, l'analisi dei procedimenti conclusi a partire dal trasferimento delle funzioni dalla Consob all'Organismo consente di riscontrare un tendenziale incremento dei provvedimenti sanzionatori complessivamente adottati ex art. 196 del TUF.

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provvedimenti sanzionatori	89 ⁵¹	89	98	107	106	106	124

Analizzando nel dettaglio i provvedimenti adottati nel 2024, risultano deliberate da parte del Comitato di Vigilanza n. 22 radiazioni, n. 53 sospensioni dall'albo per periodi da un minimo di uno a un massimo di quattro mesi, n. 36 sanzioni pecuniarie, n. 13 richiami scritti e n. 2 archiviazioni (cfr. grafico n. 4).

Grafico 4 - Provvedimenti sanzionatori 2024



Sulla base dei dati sopra evidenziati si conferma l'innalzamento dei provvedimenti sanzionatori incidenti sullo *status* dei soggetti iscritti all'albo, già registrato nel corso dello scorso anno – quali radiazioni e sospensioni sanzionatorie ex art. 196 del TUF – pari complessivamente al 60% dei provvedimenti adottati.

Al riguardo, si segnala, inoltre, che n. 11 radiazioni risultano essere state deliberate nell'ambito di procedimenti sanzionatori avviati a seguito dell'adozione di provvedimenti cautelari ex art. 7-septies, comma 1, del TUF.

⁵¹ Di cui, n. 11 provvedimenti sanzionatori risultano essere stati adottati da parte di OCF, nel mese di dicembre 2018, a seguito del trasferimento del potere deliberativo.

L'analisi condotta sui procedimenti conclusi nel corso del 2024 conferma ancora una volta l'ampia partecipazione al procedimento sanzionatorio da parte dei soggetti destinatari delle lettere di contestazione degli addebiti che hanno

conseguentemente ricevuto la Relazione Finale predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai sensi dell'art. 58, comma 1, del RIO, al fine di presentare conclusivamente le proprie controdeduzioni. Analizzando i procedimenti conclusi nel corso del 2024, si è infatti registrata una partecipazione di circa il 75% rispetto al totale.

Con riguardo ai procedimenti istruiti nel corso del 2024, si registrano, inoltre, i seguenti adempimenti istruttori curati dall'Ufficio Sanzioni Amministrative:

- n. 38 audizioni personali (di cui n. 33 svolte in modalità telematica)⁵²;
- n. 67 accoglimenti di altrettante istanze di accesso agli atti⁵³;
- n. 2 richieste di relazione tecnica all'Ufficio Vigilanza Albo, predisposte ai sensi dell'art. 56, comma 2, del Regolamento Interno Generale di Organizzazione e Attività dell'OCF.

Con riguardo, all'attività collegata alla fase "POST – DECISORIA", si segnalano n. 2 istanze di riesame di cui all'art. 61 del RIO, che l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha trattato e gestito al fine di consentire la decisione del Comitato di Vigilanza, intervenuta entro i termini normativamente previsti, che ha confermato il precedente provvedimento sanzionatorio assunto.

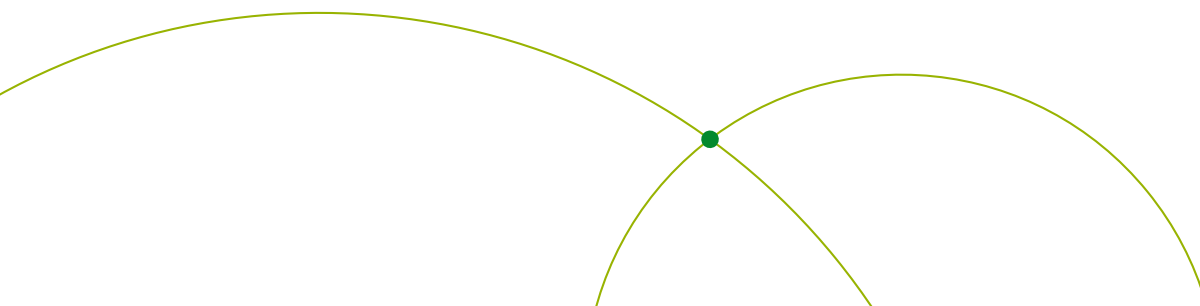
Si segnala, infine, che è pervenuta anche un'istanza di riesame generica, al fine di un eventuale intervento in autotutela, avverso un provvedimento di radiazione dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari che risultava comunque aver già cessato i propri effetti, essendo trascorsi più di cinque anni dalla notifica del provvedimento stesso (intervenuta in data 27 settembre 2019). L'istanza è stata prontamente gestita dall'Ufficio Staff del Direttore Generale a cui ha fatto seguito la decisione del Comitato di Vigilanza che ha ritenuto la stessa non meritevole di accoglimento.

Infine, con riferimento ai procedimenti sanzionatori e cautelari, sono state effettuate complessivamente n. 40 segnalazioni all'Autorità giudiziaria inerenti a fattispecie di possibile rilevanza penale, emerse nel corso delle istruttorie svolte dagli Uffici della vigilanza. Tali segnalazioni hanno riguardato, in particolare, ipotesi di sussistenza di profili di illiceità penale aventi ad oggetto condotte dirette a carpire la buona fede degli investitori e due di queste sono state fatte in riscontro a delle richieste di informazioni della Guardia di Finanza.

Con riferimento al contenzioso dell'Area Vigilanza, nel corso dell'anno 2024 sono pervenuti n. 10 ricorsi.

⁵² In aggiunta, si segnala che quattro audizioni - la cui istanza era stata riscontrata positivamente - non hanno avuto luogo in quanto il consulente ha rinunciato.

⁵³ Nel dato sono comprese eventuali istanze di accesso reiterate da parte di un medesimo consulente nell'ambito di un unico procedimento.



Nel dettaglio, n.7 ricorsi sono stati presentati innanzi alle Corti d'Appello di competenza avverso l'adozione di provvedimenti sanzionatori, di questi in un caso la Corte d'Appello competente ha disposto la riduzione della sanzione applicata mentre in un altro caso è stata disposta la sospensione cautelare del provvedimento sanzionatorio; n. 2 ricorsi sono stati presentati innanzi alla Corte di Cassazione avverso provvedimenti del giudice di merito che hanno respinto la domanda attorea e sono allo stato tutti pendenti.

Inoltre, è stato presentato anche n. 1 ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avverso un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, ad oggi pendente.

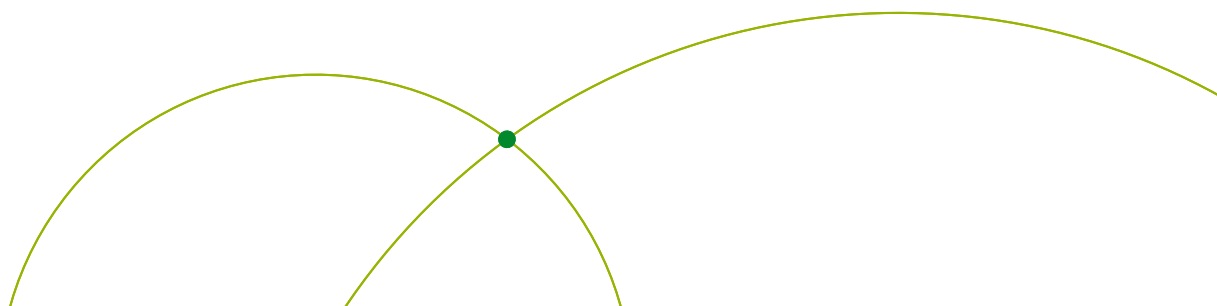
Con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali, nel corso nell'anno sono stati adottati dalle Corti d'Appello di competenza e in relazione a cause incardinate negli anni precedenti:

- n. 6 provvedimenti di merito favorevoli per l'Organismo;
- n. 1 provvedimento che ha disposto la riduzione della sanzione applicata;
- n. 1 provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità del ricorso;
- n. 1 provvedimento che ha accolto il ricorso avversario nel merito, rispetto al quale l'Organismo ha proposto ricorso per Cassazione.

È stato adottato anche un provvedimento favorevole all'Organismo da parte della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso avversario relativo ad un provvedimento del giudice di merito che aveva respinto la domanda attorea.

Inoltre, sono stati adottati dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio un provvedimento dichiarativo dell'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte del ricorrente e un provvedimento che, accogliendo il ricorso avversario, ha disposto l'annullamento della delibera di sospensione cautelare adottata ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF.

Nel corso dell'anno, infine, sono pervenute anche tre pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che hanno dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.



4. La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

I procedimenti condotti dall'Organismo nell'ambito della funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si riferiscono alle iscrizioni all'albo, alle cancellazioni dall'albo e a eventuali procedimenti di riesame dei provvedimenti adottati.

Inoltre, vengono recepite, ed eventualmente valutate, le comunicazioni di variazione degli elementi informativi dei soggetti iscritti previste dall'art. 153 del Regolamento intermediari (es. luogo di conservazione della documentazione, residenza, domicilio, variazioni delle condizioni per la permanenza nell'albo) nonché vengono intrattenuti i rapporti con i soggetti abilitati per le comunicazioni di competenza di cui dall'art. 154 dello stesso Regolamento.⁵⁴

4.1 La sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

4.1.1 Le istruttorie e i provvedimenti

Nel 2024 le domande di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede pervenute sono state n. 2.800.

Ogni domanda di iscrizione è stata oggetto di verifica rispetto ai requisiti previsti dalla decretazione ministeriale. Nel corso dell'istruttoria, ove necessario, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni documentali.

I **provvedimenti di iscrizione all'albo** adottati sono stati n. **2.755** così suddivisi:

- a seguito di superamento della prova valutativa n. **2.168** (78,7%)
- per possesso dei requisiti di professionalità n. **587** (21,3%) di cui n. 210 re-iscrizioni.

Nel corso del 2024, unicamente in n. 1 caso è stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'iscrizione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.

Rispetto al 2023 i provvedimenti di iscrizione sono aumentati (+16,1%). Nel dettaglio, le iscrizioni a seguito di superamento della prova valutativa si incrementano del 23,6% rispetto all'anno precedente e quelle per possesso dei requisiti di professionalità diminuiscono del 5,2%.

⁵⁴ Secondo tale disposizione, da ultimo modificata con delibera n. 22430 del 28 luglio 2022, in vigore dal 16 agosto 2022, i soggetti abilitati comunicano all'Organismo: il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo; i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera c), nonché ogni successiva variazione, secondo le modalità stabilite dall'Organismo; i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente, secondo le modalità stabilite dall'Organismo.

Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - iscrizioni	Anno					Δ%*
	2020	2021	2022	2023	2024	
Superamento della prova valutativa	1.064	2.146	1.653	1.754	2.168	+23,6%
Possesso dei requisiti di professionalità	418	589	525	619	587	-5,2%
Totale	1.482	2.735	2.178	2.373	2.755	+16,1%

* Confronto 2024-2023.

Nella suddivisione dei provvedimenti di iscrizione all'albo per fasce di età, si conferma un ulteriore aumento dell'incidenza degli *under* 30 pur rimanendo al di sotto di quella registrata nel 2021.

Fasce d'età/ composizione percentuale delle iscrizioni	% 2020	% 2021	% 2022	% 2023	% 2024
<30 anni	30,1%	42,3%	27,7%	33,3%	38,5%
30-39 anni	29,1%	25,7%	27,6%	24,0%	23,3%
40-49 anni	24,6%	21,1%	27,2%	23,9%	21,6%
50-65 anni	15,9%	10,6%	17,0%	18,0%	16,3%
>65 anni	0,3%	0,3%	0,5%	0,8%	0,3%
Totale n. iscrizioni all'albo	1.482	2.735	2.178	2.373	2.755

Rispetto alla **distribuzione sul territorio nazionale dei provvedimenti d'iscrizione** si rileva che il 55,4% ha interessato il nord Italia mentre il 44,6% il centro-sud e le isole.

Emerge, infine, che n. 1.897 iscritti nel 2024, pari al 68,9% del totale delle iscrizioni, hanno iniziato ad operare per conto di un soggetto abilitato alla data di redazione del presente documento.⁵⁵

I provvedimenti di cancellazione dall'albo hanno riguardato complessivamente n. **1.874** consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui:

- su domanda dell'interessato n. **1.523**;
- per il mancato pagamento nei termini del “contributo quota annuale Albo” n. **251**;
- per decesso n. **82**;
- per perdita dei requisiti n. **3**;
- per adozione del provvedimento di radiazione dall'albo n. **15**.

⁵⁵ Estrazione dati marzo 2025.

I provvedimenti di cancellazione sono diminuiti del 9,1% rispetto all'anno precedente; in dettaglio, quelli su domanda dell'interessato si sono ridotti del 7% mentre quelli per il mancato pagamento nei termini del contributo quota annuale del 20,1%.

Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede – cancellazioni*	Anno					Δ%**
	2020	2021	2022	2023	2024	
Domanda dell'interessato	1.512	1.432	1.502	1.637	1.523	-7,0%
Mancato pagamento nei termini del contributo quota annuale Albo	1.521	934	890	314	251	-20,1%
Perdita dei requisiti (onorabilità e situazioni impeditive)	14	9	4	3	3	0,0%
Totale	3.047	2.375	2.396	1.954	1.777	-9,1%

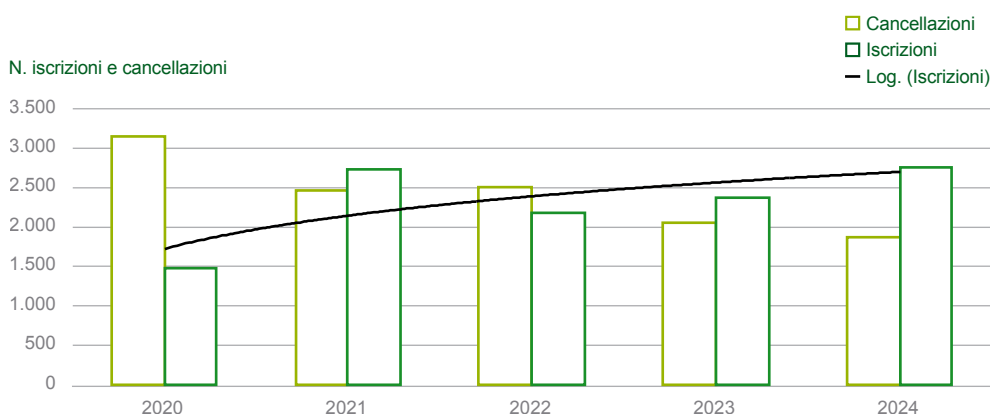
* Sono escluse le cancellazioni per decesso e per adozione del provvedimento di radiazione dall'albo.

** Confronto 2024-2023.

Avuto riguardo alla **distribuzione sul territorio nazionale dei provvedimenti di cancellazione** si rileva che il 60,4% ha interessato il nord Italia mentre il 39,6% il centro-sud e le isole.

Il grafico che segue mostra l'andamento complessivo dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione deliberati dall'Organismo dal 2020 al 2024.

Grafico 5 - Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede – numero di provvedimenti di iscrizione e cancellazione adottati dall'Organismo nel periodo 2020-2024



Con riferimento al contenzioso relativo ai provvedimenti adottati dall'Ufficio Albo Consulenti Finanziari⁵⁶ nel corso dell'anno 2024 è pervenuto n. 1 ricorso, presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avverso

⁵⁶ Dal 6 agosto 2022, l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma è l'unità organizzativa competente per le cancellazioni dall'albo in seguito a sopravvenienza di una situazione impeditiva. Prima di tale data la competenza è stata attribuita all'Ufficio Consulenza Legale.

il provvedimento di non accoglimento del reclamo proposto avverso l'esito negativo della prova valutativa a distanza per l'iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

Nel corso dell'anno è pervenuta anche una pronuncia del TAR Lazio che ha annullato un provvedimento di cancellazione dall'albo per sopravvenuta situazione impeditiva ex art. 2 del DM 472/1998, successivamente impugnata dall'Organismo dinanzi al Consiglio di Stato. Sul punto si è ancora in attesa di pronunciamento.

4.1.2 I controlli

Le verifiche sugli iscritti all'albo hanno come obiettivo quello di garantire il permanere nell'albo dei soli soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione nel pieno rispetto della disciplina vigente e delle esigenze del mercato.

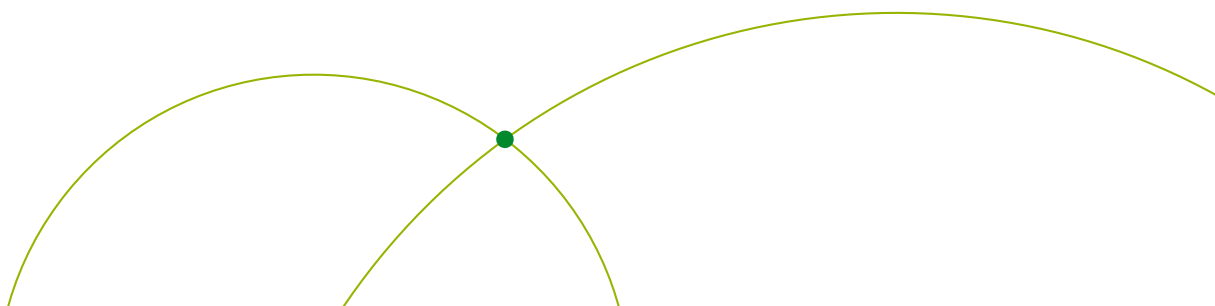
Viene assicurato, inoltre, il continuo aggiornamento dell'albo ai fini dell'applicazione di criteri di trasparenza e di correttezza dei dati a disposizione di tutti i soggetti interessati.

I controlli eseguiti hanno riguardato i requisiti di onorabilità, professionalità e l'assenza di situazioni impeditive per un totale nel 2024 di n. 11.517 verifiche.

I soggetti da sottoporre a controllo sono individuati attraverso parametri predefiniti e regolati internamente. L'Organismo effettua altresì i controlli necessari ogni qual volta riceva una segnalazione o venga a conoscenza di presunte irregolarità commesse da iscritti.

Nel 2024, per quanto riguarda il requisito di onorabilità, sono stati attivati sugli iscritti n. 10.826 controlli.

In base agli esiti, i soggetti vengono inseriti ovvero mantenuti in apposite liste e sottoposti a controlli periodici. Gli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Milano e Roma, in esito a tali controlli, provvedono a comunicare all'Ufficio Vigilanza Albo dell'OCF le informazioni e le circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza e dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari previsti dalla normativa oppure ad avviare eventuali procedimenti di cancellazione dall'albo per perdita dei requisiti.



L'Organismo procede, inoltre, alla verifica a campione del titolo di studio dichiarato in fase di iscrizione dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Nel 2024 tali controlli sono stati attivati su n. 373 soggetti.

Nell'ambito degli ulteriori controlli effettuati dall'Organismo su imprese operanti nel settore finanziario, creditizio e mobiliare destinatarie di provvedimenti di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, sono stati sottoposti a verifica n. 318 soggetti con incarichi di gestione, direzione e controllo; tali controlli sono stati effettuati al fine di verificare se nella composizione degli organi societari vi fossero consulenti finanziari ricadenti nelle situazioni impeditive previste dalla normativa.

4.2 Le sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria⁵⁷

4.2.1 Le istruttorie e i provvedimenti

Sezione dei consulenti finanziari autonomi

Nel 2024 le domande di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari autonomi pervenute sono state n. 187.

Le domande di iscrizione sono state oggetto di verifica rispetto ai requisiti previsti dalla decretazione ministeriale. Nel corso dell'istruttoria, ove necessario, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni documentali.

I **provvedimenti di iscrizione all'albo** adottati sono stati n. **164**, così suddivisi:

- a seguito del superamento della prova valutativa n. **150** (91,5%);
- per possesso dei requisiti di professionalità n. **14** (8,5%) di cui n. 5 re-iscrizioni.

Sezione dei consulenti finanziari autonomi – iscrizioni	Anno				
	2020	2021	2022	2023	2024
Superamento della prova valutativa	67	137	188	131	150
Possesso dei requisiti di professionalità	8	3	6	7	14
Totale	75	140	194	138	164

Nel corso del 2024, in n. 1 caso è stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'iscrizione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

⁵⁷ L'operatività delle sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

I **provvedimenti di cancellazione dall'albo** adottati sono stati n. **67**, di cui:

- su domanda dell'interessato n. **58**;
- per il mancato pagamento nei termini del *contributo quota annuale Albo* n. **1**;
- per perdita dei requisiti n. **7**
- per adozione del provvedimento di radiazione dall'albo n. **1**.

Sezione dei consulenti finanziari autonomi – cancellazioni*	Anno				
	2020	2021	2022	2023	2024
Su domanda dell'interessato	16	17	34	51	58
Mancato pagamento nei termini del <i>contributo quota annuale Albo</i>	0	0	0	1	1
Perdita dei requisiti (organizzativi - patrimoniali)	1	1	13	18	7
Totale	17	18	47	70	66

* Sono escluse le cancellazioni per decesso e per adozione del provvedimento di radiazione dall'albo.

Con riferimento al contenzioso relativo ai provvedimenti di tenuta dell'albo adottati da OCF nell'anno 2024 non sono stati presentati ricorsi giurisdizionali né reclami alla Consob.

Sezione delle società di consulenza finanziaria

Nel 2024 le domande di iscrizione alla sezione delle società di consulenza finanziaria pervenute sono state n. 23.

Ogni domanda di iscrizione è stata oggetto di verifica rispetto ai requisiti previsti dalla decretazione ministeriale. Nel corso dell'istruttoria, ove necessario, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni documentali.

I **provvedimenti di iscrizione all'albo** adottati sono stati n. **19**.

Nel corso del 2024, in n. 1 caso è stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'iscrizione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.

I **provvedimenti di cancellazione** dall'albo adottati sono stati n. **6**, di cui:

- su domanda della parte interessata n. **4**;
- per perdita dei requisiti n. **1**;
- per iscrizione all'albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare n. **1**.

Sezione delle società di consulenza finanziaria – iscrizioni e cancellazioni	Anno				
	2020	2021	2022	2023	2024
Iscrizioni	10	6	17	17	19
Cancellazioni	2	1	1	6	6

Con riferimento al contenzioso relativo ai provvedimenti di tenuta dell'albo adottati dall'Organismo nell'anno 2024 n. 1 reclamo ex art. 144 del Regolamento intermediari avverso un provvedimento di iscrizione all'albo unico dei Consulenti Finanziari è stato proposto e dichiarato manifestatamente infondato dall'Autorità.

4.2.2 I controlli

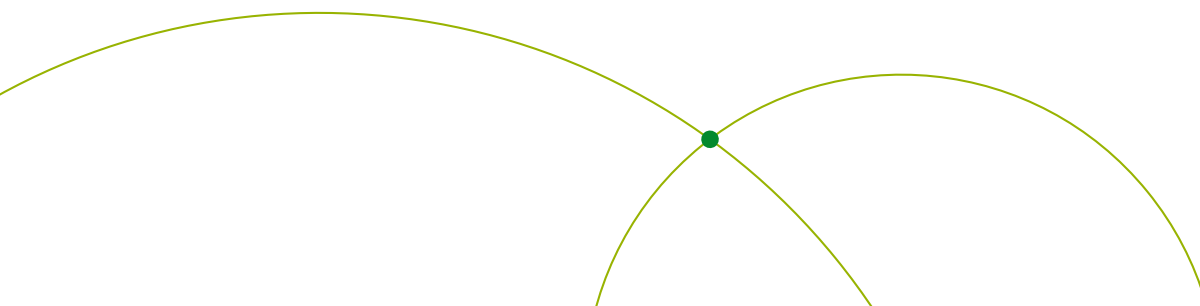
Le verifiche sugli iscritti all'albo hanno come obiettivo quello di garantire il permanere nell'albo dei soli soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione nel pieno rispetto della disciplina vigente e delle esigenze del mercato.

Viene assicurato, inoltre, il continuo aggiornamento dell'albo ai fini dell'applicazione di criteri di trasparenza e di correttezza dei dati a disposizione di tutti i soggetti interessati.

I controlli attivati dagli Uffici Consulenti Finanziari di Milano e Roma sugli iscritti alle sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria hanno avuto ad oggetto i requisiti di onorabilità, professionalità, patrimoniali, organizzativi e l'assenza di situazioni impeditive per un totale nel 2024 di n. 1.795.

In merito alle verifiche dei requisiti di professionalità, il controllo ha coinvolto anche i membri effettivi dei Collegi Sindacali delle società; analogamente il controllo sui requisiti di onorabilità è stato esteso agli esponenti aziendali non iscritti nella sezione dei consulenti finanziari autonomi.

I controlli sulla sussistenza di una situazione impeditiva hanno compreso anche quello sulla mancata emanazione a carico delle società di provvedimenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) D.M. n. 206/2008.



5. La prova valutativa

5.1 I risultati del 2024

Nel 2024 le prove valutative, tenutesi nella modalità “a distanza”, sono state suddivise in cinque sessioni e due appelli mensili, per un totale di dieci appelli nell’anno e cinquantaquattro giornate previste a partire dal mese di febbraio fino a dicembre 2024, con l’esclusione del mese di agosto. È stata indetta altresì una sessione della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI).

Il totale complessivo delle giornate di prove tenutesi nella modalità a distanza è stato di n. 50.

Esiti delle prove valutative a distanza 2024

I partecipanti alle prove valutative a distanza sono stati n. 6.047 a fronte di n. 6.670 domande di iscrizione ricevute (di cui n. 6.644 confermate), con una percentuale di successi pari a circa il 44%. Gli aspiranti consulenti finanziari idonei alla professione sono stati complessivamente n. 2.648.⁵⁸

Sessioni online prove valutative 2024	N. domande	N. rifiutati	N. iscritti confermati
I Sessione	1.087	4	1.083
I Sessione Agenti Assicurativi	14	/	14
II Sessione	1.095	1	1.094
III Sessione	1.550	8	1.542
IV Sessione	1.366	7	1.359
V Sessione	1.558	6	1.552
Totale	6.670	26	6.644

Sessioni online prove valutative 2024	N. iscritti confermati	N. presenti	% presenti	N. idonei	% idonei
I Sessione	1.083	998	92,2%	478	47,9%
I Sessione Agenti Assicurativi	14	9	64,3%	1	11,1%
II Sessione	1.094	1.008	92,1%	470	46,6%
III Sessione	1.542	1.393	90,3%	610	43,8%
IV Sessione	1.359	1.224	90,1%	518	42,3%
V Sessione	1.552	1.415	91,2%	571	40,4%
Totale	6.644	6.047	91,0%	2.648	43,8%

⁵⁸ Si veda l'Appendice per l'andamento storico delle prove valutative OCF.

Il numero delle domande di iscrizione è aumentato del 13,1% rispetto al 2023.

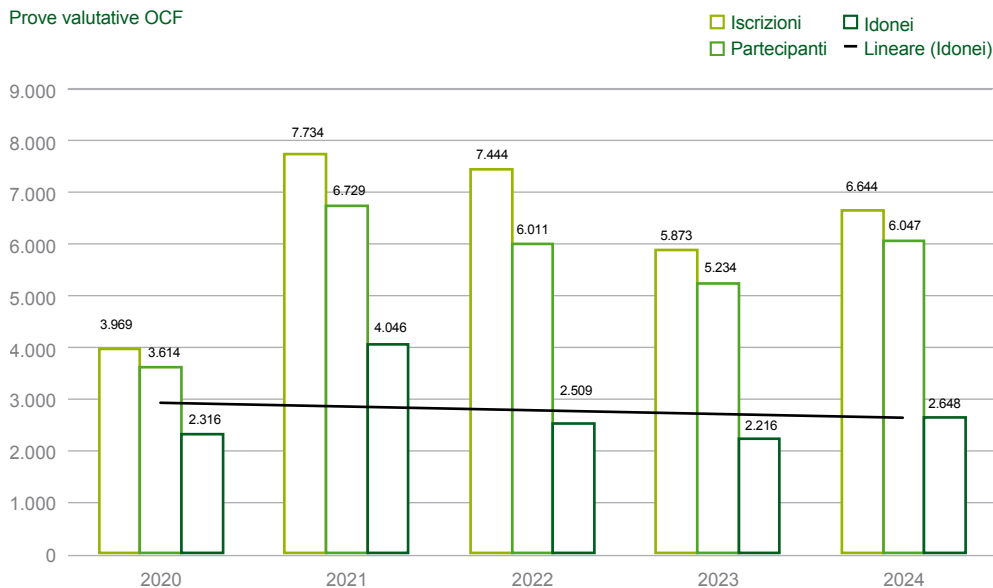
Al netto delle domande presentate dai soggetti che hanno ripetuto l'esame in più sessioni, le iscrizioni sono state n. 4.537 (n. 4.294 nel 2023) e alle prove hanno preso parte n. 4.196 candidati (n. 3.858 nel 2023).

Per quanto attiene la percentuale di effettiva partecipazione (rispetto al numero di domande presentate), questa si assesta al 91%, in aumento rispetto al 2023 (pari all'89,1%).

Analizzando l'affluenza alle singole sessioni di prova, la quinta, svoltasi nei mesi di novembre e dicembre, si conferma come lo scorso anno quella con il maggior numero di partecipanti, pari a n. 1.415. A poca distanza, segue la terza sessione di giugno e luglio.

Grafico 6 - Andamento delle prove valutative dal 2020 al 2024

Prove valutative OCF



Il voto medio complessivo dei partecipanti è stato pari a 74,9/100, quasi un punto in più rispetto all'anno precedente (74/100).

Il voto medio conseguito dai candidati risultati idonei è stato 88,1/100, in leggero aumento rispetto al 2023 (87,9/100). Si ricorda che per il superamento della prova valutativa è necessario conseguire un punteggio minimo pari a 80/100.

I quesiti utilizzati per le prove sono periodicamente oggetto di accurate analisi al fine di verificarne la difficoltà empirica. Dalla tabella che segue risulta che nel 2024 le “Risposte errate”, in funzione dell’argomento, hanno mediamente un’oscillazione compresa tra il 22% e il 26% circa (nel 2023 tra il 23% e il 27%).

La materia più complessa per i candidati partecipanti alle prove nel 2024, come nel 2023, risulta essere “Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale”.

Con riferimento alle prove dedicate agli agenti assicurativi iscritti alla lettera A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) previste dal Regolamento intermediari⁵⁹, sono stati esclusi i contenuti già previsti nella prova di iscrizione al RUI, eliminando dall’esame n. 6 quesiti e dal *database* le domande relative alla materia di “Nozioni di diritto previdenziale ed assicurativo”. La prova dedicata risulta composta quindi da 54 quesiti complessivi, rispetto ai 60 della prova unica.

Descrizione	Numero di domande somministrate nel 2024	% per materia	% risposte corrette	% risposte errate
Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari	145.128	40%	74,4%	25,6%
Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale	114.893	32%	73,7%	26,3%
Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo	36.228	10%	74,6%	25,4%
Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario	36.282	10%	78,4%	21,6%
Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale	30.235	8%	77,5%	22,5%
Totale	362.766			

5.2 Le caratteristiche dei candidati alla prova valutativa

⁵⁹ Art. 150 del nuovo Regolamento intermediari n. 20307 in vigore dal 20 febbraio 2018.

Al fine di comporre un quadro completo dei candidati iscritti alle prove valutative nel 2024, si fornisce il dettaglio sull’età e sul titolo di studio.

L'età⁶⁰ media degli iscritti alle prove, come nel 2023, è di quasi 34 anni. La fascia degli *under 30* risulta essere ancora la più numerosa.

Fascia d'età candidati iscritti alle prove	2020%	2021%	2022%	2023%	2024%
<30 anni	32,4%	34,0%	34,0%	41,2%	42,7%
30-39 anni	38,4%	35,0%	32,3%	31,0%	30,3%
40-49 anni	22,1%	23,4%	24,1%	20,2%	19,6%
50-65 anni	7,0%	7,5%	9,6%	7,5%	7,3%
>65 anni	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%

Per quanto riguarda il titolo di studio⁶¹ posseduto dai candidati, oltre la metà delle domande di iscrizione alla prova valutativa è stata presentata da candidati in possesso di laurea o diploma di laurea (63,7%). Il dato conferma una tendenza già rilevata negli anni precedenti a partire dal 2016.

Se si analizza la composizione dei candidati per fasce di età e titolo di studio, si rileva che nel 2024 gli aspiranti fino a 50 anni sono prevalentemente in possesso di laurea (65,1%), mentre per gli over 50 si registra una leggera prevalenza del titolo di diploma (52,9%).

Fascia di età	Titolo di studio	% Iscritti alle prove 2024
<30 anni	DIPLOMA	34,8%
	LAUREA	65,2%
30-39 anni	DIPLOMA	30,6%
	LAUREA	69,4%
40-49 anni	DIPLOMA	42,2%
	LAUREA	57,8%
50-65 anni	DIPLOMA	53,5%
	LAUREA	46,5%
>65 anni	DIPLOMA	30,8%
	LAUREA	69,2%
Totale	DIPLOMA	36,3%
	LAUREA	63,7%

La selettività della prova ai fini dell'accesso alla professione di consulente finanziario è dimostrata anche dalla percentuale dei successi ottenuta dai candidati laureati: il 49% dei partecipanti laureati è risultato idoneo, rispetto al 34,5% dei partecipanti in possesso di un diploma di scuola media superiore.

⁶⁰ Nota metodologica: dal 2022 l'età dei candidati alle prove viene calcolata prendendo a riferimento il 31 dicembre di ogni anno, senza considerare le domande in più eventualmente pervenute nell'anno da parte dello stesso soggetto.

⁶¹ Nota metodologica: sono esclusi dal conteggio gli altri titoli esteri equipollenti, inferiori all'1% del totale delle domande di iscrizione pervenute.

Il 70,2% (n. 1.859) dei candidati risultati idonei nel 2024 si è iscritto all'albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e di questi il 55,5% (n. 1.032) ha ottenuto un mandato da parte di un intermediario autorizzato.

Il 2,6% degli idonei (n. 69) si è iscritto alla sezione dei consulenti finanziari autonomi e di questi il 59,4% (n. 41) opera per conto di una società di consulenza finanziaria, il 37,7% (n. 26) opera in proprio, n. 2 soggetti operano sia in proprio sia per conto di una società di consulenza finanziaria.⁶²

N. idonei 2024: 2.648, di cui iscritti alla sezione dei:

CF abilitati all'offerta fuori sede n. 1.859 (70,2%)	<i>CF abilitati all'offerta fuori sede con mandato n. 1.032</i>	CF autonomi n. 69 (2,6%)	<i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria n. 41</i>	<i>CF autonomi operanti in proprio n. 26</i>	<i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria e in proprio n. 2</i>
---	---	---	--	--	--

Focalizzando l'attenzione sui neo-consulenti *under 30*, sono risultati idonei n. 1.248 giovani, di cui l'80,7% (n. 1.007) risulta iscritto all'albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e di questi il 50,7% (n. 511) ha sottoscritto un mandato ad operare.

L'1,8% degli idonei *under 30* (n. 22) si è iscritto alla sezione dei consulenti finanziari autonomi e di questi n. 17 operano per conto di una società di consulenza finanziaria, n. 4 operano in proprio e n. 1 opera sia per conto di una società di consulenza finanziaria sia in proprio.

N. idonei *under 30* 2024: 1.248, di cui iscritti alla sezione dei:

CF abilitati all'offerta fuori sede n. 1.007 (80,7%)	<i>CF abilitati all'offerta fuori sede con mandato n. 511</i>	CF autonomi n. 22 (1,8%)	<i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria n. 17</i>	<i>CF autonomi operanti in proprio n. 4</i>	<i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria e in proprio n. 1</i>
---	---	---	--	---	--

⁶² Estrazione dati marzo 2025.

6. L'analisi del settore

Nel 2024 i consulenti finanziari hanno continuato a svolgere la loro funzione di supporto e di riferimento nelle scelte di investimento, gestendo in un contesto globale di incertezze e tensioni geopolitiche l'emotività e i timori dei propri clienti.

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Al 31 dicembre 2024 la raccolta netta complessiva realizzata dalle reti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è pari a 51,6 miliardi di euro che rappresenta il secondo risultato migliore di sempre con un aumento del 17,9% rispetto al 2023.⁶³ Le dinamiche di crescita degli ultimi cinque anni sono state caratterizzate da un volume medio di circa 48,2 miliardi di euro.

Il patrimonio complessivo rappresentativo dei prodotti finanziari e dei servizi d'investimento distribuiti dalle imprese aderenti ad Assoreti è stato pari a 909,1 miliardi di euro, con un incremento del 15,8% rispetto all'anno precedente.

Nei primi quattro mesi del 2025, i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, pari a circa 20,7 miliardi di euro da inizio anno, in aumento di circa il 43,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (14,4 miliardi di euro).⁶⁴

Con riferimento ai dati dell'albo⁶⁵, i risultati del 2024 confermano un andamento positivo in linea con l'anno precedente. In particolare, i provvedimenti di iscrizione sono aumentati e le cancellazioni sono diminuite, con un incremento del numero complessivo degli iscritti alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Il numero degli iscritti alla sezione al 31 dicembre 2024 è pari a 52.779, corrispondente all'1,7% in più rispetto al 2023.

Grafico 7 - Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo dal 2004 al 2024



⁶³ A fine 2024, i clienti, pari a 5,2 milioni, sono anch'essi in aumento rispetto al 2023 quando erano quasi 4,9 milioni. Fonte: Relazione annuale Assoreti.

⁶⁴ Fonte: Assoreti – Comunicato Stampa. Dati di Raccolta – aprile 2025.

⁶⁵ Per approfondimenti si vedano il capitolo seguente, che descrive le caratteristiche e la distribuzione degli iscritti all'albo, e il capitolo 5 sui risultati delle prove valutative.

L'aumento dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ha interessato sia il genere maschile sia quello femminile.

Le donne rappresentano il 23,1% del totale (erano pari al 22,8% nel 2023). Nel paragrafo 6.2 si dà conto, in dettaglio, degli andamenti principali registrati rispetto alla popolazione femminile.

Dal punto di vista qualitativo, si evidenziano i seguenti elementi.

Il processo di consolidamento della categoria, già in atto negli anni precedenti, è proseguito anche nel 2024 come peraltro l'opera di razionalizzazione portata avanti dagli intermediari.

Se si analizzano i provvedimenti di cancellazione su domanda dell'interessato adottati nel corso dell'anno (n. 1.523), si rileva che circa il 57,8% si riferisce essenzialmente a consulenti finanziari inattivi ma con almeno un'esperienza lavorativa precedente; il 17,7% non ha mai avuto un mandato da parte di un intermediario autorizzato; il restante 24,5% dei provvedimenti riguarda consulenti finanziari che risultavano in attività alla fine dell'anno precedente.

Con riferimento alle dinamiche di crescita della professione, nel 2024 si riscontra un aumento relativamente all'attivazione di nuovi mandati da parte degli intermediari autorizzati (+28,8%). Inoltre, anche nel 2024 la maggioranza dei nuovi mandati, pari a circa il 66,9%, si riferisce a consulenti finanziari con contratto di agenzia⁶⁶ mentre la restante parte a consulenti finanziari dipendenti.

⁶⁶ Il dato include i rapporti di mandato. Si veda il par. 7.1 per il dettaglio dei rapporti aperti dagli intermediari autorizzati con i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel 2024.

⁶⁷ Le figure professionali iscritte alle sezioni dell'albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria svolgono l'attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti in conformità con le disposizioni contenute negli articoli 18-bis e 18-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

Infine, l'età media degli iscritti aumenta rispetto all'anno precedente ma continua a rimanere sotto la soglia dei 52 anni.

In particolare, continuano ad aumentare ancora sia i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede *over* 50, che costituiscono il 64,8% di tutta la popolazione, sia i consulenti finanziari *under* 40 e, nello specifico, quelli che non superano i 30 anni raggiungono il 5,1% del totale.

I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria⁶⁷

L'operatività delle sezioni dell'albo unico relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

Nel panorama odierno le figure professionali dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria assumono un ruolo sempre più rilevante

nel supportare le scelte di investimento delle famiglie e delle società, vedendo progressivamente aumentare le masse gestite e il numero di clienti.⁶⁸

Nel corso del 2024 sono pervenute n. 210 domande di iscrizione (di cui n. 187 da parte di persone fisiche e n. 23 da parte di persone giuridiche).

Al 31 dicembre 2024 risultano iscritti n. 741 consulenti finanziari autonomi e n. 89 società di consulenza finanziaria, in aumento quindi rispetto al 2023 (quando erano rispettivamente n. 644 e n. 76) e secondo una tendenza in crescita a partire dall'anno di avvio dell'operatività della sezione.

In relazione a tali sviluppi, l'Organismo continua la raccolta dei dati utili all'elaborazione di una serie storica comportamentale delle nuove figure professionali dell'albo i cui elementi distintivi si stanno sempre più definendo nel corso degli anni.

6.1 Le attività dei primi mesi del 2025

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

I primi quattro mesi del 2025 sembrano confermare i *trend* del 2024.

Ad aprile 2025 i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo risultano essere n. 53.158 – di cui attivi, cioè con mandato, n. 36.924 (69,5%) – pari all'1,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2024.⁶⁹

I provvedimenti di iscrizione adottati sono pari a n. 901. Il 79,5% delle iscrizioni si riferisce a consulenti che sono risultati idonei alla prova valutativa, il 14,3% è relativo a iscrizioni per possesso dei requisiti di professionalità e il 6,2% è costituito da re-iscrizioni.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, le iscrizioni sono leggermente aumentate (erano n. 885). Il saldo tra le iscrizioni e le cancellazioni è positivo (+384).⁷⁰

Con riguardo al contenzioso, in relazione ad un ricorso proposto innanzi alla Corte d'Appello avverso un provvedimento di diniego di iscrizione all'albo, a gennaio 2025, è stata comunicata all'Organismo la sentenza con cui la Corte ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

⁶⁸ Tale aumento è ricavato dall'elaborazione dei valori comunicati dagli stessi consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria in ragione degli obblighi informativi richiesti con comunicazioni OCF n. 0016420/21 e n. 0016413/21 del 3 marzo 2021, ai sensi dell'art. 31, comma 7, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

⁶⁹ Estrazione dati OCF del 28 aprile 2025.

⁷⁰ Dati OCF al 14 aprile 2025.

Nel mese di marzo del 2025, inoltre, sono intervenute due pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che hanno, rispettivamente, dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente che aveva impugnato un provvedimento di cancellazione dall'albo per sopravvenuta situazione impeditiva e respinto nel merito il ricorso proposto avverso la medesima tipologia di provvedimento.

I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria

Per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, le tendenze dei primi quattro mesi del 2025 sembrano porsi in continuità rispetto all'anno precedente.

Ad aprile 2025 i soggetti iscritti all'albo nelle rispettive sezioni sono complessivamente n. 778 consulenti finanziari autonomi e n. 94 società di consulenza finanziaria, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

N. 347 consulenti finanziari autonomi operano in proprio, n. 419 operano per conto di società di consulenza finanziaria⁷¹ e n. 8 operano sia in proprio sia per conto di società di consulenza finanziaria.

I provvedimenti di iscrizione adottati dall'inizio dell'anno sono pari a n. 60, di cui n. 55 si riferiscono a consulenti finanziari autonomi e n. 5 a società di consulenza finanziaria.⁷²

Nello stesso periodo dell'anno precedente le iscrizioni erano state n. 47, rispettivamente n. 43 relative a persone fisiche e n. 4 relative a persone giuridiche.

Le prove valutative OCF

L'erogazione delle prove valutative prosegue nel 2025 nella modalità "a distanza".⁷³

Le domande di iscrizione alla prova pervenute alla fine del mese di aprile 2025, pari a n. 3.584, sono in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (n. 2.723). Le richieste ricevute già includono prenotazioni fino alle tornate previste nel mese di dicembre.

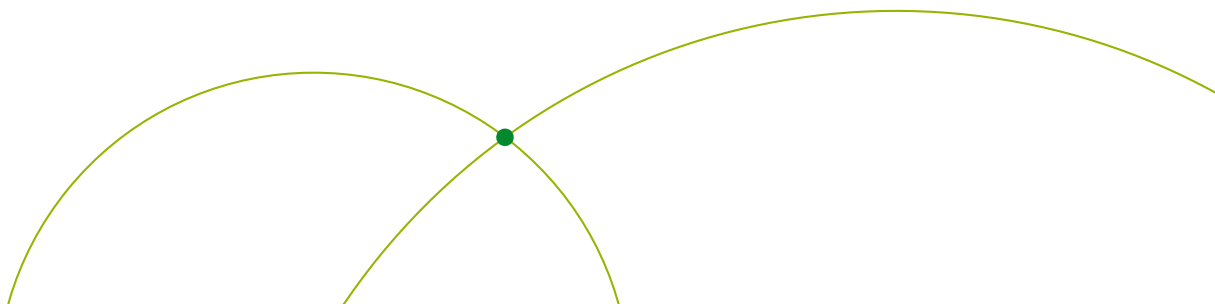
I giovani *under* 30 sono pari al 44,5% del totale, percentuale che si pone al di sopra rispetto a quella rilevata alla fine dell'anno precedente (42,7%).

I candidati che hanno partecipato alle prove da febbraio ad aprile sono stati n. 1.950, di cui idonei n. 898, pari al 46% del totale.

⁷¹ Tale numero non include n. 4 soggetti che alla data di riferimento sono impossibilitati ad operare in quanto risultati temporaneamente non in possesso dei requisiti previsti.

⁷² Dati OCF al 14 aprile 2025.

⁷³ Si vedano i capitoli 5 e 8 per la descrizione delle prove valutative 2024.



La funzione di vigilanza sugli iscritti

Nel primo quadrimestre dell'anno 2025 l'Organismo ha aperto complessivamente n. 265 procedimenti di vigilanza. In esito all'attività istruttoria sono stati avviati procedimenti sanzionatori ex art. 196 del TUF nei confronti di n. 39 soggetti vigilati.

Con riferimento alle misure di natura cautelare ex art. 7-*septies* del TUF adottate dal Comitato di Vigilanza, nel medesimo periodo l'Organismo ha assunto complessivamente n. 11 provvedimenti.

In particolare, per quanto concerne la sospensione cautelare a un anno ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, sono stati deliberati n. 2 provvedimenti di adozione della misura cautelare e un provvedimento di archiviazione del relativo procedimento nonché una decisione di non accoglimento di un'istanza di riesame di un provvedimento. Inoltre, l'Organismo ha adottato in via d'urgenza n. 7 provvedimenti di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività per un periodo di 180 giorni ex art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

Con riguardo, invece, ai provvedimenti sanzionatori deliberati dal Comitato di Vigilanza dell'Organismo, si registrano n. 39 provvedimenti adottati nei confronti di soggetti vigilati. In particolare, n. 14 provvedimenti di radiazione, n. 14 provvedimenti di sospensione dall'albo per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di quattro mesi, n. 8 provvedimenti di sanzione pecuniaria, n. 2 provvedimenti di richiamo scritto e un'archiviazione.

L'analisi dei procedimenti conclusi nel primo quadrimestre del 2025 conferma, ancora una volta, la diffusa partecipazione al procedimento sanzionatorio da parte dei soggetti destinatari delle lettere di contestazione degli addebiti.

Con riguardo al contenzioso dell'Area Vigilanza, nei primi mesi del 2025 l'Organismo ha ricevuto n. 3 ricorsi avverso altrettanti provvedimenti sanzionatori di radiazione all'albo. In un caso la Corte d'Appello competente ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare proposta dal ricorrente.

Si sono chiusi positivamente per l'Organismo n. 2 procedimenti instaurati a seguito della proposizione dei relativi ricorsi, e in un caso è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento sanzionatorio impugnato. Mentre si sono chiusi negativamente un procedimento relativo all'impugnazione

di un provvedimento di sospensione sanzionatoria adottata ai sensi dell'art 196, comma 1, lettera c), del TUF, e un procedimento relativo ad un provvedimento sanzionatorio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha cassato senza rinvio la sentenza di merito.

Inoltre, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse di un ricorso proposto avverso un provvedimento di sospensione cautelare ex art. 7-*septies* comma 2, del TUF.

Si segnala, infine, anche l'intervenuta favorevole pronuncia del Consiglio di Stato che, in accoglimento del ricorso proposto dall'Organismo e in riforma della sentenza di impugnata, ha respinto il ricorso di primo grado avverso un provvedimento di sospensione cautelare ex art. 7-*septies*, comma 2 del TUF.

6.2 La presenza delle donne nella professione

Le donne al 31 dicembre 2024 costituiscono:

Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Il 23,1% (n. 12.202) degli iscritti

Il 29,6% (n. 816) dei provvedimenti di iscrizione all'albo

Il 31,1% (n. 534) dei mandati sottoscritti con i neoiscritti nel 2024*

* Il 58,8% dei mandati a CF abilitate all'offerta fuori sede iscritte nel 2024 si riferisce a CF agenti/mandatari

Sezione dei consulenti finanziari autonomi

Il 7,7% (n. 57) degli iscritti

Il 4,3% (n. 7) dei provvedimenti di iscrizione all'albo

Prove valutative

Il 33,5% (n. 1.520) dei candidati iscritti alle prove valutative

Il 31,6% (n. 838) degli idonei

Sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Nel 2024 le donne iscritte nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'albo unico sono n. 12.202, in aumento del 3,3% rispetto al 2023.

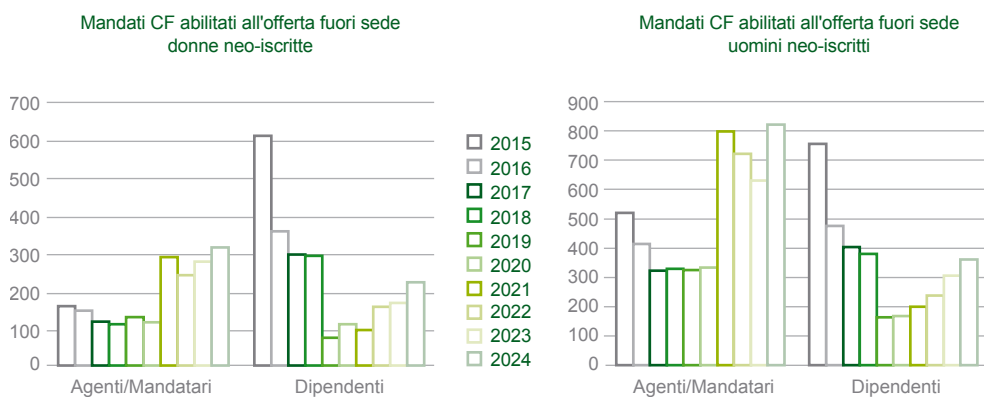
I provvedimenti di iscrizione sono stati n. 816, pari al 29,6% del totale, in aumento rispetto all'anno precedente del 6,7%. A fine anno il saldo rispetto alle cancellazioni risulta positivo con circa 400 consulenti donne in più.

Le consulenti finanziarie abilitate all'offerta fuori sede costituiscono il 23,1% della popolazione totale degli iscritti alla sezione (erano il 22,8% nel 2023). La percentuale è analoga a quella delle consulenti donne con mandato rispetto al totale dei consulenti finanziari in attività.

I mandati sottoscritti dalle consulenti finanziarie abilitate all'offerta fuori sede iscritte nell'anno sono stati n. 534 (pari al 31,1% del totale).⁷⁴ Il 58,8% dei rapporti si riferisce a professionisti agenti. Dopo il picco registrato nel 2014⁷⁵, il dato di crescita è stato in flessione fino al 2019, per poi tornare ad aumentare dal 2020. Rispetto al 2023 (erano n. 442) il numero dei rapporti aperti si è ancora incrementato del 20,8%.⁷⁶

Un incremento della crescita rispetto all'anno precedente è osservabile anche con riferimento ai rapporti aperti dai consulenti neoiscritti di genere maschile.

Grafico 8 - Mandati con consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, donne e uomini neo-iscritti nel periodo 2015-2024 – distribuzione per tipologia di rapporto



⁷⁴ Estrazione dati OCF marzo 2025.

⁷⁵ Si vedano le Relazioni Annuali degli anni precedenti.

⁷⁶ Se si contano anche i rapporti aperti nel 2024 da consulenti iscritte prima del 2024 che non avevano mai avuto un rapporto, questi arrivano complessivamente a n. 834, pari al 38,8% in più rispetto al 2023 (erano n. 601).

Ad aprile 2025 le consulenti finanziarie abilitate all'offerta fuori sede risultano essere pari a n. 12.367, pari al 23,3% del totale della popolazione iscritta alla sezione.

I provvedimenti di iscrizione nei primi 4 mesi sono stati n. 263 (erano n. 259 nel primo quadrimestre 2024).

Sezione consulenti finanziari autonomi⁷⁷

Al 31 dicembre 2024 le donne iscritte alla sezione dei consulenti finanziari autonomi sono n. 57 e costituiscono il 7,7% del totale degli iscritti alla sezione. Nel 2023 erano n. 52 (pari all'8,1%).

Consulenti finanziari autonomi	2020	2021	2022	2023	2024
Donne	28	39	49	52	57
Uomini	278	389	526	592	684
Totale	306	428	575	644	741

Ad aprile 2025 le consulenti finanziarie autonome iscritte nella relativa sezione dell'albo sono n. 58 di cui n. 13 operanti in proprio e n. 45 operanti per conto di società di consulenza finanziaria.

Sono stati assunti n. 2 provvedimenti di iscrizione nei primi quattro mesi (era n. 1 ad aprile 2024).

Le prove valutative

Con riferimento alle prove valutative, il numero complessivo di candidate appartenenti al genere femminile è pari a 1.520 (33,5% del totale) e corrisponde all'1,2% in meno rispetto al 2023 (quando erano 1.539).

Nel 2024 le donne che hanno superato la prova (n. 838) sono pari al 31,6% del totale degli idonei (erano n. 749, pari al 33,8% nel 2023).⁷⁸

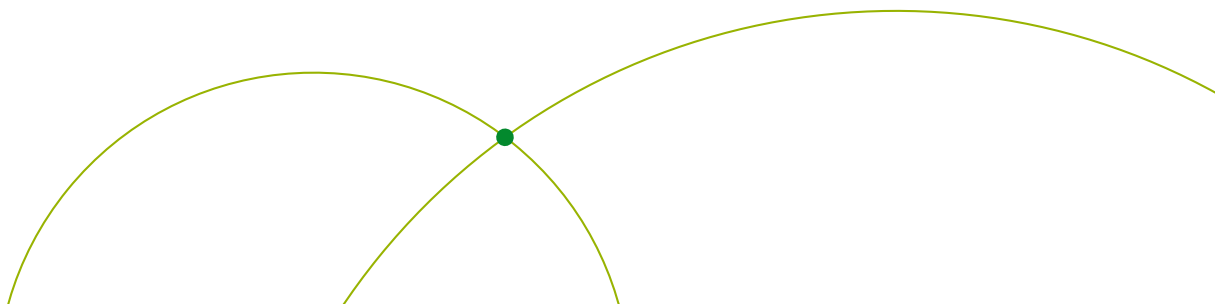
Con riferimento alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, si rileva che il 67,9% (n. 569) delle candidate idonee nel 2024 si sono iscritte all'albo e di queste il 53,6% (n. 305) ha un rapporto aperto con un intermediario.

⁷⁷ L'operatività delle sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria è stata avviata il 1° dicembre 2018.

⁷⁸ Si veda anche l'Appendice della presente Relazione per i dati storici relativi alla presenza delle donne nell'albo alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

⁷⁹ Estrazione dati OCF marzo 2025.

Le candidate risultate idonee nel 2024 che si sono iscritte all'albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi sono state n. 5. Entrambe risultano operare per conto di società di consulenza finanziaria.⁷⁹



Genere	2023						2024					
	Iscritti* alle prove 2023		CF abilitati all'offerta fuori sede 2023		CF autonomi 2023		Iscritti* alle prove 2024		CF abilitati all'offerta fuori sede 2024		CF autonomi 2024	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
F	1.539	36%	11.808	23%	52	8%	1.520	34%	12.202	23%	57	8%
M	2.755	64%	40.090	77%	592	92%	3.017	66%	40.577	77%	684	92%
Totali	4.294		51.898		644		4.537		52.779		741	

* Dato al netto delle domande, successive alla prima, presentate dai soggetti che hanno ripetuto l'esame in più sessioni nel corso

Le domande pervenute complessivamente da candidate consulenti alla fine del mese di aprile 2025 sono n. 1.200, pari al 33,5% del totale, percentuale che si avvicina a quella registrata nello stesso periodo dell'anno precedente pari a circa il 35%.

7. La composizione dell'albo: caratteristiche e distribuzione degli iscritti

7.1 I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

I numeri della sezione – sintesi al 31 dicembre 2024

- N. 52.779 i CF abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo: n. 12.202 donne (23,1%) e n. 40.577 uomini (76,9%)
- N. 36.386 i CF abilitati all'offerta fuori sede che esercitano effettivamente la professione operando per soggetti abilitati (banche, sim, sgr)
- N. 2.755 i nuovi iscritti
- N. 1.874 i cancellati
- Il 64,8% degli iscritti all'albo ha almeno 50 anni, il 19,7% ha tra 40 e 50 anni, il 10,3% ha tra 30 e 40 anni, il 5,1% ha meno di 30 anni
- Il 60% degli iscritti all'albo si concentra nelle regioni del nord, il restante 40% nel centro, sud e isole

Anno	N. CF abilitati all'offerta fuori sede	Variazione % rispetto all'anno precedente
2020	51.630	-3,1%
2021	51.900	+0,5%
2022	51.575	- 0,6%
2023	51.898	+ 0,6%
2024	52.779	+1,7%

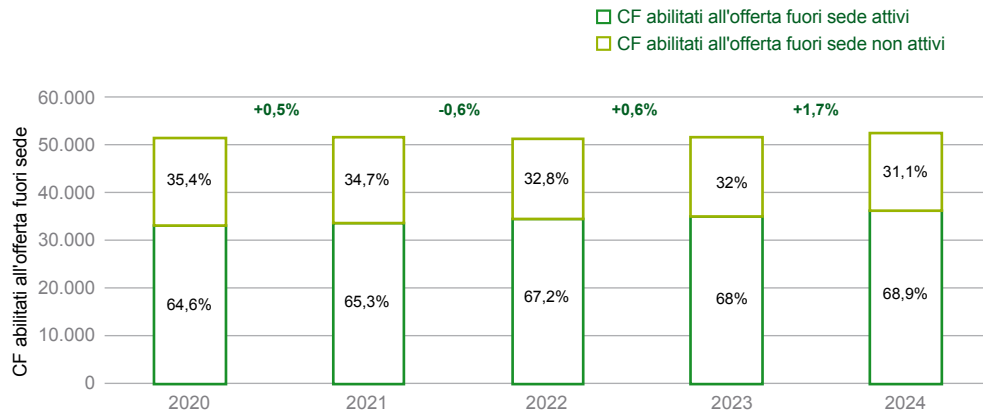
Al 31 dicembre 2024 il **numero degli iscritti alla sezione** dell'albo è pari a **52.779**, di cui attivi (con mandato) 36.386 (68,9%) e non attivi (senza mandato) 16.393 (31,1%) (cfr. grafico 9).

La popolazione degli iscritti è aumentata rispetto al 2023 dell'1,7%, tenuto conto delle iscrizioni (n. 2.755) e delle cancellazioni (n. 1.874) deliberate in corso d'anno.⁸⁰

I consulenti abilitati all'offerta fuori sede attivi sono aumentati del 3,2% rispetto al 2023 (erano n. 35.265) mentre quelli non attivi sono diminuiti dell'1,4% (erano n. 16.633).

⁸⁰ Il dettaglio dei provvedimenti adottati nel corso del 2024 è descritto nel capitolo 4.

Grafico 9 - Analisi della sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dal 2020 al 2024



Nel nord Italia si concentra⁸¹ la maggior parte degli iscritti, con una percentuale pari al 60%. In Lombardia si registra inoltre la più alta presenza di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, pari al 23,1% del totale della popolazione. Il restante 40% degli iscritti si osserva nel centro-sud e nelle isole.

Rispetto al 2023, la distribuzione degli iscritti è rimasta pressoché stabile con una crescita leggermente più accentuata al centro-sud e nelle isole.



	CF abilitati all'offerta fuori sede %	Di cui CF abilitati all'offerta fuori sede attivi %	Di cui CF abilitati all'offerta fuori sede non attivi %
Nord	60%	69%	31%
Centro, sud e isole	40%	68,9%	31,1%
Totale	52.779	36.386	16.393

⁸¹ Nota metodologica: a partire dal 2022 la distribuzione geografica degli iscritti all'albo viene rappresentata con riferimento al domicilio eletto dal consulente finanziario iscritto alla sezione in linea con il dettato normativo (art. 146 comma 2, lett. c) e art. 153 comma 1, lett. b) Regolamento intermediari Consob). Il dato a livello italiano include i CF abilitati all'offerta fuori sede aventi domicilio eletto in altri Stati all'interno del territorio italiano e ricondotti all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di competenza.

Con riferimento all'età degli iscritti, continuano ad incrementarsi tutte le fasce d'età ad eccezione di quella centrale tra i 40 e i 50 anni non ancora compiuti che, al contrario, diminuisce ancora (cfr. la tabella seguente).

Fasce di età	2020	2021	2022	2023	2024	Δ%*	
<30 anni	1.037	1.642	1.813	2.128	2.714	27,5%	▲
30-39 anni	4.784	4.962	5.032	5.183	5.447	5,1%	▲
40-49 anni	14.056	12.888	11.847	11.069	10.419	-5,9%	▼
50-65 anni	28.165	28.633	28.851	29.186	29.541	1,2%	▲
>65 anni	3.588	3.775	4.032	4.332	4.658	7,5%	▲
Totale CF abilitati all'offerta fuori sede	51.630	51.900	51.575	51.898	52.779	1,7%	▲

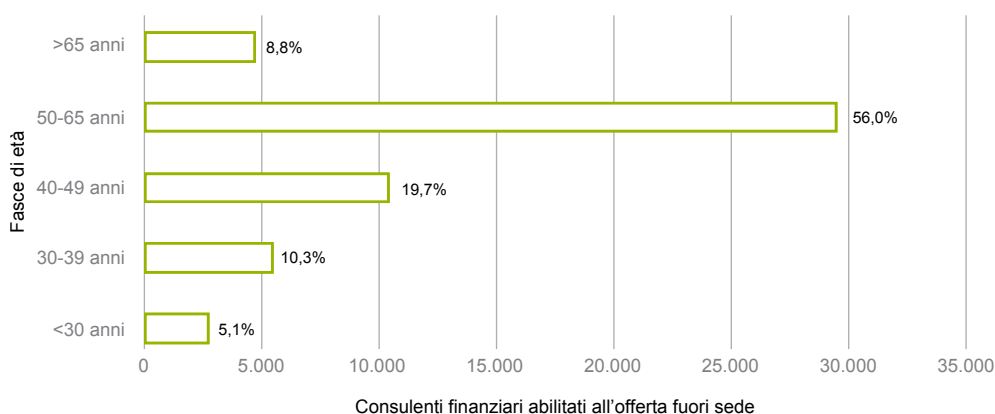
* Confronto 2024-2023.

Il 64,8% dei consulenti supera i 50 anni e l'8,8% ha oltre 65 anni.

Gli *under* 40 raggiungono il 15,4% del totale della popolazione e il 5,1% è costituito da giovani sotto i 30 anni (cfr. il grafico sottoesposto).

Dopo il rallentamento registrato lo scorso anno, riprende il graduale processo d'invecchiamento della popolazione iniziato nei primi anni 2000⁸² con un'età media dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede alle soglie dei **52 anni**.⁸³

Grafico 10 - CF abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre 2024 distinti per fasce di età



82 Si veda l'Appendice del presente documento con riferimento ai dati storici sulla composizione della sezione dell'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per fasce di età.

83 Cfr. grafico n. 19 dell'Appendice.

Dall'analisi dei dati emerge che l'età media della popolazione dei **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede attivi** è lievemente più bassa di quella dell'intera sezione dell'albo (51,6 anni). La tabella che segue mostra che:

- i giovani in attività sono pari al 5,2% del totale (1,1 punti percentuali in più rispetto al 2023);
- il 75,8% dei consulenti in attività si concentra nelle fasce di età compresa tra i 40 e i 65 anni (1,8 punti percentuali in meno rispetto al 2023);
- il 63,8% supera i 50 anni (0,1 punti percentuali in meno rispetto al 2023).

Fasce di età	% CF abilitati all'offerta fuori sede attivi 2024
<30 anni	5,2%
30-39 anni	10,8%
40-49 anni	20,3%
50-65 anni	55,5%
>65 anni	8,3%

L'età media all'interno delle prime 10 reti presenta un'oscillazione compresa tra i 45 anni (quasi un anno in meno rispetto a quella minima registrata lo scorso anno) e i 55 anni circa.

*Età media dei CF abilitati all'offerta fuori sede attivi al 31 dicembre 2024 nei primi 10 intermediari autorizzati**

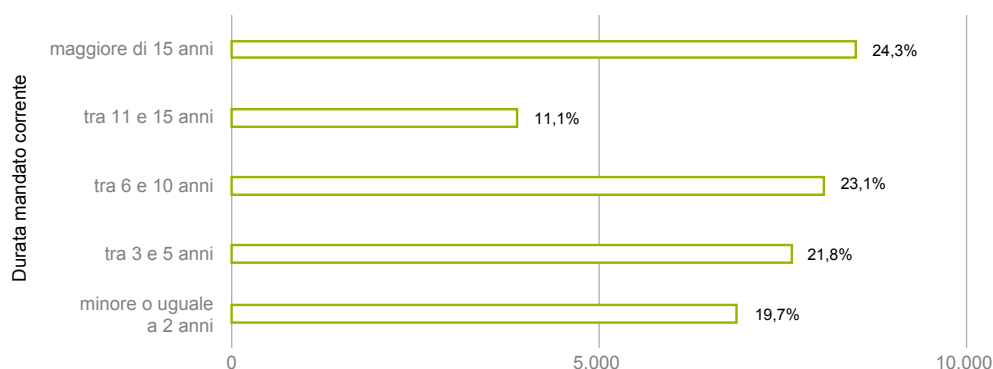
Intermediario*	N. CF abilitati all'offerta fuori sede	Età media
1	5.631	51,4
2	4.805	49,8
3	3.005	50,2
4	2.767	45,2
5	2.406	54,4
6	2.353	54,8
7	1.808	53,1
8	1.188	51,2
9	1.164	50,8
10	1.084	52,4

* Estrazione senza aggregazione per gruppo societario.

Rispetto all'**esperienza lavorativa** maturata dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, si evidenzia che il 12,9% (n. 6.805) degli iscritti all'albo non ha mai avuto un mandato con un intermediario.

Inoltre, il 58,5% dei consulenti finanziari attivi ha sottoscritto il mandato corrente (cioè, opera con la stessa azienda) da più di 5 anni. Tali risultati esprimono una posizione professionale consolidata, un importante patrimonio di relazioni, esperienza e competenze maturate da parte della maggioranza dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede attivi.

Grafico 11 - CF abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo attivi (con mandato) al 31 dicembre 2024, distinti per fasce di durata del mandato corrente



Al fine di una puntuale visione d'insieme dello scenario, giova prendere in considerazione anche la **distribuzione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nelle reti**.

Nelle prime dieci reti opera il 72% dei consulenti in attività e l'89,1% nelle prime 20, percentuali che si avvicinano molto a quelle dell'anno precedente.

Nel 2024 gli intermediari autorizzati e attivi (per attivi si intende con almeno un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede con rapporto aperto) sono n. 171 (n. 172 e n. 175 rispettivamente nel 2023 e nel 2022).

Rispetto ai mandati (rapporti) aperti dai soggetti abilitati nel 2024, questi sono stati n. 4.604⁸⁴, in aumento del 40,2% rispetto all'anno precedente (cfr. grafico 12). Il 54,8% è rappresentato da nuovi mandati⁸⁵ e il 45,2% da cambi di rapporto (c.d. "cambi di casacca").

I nuovi mandati sono aumentati del 28,8% rispetto al 2023.

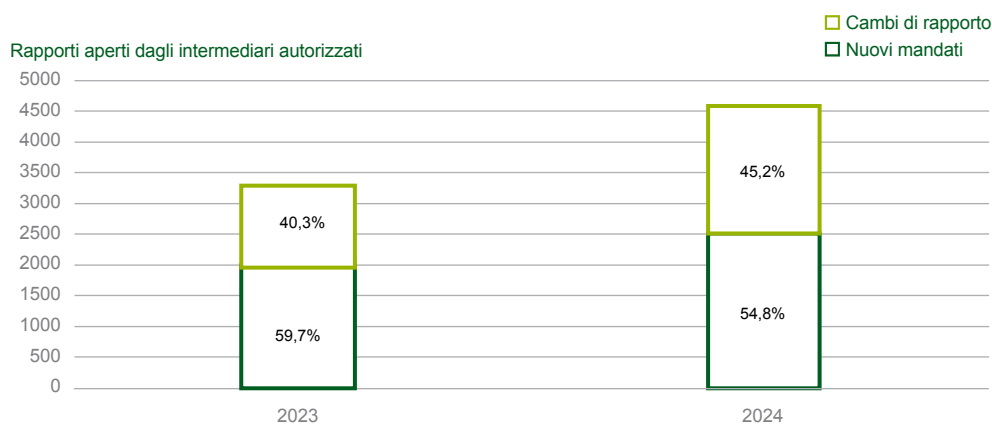
Per quanto attiene i cambi di rapporto, anche questi sono aumentati del 57%.⁸⁶

⁸⁴ Estrazione dati OCF marzo 2025.

⁸⁵ Rapporti aperti dagli intermediari autorizzati con i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che si sono iscritti all'albo nel 2024 ovvero i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti prima del 2024, che non hanno mai avuto un mandato.

⁸⁶ Nel 2024 circa il 42% dei cambi di rapporto è stato determinato da movimenti infragruppo (i.e. fusioni, incorporazioni, ecc.) e da altre operazioni straordinarie. Si sottolinea che il dato è soggetto a possibili variazioni, anche retroattive, correlate alle tempistiche di comunicazione/elaborazione delle informazioni trasmesse dagli intermediari.

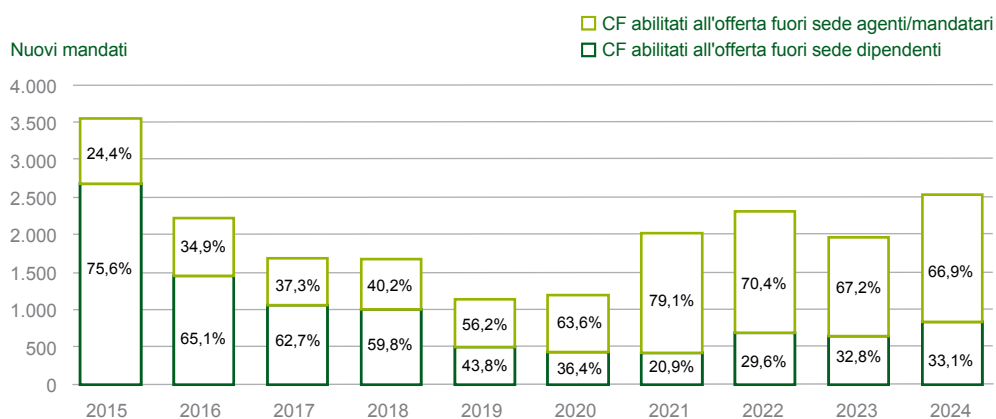
Grafico 12 - Composizione dei rapporti aperti dagli intermediari autorizzati nel biennio 2023-2024



Analizzando i nuovi mandati in ragione della tipologia del rapporto (cfr. grafico 13), si rileva che nel 2024 i rapporti aperti da consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede agenti/mandatari sono aumentati rispetto all'anno precedente del 28,2% mentre quelli aperti da consulenti finanziari dipendenti del 30,2%. In ogni caso, i nuovi mandati dei consulenti finanziari agenti/mandatari rappresentano la maggioranza (66,9%), in continuità con i tre anni precedenti, mentre la restante parte si riferisce ai consulenti finanziari dipendenti (33,1%).

Nel grafico sottostante si osserva una prevalenza dei rapporti con consulenti finanziari dipendenti fino al 2018, con un picco di crescita raggiunto nel 2015⁸⁷. A partire dal 2019 inizia invece a prevalere il numero di consulenti con rapporto di agenzia/mandato.

Grafico 13 - Nuovi mandati con dettaglio della "tipologia di rapporto" nel periodo 2015-2024



⁸⁷ La prevalenza dei rapporti con consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dipendenti è rilevabile a partire dal 2013. Si consultino le Relazioni Annuali precedenti per un'analisi più dettagliata di tale andamento.

7.2 I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria

Al 31 dicembre 2024 risultano iscritti nella **sezione dei consulenti finanziari autonomi n. 741**⁸⁸ soggetti, di cui:⁸⁹

- n. 339 operano in proprio;
- n. 377 operano per conto di una società di consulenza finanziaria;
- n. 12 operano sia per conto di una società di consulenza finanziaria sia in proprio.

Il numero degli iscritti alla sezione è aumentato rispetto al 2023, come si evince dalle tabelle che seguono.

Il 69,6% degli iscritti si concentrano nel nord Italia, il restante 30,4% nel centro-sud e nelle isole. La distribuzione degli iscritti rimane pressoché in linea con quella rilevata nel 2023, tenuto conto che la variazione registrata è pari a circa 1,5 punti percentuali in diminuzione per il nord e in aumento per il sud.

L'età media degli iscritti è di quasi **44 anni** (leggermente al di sotto di quella rilevata nell'anno precedente).

In media, i consulenti finanziari autonomi si confermano essere più giovani dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.



⁸⁸ Il dato include n. 13 consulenti finanziari autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria che alla data di estrazione sono risultati impossibilitati ad operare in quanto temporaneamente non in possesso dei requisiti previsti.

⁸⁹ Estrazione dati di gennaio 2025.

Rispetto al 2023, si registra un incremento di tutte le fasce di età degli iscritti.

Fasce di età/anno	CF autonomi per fascia d'età			
	2023	%	2024	%
<30 anni	86	13,4%	90	12,1%
30-39 anni	160	24,8%	209	28,2%
40-49 anni	150	23,3%	158	21,3%
50-65 anni	233	36,2%	261	35,2%
>65 anni	15	2,3%	23	3,1%
Totale	644		741	

Al 31 dicembre 2024 risultano iscritte nella **sezione delle società di consulenza finanziaria n. 89** persone giuridiche.

Rispetto alla distribuzione sul territorio nazionale, n. 70 hanno sede legale al nord Italia (erano n. 60 nel 2023), n. 17 in centro Italia (erano n. 14 nel 2023) e n. 2 nel sud Italia (come nel 2023).

Il numero di consulenti finanziari autonomi operanti per conto delle società di consulenza finanziaria iscritte all'albo varia da 1 a 80 (da 1 a 92 nel 2023).

La tabella che segue rappresenta il numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo da cui si evince la crescita registrata negli ultimi cinque anni, in continuità con il *trend* registrato fin dalla costituzione delle sezioni stesse nel 2018.

Consulenti finanziari autonomi	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/24	Δ*
<i>CF autonomi operanti in proprio</i>	170	226	280	301	339	+38
<i>CF autonomi operanti per conto di una società di consulenza finanziaria</i>	128	195	272	326	377	+51
<i>CF autonomi operanti sia in proprio sia per conto di una società di consulenza finanziaria</i>	8	7	15	11	12	+1
Totale consulenti finanziari autonomi	306	428	575	644	741**	+97
Società di consulenza finanziaria	44	49	65	76	89	+13

* Differenza anni 2024 e 2023.

** Sono inclusi n. 13 consulenti finanziari autonomi risultati impossibilitati ad operare alla data di estrazione dei dati perché temporaneamente non in possesso dei requisiti previsti.

8. L'architettura dei sistemi e il portale web

8.1 L'architettura dei sistemi (il SIOCF)

Anche nel 2024, in continuità con gli anni precedenti, sono stati realizzati significativi investimenti nel Sistema Integrato OCF ("SIOCF") attivato, per le sue funzioni principali, contestualmente all'avvio delle nuove funzioni di vigilanza e tenuta dell'albo delle nuove sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria a partire dal 1° dicembre 2018.

Il SIOCF identifica l'insieme delle applicazioni, dei sistemi informatici e dei *database* necessari per l'espletamento dei processi di gestione e amministrazione connessi alla vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Il SIOCF è stato realizzato secondo un approccio *multi-site* fortemente integrato e basato su un'architettura orientata ai servizi. Il "portale OCF" assume propriamente il suo ruolo tramite l'insieme dei siti interni accessibili dagli addetti e dei siti esterni/pubblici accessibili dall'esterno. È, infatti, attraverso le sue funzioni e i suoi servizi che gli utenti interni (operatori di OCF) e gli utenti esterni (consulenti finanziari/società di consulenza finanziaria, autorità/enti, intermediari, candidati alle prove, utenti generici) possono eseguire le rispettive attività di gestione dei procedimenti amministrativi, acquisizione di informazioni, sottomissione di richieste (istanze), controlli e verifiche e, in generale, tutte le attività legate alle funzioni correnti di tenuta dell'albo e di vigilanza sullo stesso.

Come ogni anno, in ottica di miglioramento continuo, si è proseguito con interventi mirati (procedurali, progettuali e contrattuali) atti ad innalzare il livello di sicurezza informatica in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente.

Il SIOCF stesso è stato realizzato adottando tecniche di progettazione e sviluppo tali da garantire e preservare la sicurezza e la riservatezza dei dati in tutte le fasi del processo realizzativo sino alla fase di rilascio ed utilizzo del sistema.

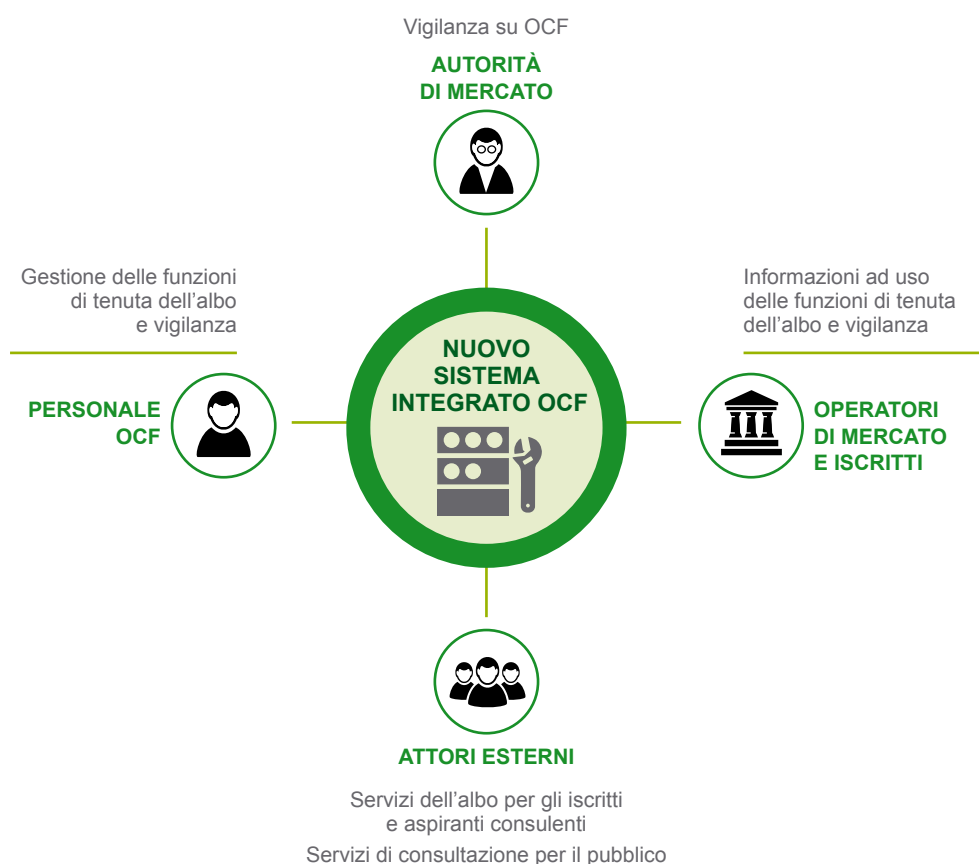
Al SIOCF si affianca il sistema documentale di OCF quale sistema fornitore dei servizi centralizzati di protocollazione informatica ed archiviazione a norma dei documenti informatici nativi, inclusi quelli generati automaticamente dal SIOCF tramite le interazioni dei consulenti finanziari (o aspiranti tali) con le funzioni a disposizione delle aree riservate del portale. I due sistemi, infatti, si integrano

in modo programmatico e disaccoppiato (via *Web Services*) implementando il processo documentale amministrativo.

Il sistema documentale OCF, a sua volta, si appoggia su un'infrastruttura *hardware*/di rete dedicata (*cloud* privato) che si assesta su un *Virtual Data Center* (VDC) di ultima generazione come già il SIOCF, realizzando un'architettura di sistema, a livello infrastrutturale, in parte condivisa e in alta affidabilità e nel rispetto delle misure di sicurezza standard in ambito.

Il sistema documentale OCF, inoltre, si estende fino ad includere il servizio *in cloud* di conservazione “a norma” dei documenti informatici. L'interazione con il servizio esternalizzato di conservazione avviene nativamente attraverso l'automazione configurabile dei meccanismi di trasferimento dei pacchetti di versamento in linea con le prescrizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (“CAD”) e le Nuove Linee Guida AgiD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

I soggetti che interagiscono con il sistema integrato OCF

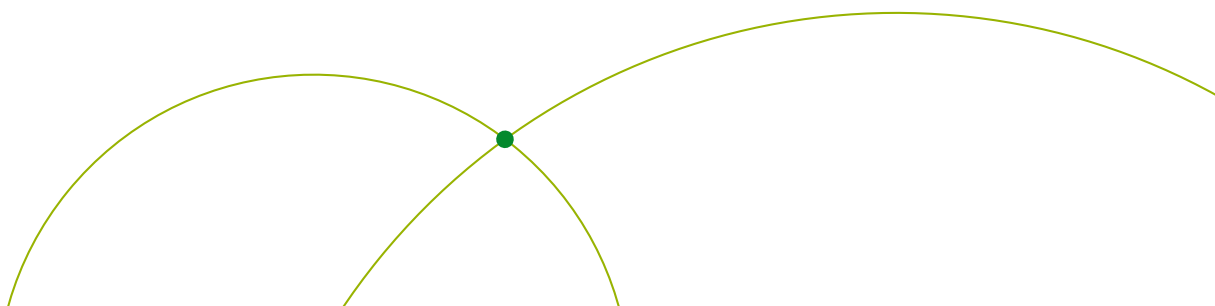


Da un punto di vista funzionale il SIOCF ha tra i suoi primi obiettivi la digitalizzazione completa dei procedimenti amministrativi a partire dalle istanze degli utenti; digitalizzazione che è proseguita nel corso del 2024 e che proseguirà nel 2025 con la pubblicazione di ulteriori servizi *online* o il rifacimento di servizi pre-esistenti (per adeguamento tecnologico), dedicati e accessibili dalle aree riservate del SIOCF (ovvero del portale OCF) sia interne (per gli addetti OCF) sia esterne (per i consulenti, le società, gli intermediari, l'Autorità).

Attraverso il portale i consulenti finanziari, gli aspiranti tali e i candidati alla prova valutativa possono usufruire *online* di una serie di servizi a disposizione nell'area riservata di competenza ed interagire in modo semplice e diretto con l'OCF.

Il flusso automatizzato consente la trasmissione sicura dei dati dal consulente all'OCF integrando controlli di congruenza e correttezza delle trasmissioni, la protocollazione informatica automatizzata e archiviazione digitale dei documenti informatici ricevuti, l'invio di *alert* automatici agli uffici competenti con eventuale apertura del corrispondente procedimento amministrativo nel sistema interno.

I servizi *online* principali sono accessibili solo previa registrazione di 2° livello al portale – c.d. identificazione forte – e certificata utilizzando la firma digitale con identificazione certa del mittente.

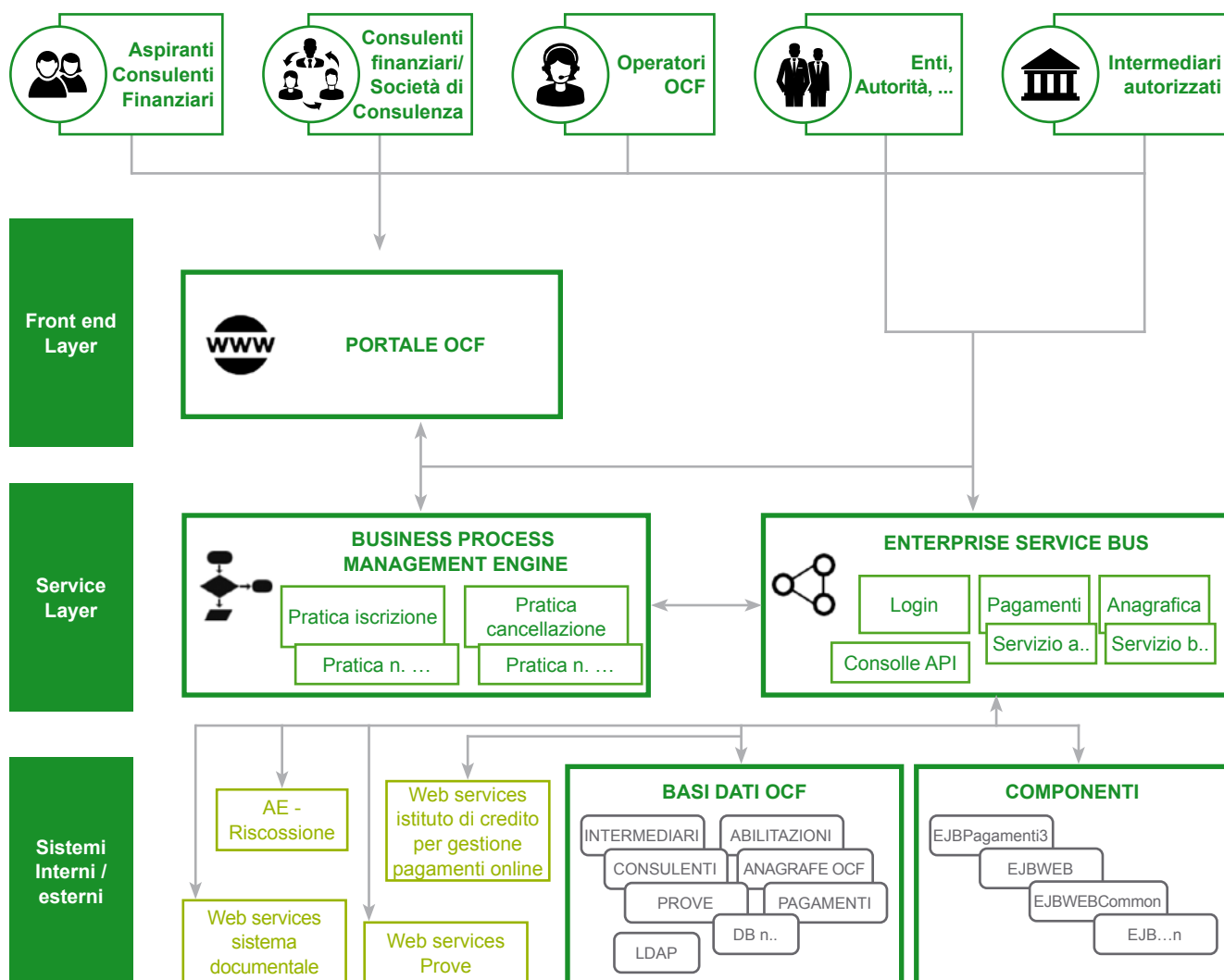


8.1.1 Il portale web

Il SIOCF realizza un approccio *multi-site* fortemente integrato: si compone di fatto di altrettanti siti interni ed esterni che espongono servizi adattandoli dinamicamente di volta in volta in base al profilo e allo stato del soggetto collegato.

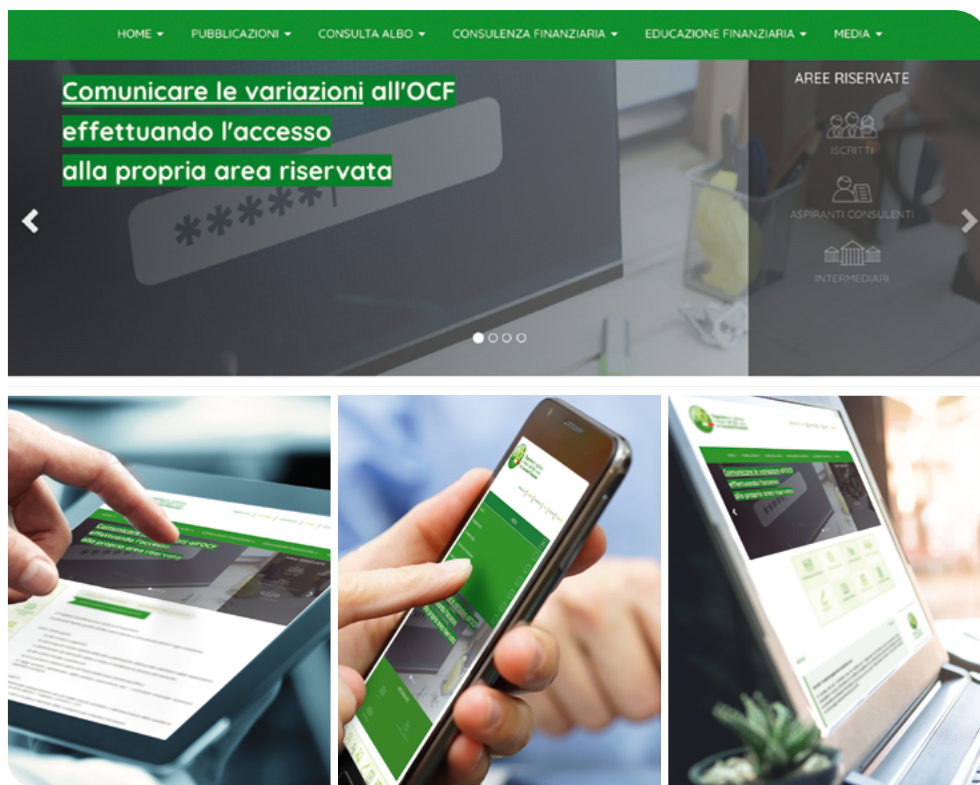
L'architettura applicativa realizzata è basata su un approccio orientato ai servizi.

Overview dell'architettura del SIOCF



In quest'ottica, il “portale OCF” assume propriamente il suo ruolo diventando l'insieme dei siti interni (accessibili dagli addetti) e dei siti esterni/pubblici accessibili dall'esterno, fortemente integrato e uniforme anche sotto il profilo visuale (www.organismocf.it).

Multi-canalità



Il portale *web* OCF è, quindi, l'unico punto di accesso alle funzioni interne/esterne dei sistemi OCF, ovvero alle aree riservate. In primis, espone il sito istituzionale OCF, accessibile a tutti, su cui vengono pubblicati servizi di consultazione, ovvero informazione e comunicazione (*i.e.* pubblicazioni delibere, ricerca consulente, elenchi iscritti, *FAQ*, *news*, campagne di comunicazione istituzionale).

L'utente esterno, per accedere alle funzioni messe a disposizione, deve anzitutto effettuare una registrazione di primo livello al portale *web*. Per registrazione di primo livello si intende una registrazione c.d. “debole”, basata sull'attivazione di credenziali (*account* e *password*) validate *online* sulla base dei dati anagrafici trasmessi dall'utente stesso. Questo primo livello di registrazione abilita l'utente generico all'accesso all'area riservata per le funzioni dedicate al profilo associato

(generico/aspirante) ovvero ai servizi *online* messi a disposizione nell'area (*i.e.* simulazione della prova valutativa, presentazione della domanda di partecipazione alla prova, accesso alla piattaforma di *eLearning* di OCF per gli utenti "candidati").

Ogni accesso è profilato e dinamicamente gestito dal sistema.

Dalla registrazione di primo livello, l'utente esterno può passare a quella di secondo livello (registrazione c.d. "forte", ovvero con identificazione del soggetto richiedente) attraverso la comunicazione *online* della propria "PEC" (trasmissione dell'auto-dichiarazione firmata digitalmente con validazione dell'associazione PEC/utente che ha fatto l'accesso).

Attivata una registrazione di secondo livello, all'accesso all'area riservata, il sistema provvede automaticamente a far evolvere il profilo associato all'utente sulla base del riconoscimento del suo stesso "stato" nell'albo (*i.e.* candidato alla prova, aspirante consulente finanziario, consulente finanziario correntemente iscritto/cancellato ad una sezione dell'albo, intermediario, Autorità). Nel **2024** le registrazioni di secondo livello sono state n. **3349** (di cui n. **2.209** da parte dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti e n. **24** da parte dei consulenti finanziari autonomi iscritti; a queste si aggiungono nell'anno n. **209** registrazioni di secondo livello da parte di soggetti cancellati). Il totale delle utenze con registrazione di secondo livello (di soggetti presenti nell'albo) è pari a n. **43.005** mentre quello delle utenze con registrazione di primo livello (di soggetti presenti nell'albo) è pari a n. **13.505** per un totale di n. **56.510** registrazioni complessive.⁹⁰

In base quindi al profilo utente, accedendo all'area riservata, si hanno a disposizione (esclusivamente) le funzioni *online* autorizzate.

Analogamente a quanto accade per l'utente esterno, anche l'accesso alla propria area riservata da parte dell'operatore OCF è profilato sulla base del riconoscimento di quell'utente all'interno del sistema di autenticazione di OCF (ad esempio, addetto albo, addetto contabilità, amministratore di sistema, addetto vigilanza, ecc.).

8.1.2 La gestione delle prove valutative

Fino al 2019 le prove valutative OCF sono state somministrate in aula tramite *tablet* risultando nel panorama italiano l'unico esame di abilitazione per l'esercizio di una professione condotta su tale supporto tecnologico.⁹¹

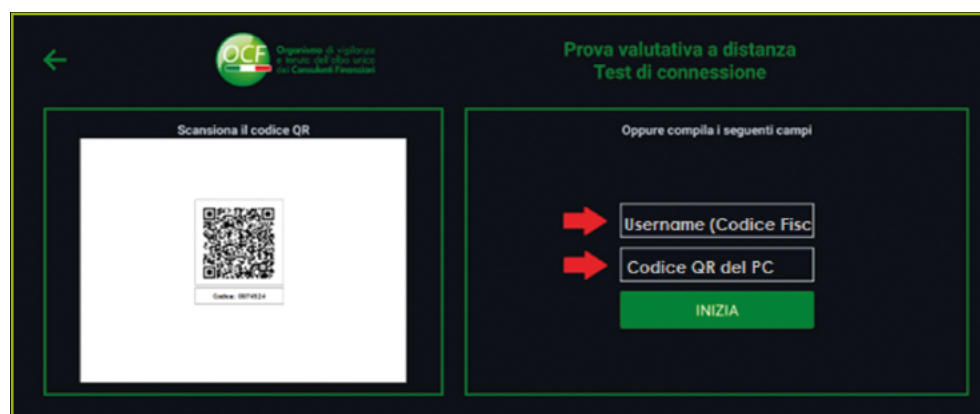
⁹⁰ Rilevazione dati dell'8 aprile 2025.

⁹¹ Tale supporto tecnologico è stato introdotto nel 2016 in sostituzione dei *personal computer* utilizzati negli anni precedenti. Si consultino l'Appendice del presente documento e le Relazioni Annuali degli anni precedenti per la descrizione della prova valutativa OCF condotta in aula.

Con la diffusione nel 2020 dell'epidemia da Covid-19 e il conseguente stato di emergenza sanitaria, è stata realizzata la prova valutativa nella nuova modalità "a distanza" al fine di consentire ai candidati di poter continuare a sostenere l'esame in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni normative emanate ai fini del contenimento dell'epidemia.

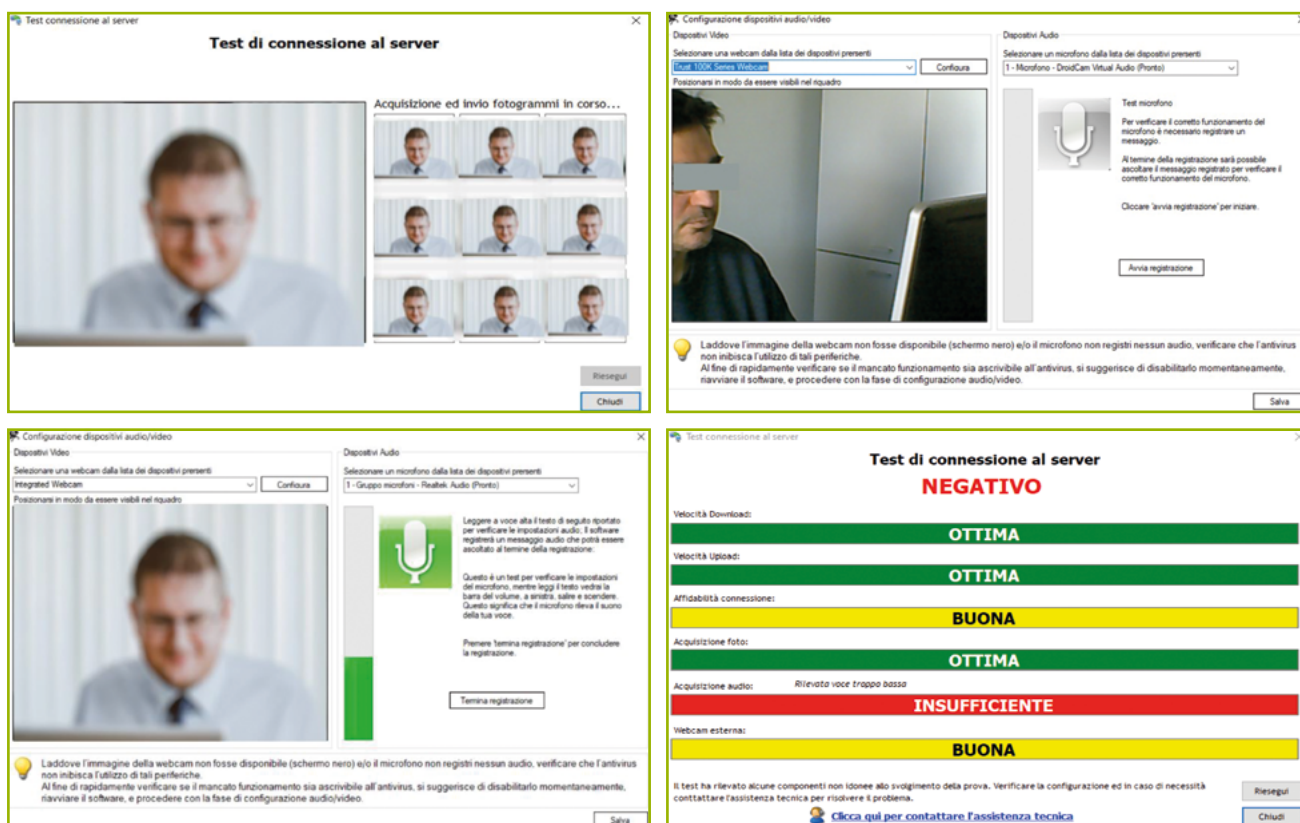
Come regolato dal Bando di indizione delle prove valutative pubblicato sul portale OCF, l'ammissione alla prova valutativa a distanza da parte del candidato richiedente la partecipazione all'esame⁹² è subordinata al possesso di un terminale informatico (*personal computer*) dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione *internet*, avente i requisiti tecnici specificati nel Bando stesso, e alla preventiva installazione ed esecuzione dell'apposito *software* applicativo reperibile, unitamente alle istruzioni per l'installazione, sul portale *web* dell'OCF.

Per lo svolgimento della prova è necessario installare, sul proprio smartphone, anche l'APP che svolge la funzione di telecamera posteriore: l'applicazione viene utilizzata in accoppiata con il *software* dedicato.



Oltre alla possibilità, una volta installato il *software*, di effettuare dei *test* di prova per la verifica del valido funzionamento dello stesso, delle periferiche audio/video e della connessione alla rete internet, il candidato può sempre usufruire di assistenza tramite un servizio di *chat online* ovvero consultare tutorial, manuali e *FAQ* a disposizione sul portale.

⁹² Il soggetto deve presentare la domanda di partecipazione attraverso l'apposito servizio *online* a disposizione nell'area riservata previa registrazione di primo livello al portale OCF ovvero avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione all'esame consultabile nell'area riservata.



A differenza, pertanto, della prova in aula, la prova a distanza è effettuata dal candidato con gli strumenti informatici in suo possesso presso un luogo prescelto dal candidato stesso come dichiarato in fase di presentazione della domanda di partecipazione.

Nel rispetto delle date e degli orari indicati nell'avviso di convocazione, ogni candidato è tenuto a collegarsi al server inserendo le proprie credenziali e il codice di accesso che gli è stato precedentemente comunicato.

All'avvio della tornata di esame da parte della Commissione esaminatrice, il candidato è abilitato allo svolgimento della prova erogata: attraverso l'interfaccia *software*, il candidato ha la possibilità di rispondere alle 60 domande del proprio elaborato scegliendo tra le risposte proposte, confermando quella corretta, navigando a piacimento tra le domande stesse nel tempo consentito ed automaticamente calcolato dall'applicazione.

Gli elaborati di esame sono generati automaticamente dalla piattaforma nel rispetto delle regole di composizione definite nel Bando e dalla tassonomia delle materie e dei contenuti, con estrazioni puramente casuali dal *database* dei

quesiti di OCF e tali da garantire l'univocità del singolo elaborato all'interno della stessa tornata di esame.

*La prova valutativa "a distanza" dei candidati
(es. schermata visualizzata)*



Organismo di vigilanza
e controllo dell'attività svolta
dai Consulenti Finanziari

Tempo rimanente per la conclusione della prova: **75 minuti e 41 secondi**

Termina prova

Legenda risposte

■ Certa

■ Da rivedere

Calcolatrice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Domanda:
n. 39

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il reato di manipolazione del mercato è:

A

punito con la reclusione ma non con la multa

B

punito con la reclusione da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno e, a discrezione del giudice, con una multa

C

commesso da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di un organo di controllo dell'emittente, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della funzione

D

commesso da chiunque pone in essere artifici concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari

← Domanda
Precedente

**Risposta
Certa**

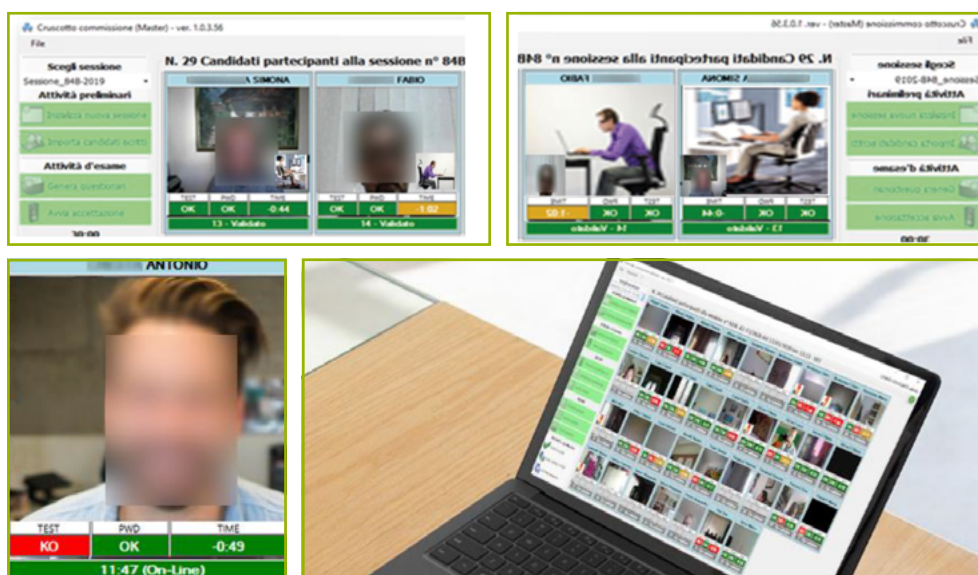
**Risposta da
Rivedere**

→ Domanda
Successiva

Analogamente ai candidati, i componenti della Commissione esaminatrice in remoto e tramite apposito accesso controllato alla piattaforma, avviano e chiudono la tornata di esame, identificano i soggetti partecipanti, controllano lo svolgimento delle singole prove tramite le registrazioni audio e video trasmesse in tempo reale dalla piattaforma, interagiscono direttamente con il singolo candidato via *chat online*, verificano gli esiti e li validano.

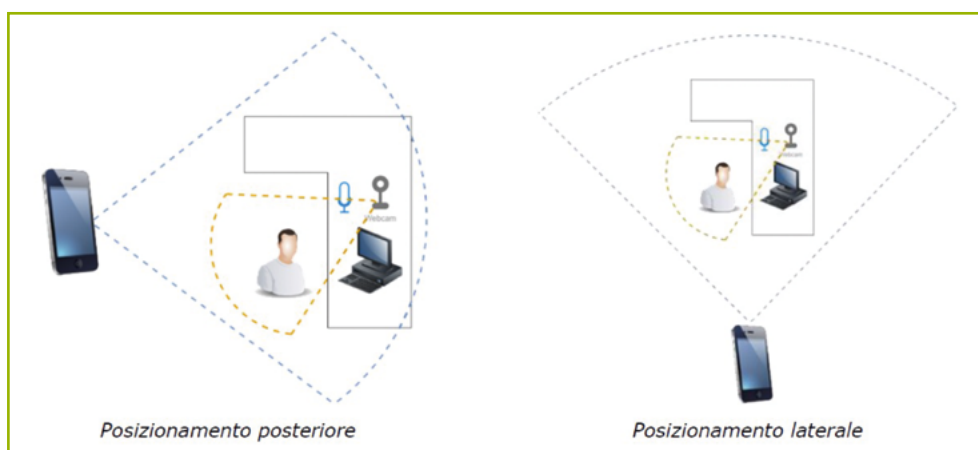
L'interazione tra i Commissari è garantita tramite l'avvio contestuale di *room* virtuali per ogni tornata di esame.

La prova valutativa “a distanza” delle Commissioni esaminatrici



La piattaforma, disponibile attraverso l'erogazione di un servizio in *outsourcing*, è integrata con il SIOCF: i sistemi comunicano attraverso flussi informatici automatici alimentandosi reciprocamente.

La piattaforma utilizzata per le prove a distanza nel 2020 e nel 2021 è stata sostituita nel 2022 da una nuova piattaforma “estesa” e rinnovata sotto il profilo sia infrastrutturale sia applicativo con l'integrazione della gestione sincronizzata di una seconda telecamera mobile (c.d. “posizionale”) nell'applicazione a disposizione del candidato e l'aumento della capacità della tornata di esame da 35 ad un massimo di 70 candidati, oltre a *feature* aggiuntive a disposizione della Commissione.





Alla piattaforma per l'erogazione delle prove a distanza si affiancano, poi, i sistemi applicativi proprietari OCF per la governance dell'intero processo di conduzione e controllo della prova: dalla gestione del *database* dei quesiti alla preparazione "intelligente" (mediante *tutor* virtuale informatico) dell'aspirante consulente, allo studio delle discipline d'esame su piattaforma *eLearning*, alla simulazione della prova, alla gestione *post*-prova dell'elaborato e dell'esito dopo la validazione da parte della Commissione e relativa pubblicazione nell'area riservata, al presidio tecnico-operativo ai Commissari e ai candidati (anche via *chat online*) prima, dopo e durante le tornate di esame.

Nel corso dell'anno 2024, l'archivio dei 5.000 quesiti compresi nel *database* OCF è stato aggiornato, dal punto di vista normativo, per effetto del recepimento dei seguenti provvedimenti:

- Delibera CONSOB n. 22804 del 6 settembre 2023;
- Delibera CONSOB n. 22920 del 6 dicembre 2023;
- Legge n. 213 del 30 dicembre 2023;
- Delibera Consob n. 23016 del 20 febbraio 2024;
- Legge n. 21 del 5 marzo 2024.

Le modifiche apportate hanno riguardato quesiti riferiti, rispettivamente, alle seguenti fonti:

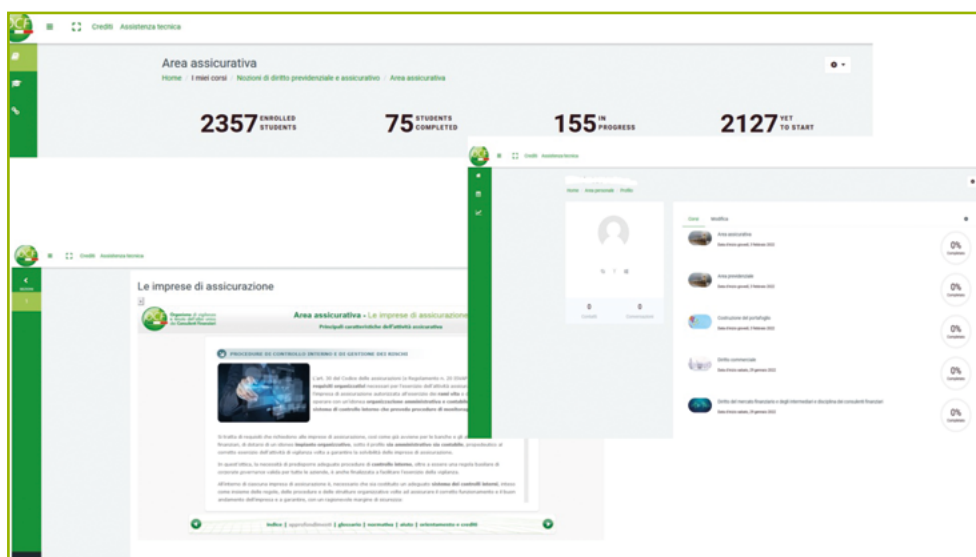
- Delibera CONSOB n. 20249 del 28 dicembre 2017;
- Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana;
- D. lgs. n. 231/2007;
- Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999;
- D. lgs. n. 58/1998.

L'attività di aggiornamento del *database* dei quesiti e della tassonomia è affidata all'Università LUISS Guido Carli, che ha anche nominato il Comitato Scientifico responsabile del controllo didattico-scientifico.

8.1.3 La piattaforma di preparazione alla prova valutativa per gli aspiranti consulenti finanziari

Dalla prima sessione del 2014, il candidato alla prova valutativa può usufruire, oltre che di un apposito spazio individuale e personalizzato (*Workspace*) dove effettuare le proprie esercitazioni, anche di una piattaforma *eLearning* dove studiare in maniera più approfondita le materie di esame.

La piattaforma *eLearning*, sviluppata da OCF in collaborazione con le Associazioni di riferimento (ABI, Anasf e Assoreti), è utilizzabile gratuitamente dai candidati iscritti alle prove valutative con l'obiettivo di supportare non solo la preparazione per il conseguimento dell'idoneità ma anche l'avvio alla professione di consulente finanziario.



La piattaforma *eLearning* consente:

- la partecipazione ai corsi (“I miei corsi”);
- la consultazione degli aggiornamenti (“News”);
- la fruizione diretta di un servizio di supporto per problematiche legate al portale (“Contattaci”).

La tassonomia della piattaforma *eLearning* comprende le **5 materie** oggetto della prova valutativa OCF rispetto alle quali sono presenti **58 corsi** che prevedono complessivamente **107 lezioni**.

Nello specifico le lezioni sono:

- **40** di “Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari”;
- **16** di “Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale”;
- **29** di “Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale”;
- **15** di “Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo”;
- **7** di “Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario”.

In totale i corsi hanno una durata di circa **92 ore** (tempo stimato per l’attività di sola lettura).

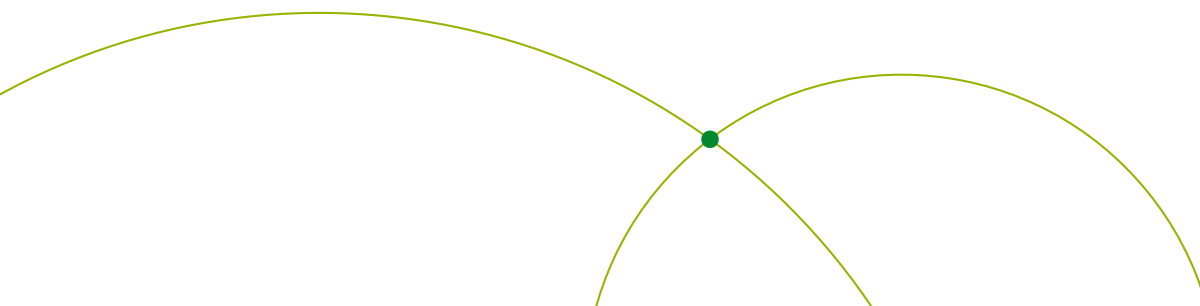
Sono inoltre previsti 67 *test* di autoverifica e un glossario con circa 50 termini.

Caratteristiche generali del corso <i>eLearning</i>	
Materie	5
Corsi (Contenuti)	58
Lezioni (Sub-contenuti)	107
Schermate (Argomenti)	643
Spiegazioni di termini specifici (glossario)	52
Domande di autoverifica	67
Ore di fruizione previste (ore:minuti)	92:25

Statistiche di utilizzo della piattaforma di <i>eLearning</i> (2024)	N.
Utenti	1.687
Tempo totale	5.008 ore
Tempo medio utilizzo per candidato	2,58 ore
Corsi completati	821

Nel 2024, n. 1.687 utenti hanno acceduto alla piattaforma, registrando oltre 5.008 ore totali di studio con un tempo medio per candidato di 3 ore. Circa il 30% dei partecipanti all'esame ha utilizzato la piattaforma.

La materia “**Nozioni di matematica finanziaria**” risulta quella con il maggior numero di corsi completati, mentre la materia “Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari” risulta quella con il maggior numero di ore di studio in linea.



9. L'educazione finanziaria e le campagne di comunicazione istituzionale

Si conferma nel 2024 l'attenzione riservata dagli attori istituzionali del settore economico e finanziario ai temi connessi alla cultura finanziaria degli italiani al fine di individuare, in maniera sinergica e quindi più efficace, interventi mirati a ridurre la distanza che, da oltre un decennio, si riscontra tra la complessità dei prodotti offerti e la capacità degli investitori di comprenderne le caratteristiche con gli strumenti informativi disponibili.

I numerosi studi e indagini condotti in ambito rilevano il perdurare di una contenuta alfabetizzazione economica e finanziaria delle famiglie italiane evidenziando anche come una insufficiente educazione finanziaria⁹³ si possa tradurre in un ostacolo alla realizzazione di corretti comportamenti d'investimento e alla crescita del benessere dei singoli cittadini e della collettività.

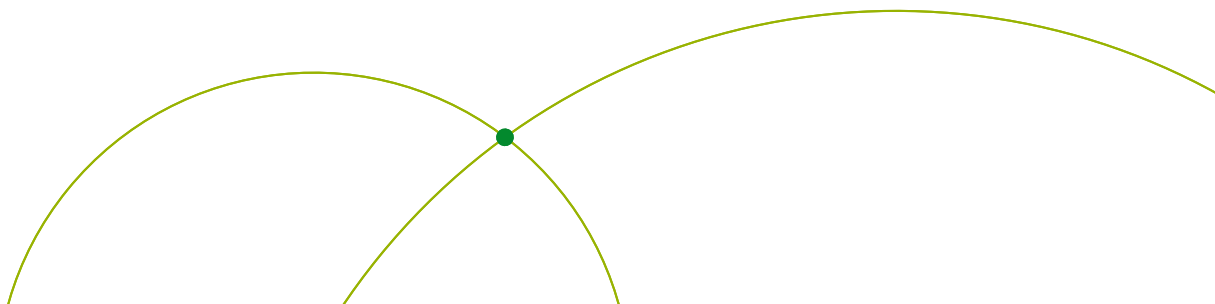
In tal senso, assumono rilievo i risultati della *Survey 2024* redatta dalla Consob⁹⁴ in cui è emerso che, in media, la *performance* degli intervistati al *test* di conoscenze finanziarie è risultata superiore a quella rilevata nel precedente rapporto del 2022. Tuttavia, pur riconoscendo il dato tendenzialmente positivo, la variazione in crescita va attribuita principalmente ai cambiamenti strutturali introdotti nel campione e, in particolare, all'inclusione tra gli intervistati dei soli investitori "consapevoli" e quindi più istruiti dal punto di vista finanziario.

Dal 2022 al 2024, calcolando la quota percentuale delle risposte corrette sul solo sotto-campione dei partecipanti all'indagine che provano a dare una risposta, le conoscenze sulla relazione rischio-rendimento, sui mutui e sulla diversificazione migliorano rispettivamente dall'89% al 94%, dal 79% all'83% e dal 73% al 77%; la conoscenza sull'inflazione rimane, invece, piuttosto stabile all'83%. La domanda sull'interesse, infine, registra la crescita più alta dal 75% all'88%.

In tale scenario, OCF anche nel 2024 ha proseguito il dialogo con le istituzioni e le principali associazioni del settore nell'ambito di importanti iniziative mirate alla divulgazione dell'educazione finanziaria nelle scuole e, più in generale, nella comunità.

⁹³ Secondo l'OCSE l'educazione finanziaria è: "[...] quel processo mediante il quale i consumatori/ investitori migliorano le proprie cognizioni riguardo a prodotti, concetti e rischi in campo finanziario e, grazie a informazioni, istruzione e/o consigli imparziali, sviluppano le abilità e la fiducia nei propri mezzi necessarie ad acquisire maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi finanziari, a fare scelte informate, a sapere dove rivolgersi per assistenza e a prendere altre iniziative efficaci per migliorare il loro benessere finanziario" (OCSE, *Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness*, 2005).

⁹⁴ Rapporto 2024 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane.



Di particolare rilievo è la partecipazione di OCF al sopracitato Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito dalla Legge n. 15/2017 (Legge di conversione del D.L. n. 237/2016, c.d. “Salva Risparmio”).

L'art. 24-*bis* del suddetto decreto-legge ha stabilito per il triennio 2017-2019 l'adozione di un programma di *Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale*. Tale programma, sottoposto al vaglio della Camera dei Deputati⁹⁵, ha definito un'impostazione della politica nazionale per la comunicazione e diffusione dei temi riguardanti l'educazione finanziaria e la promozione dell'educazione stessa attraverso iniziative di sensibilizzazione in materia.⁹⁶

Per il triennio 2024-2026 il Comitato ha adottato con propria delibera il nuovo programma di attuazione della *Strategia nazionale*, incentrando l'azione del Comitato sul coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con l'obiettivo di ricondurre nell'alveo di una programmazione nazionale le iniziative meritevoli attivate da soggetti pubblici e privati e aumentando le possibilità di collaborazione.

Al riguardo, si segnala che, in una prima fase, il Comitato ha svolto anche un ruolo divulgativo di conoscenze finanziarie, costituendo una fonte diretta di nozioni di base, video esplicativi, ed eventi specifici.

Attualmente, il Comitato svolge una funzione istituzionale di coordinamento, valutazione e approvazione delle iniziative di educazione finanziaria promosse da soggetti esterni. Il cambio di rotta rispecchia il mutato contesto in cui oggi lo stesso si trova ad operare. Infatti, l'istituzione del Comitato EduFin, nel 2017, avvenne in un Paese che sostanzialmente non conosceva il tema dell'educazione finanziaria. Oggi lo scenario è diverso. Da un lato, le conoscenze scientifiche in materia sono aumentate e, in parallelo, sta crescendo la consapevolezza che l'educazione finanziaria è un pilastro fondamentale per lo sviluppo e la crescita economico-sociale del Paese e, in ultima analisi, rappresenta un passaggio indispensabile per accrescere il livello di cittadinanza economica del Paese.

A questo riguardo, un decisivo passo in avanti è stato fatto con l'approvazione della legge 5 marzo 2024 (*“Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel*

⁹⁵ Atto parlamentare n. 497, Camera dei Deputati, gennaio 2018.

⁹⁶ Si dà atto che la legge 5 marzo 2024, n. 21 ha modificato l'art. 24-bis, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 disponendo che “a decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3”.

codice civile applicabili anche agli emittenti), che, modificando la legge n. 92 del 2019, ha inserito l'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento all'interno dell'insegnamento scolastico trasversale dell'educazione civica.

In questo nuovo scenario, si comprende come la funzione del Comitato sia destinata a mutare anche in funzione del diverso contesto normativo.

Ripercorrendo gli obiettivi indicati nel sopra citato *“Programma di attuazione della “Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale” per il triennio 2024-2026”*, approvato dal Comitato alla fine del 2023, questi consistono nella *“promozione”* attuata attraverso la valorizzazione dell'attività dei Componenti del Comitato e il riconoscimento, ove meritevole, delle iniziative di educazione finanziaria di soggetti terzi, attivi nella comunità economica, civile e sociale, e nella *“sensibilizzazione”*, vale a dire nell'aumentare la consapevolezza della rilevanza dell'educazione finanziaria e, in negativo, dei rischi derivanti dall'analfabetismo finanziario.

Questa nuova veste istituzionale che caratterizza l'attività del Comitato si riflette anche sul piano organizzativo interno dello stesso, che, allo stato, oltre agli undici Componenti comprensivi di un Direttore, è organizzato in *panel* tecnici a cui viene delegata l'analisi sistematica di problematiche specifiche. In particolare, sono stati istituiti il *“Quality Dissemination Panel”* che si occupa della definizione delle strategie di comunicazione e valorizzazione di tutte le attività del Comitato, il *“Certification Panel”* che segue il processo di riconoscimento delle proposte delle iniziative di educazione finanziaria, il *“Quality Assessment Panel”* che svolge un'attività di monitoraggio *ex post* delle iniziative di educazione finanziaria, il *“Data Mining Panel”* che si occupa dell'implementazione delle indagini statistiche, quantitative e qualitative nel campo dell'educazione finanziaria promosse dal Comitato e, infine, lo *“Scientific Panel”* che, composto da accademici scelti, ha la funzione di contribuire alla pubblicazione di lavori accademici e istituzionali dedicati all'educazione finanziaria e, su invito del Comitato, può esprimere pareri riguardo a questioni specifiche.

L'attività di riconoscimento, in particolare, si pone come esplicativa del nuovo ruolo di coordinamento assunto dal Comitato, rispondente all'esigenza di ricondurre nell'alveo di una programmazione le iniziative di educazione finanziaria promosse da una molteplicità di soggetti, e ha richiesto un attento lavoro di

analisi per la redazione delle *Linee guida per il riconoscimento delle iniziative di educazione finanziaria*, recante la descrizione del processo di riconoscimento.

Nell'attività svolta dal Comitato, riveste un ruolo centrale il portale pubblico di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale⁹⁷ che anche nel 2024 ha continuato a supportare numerose attività di educazione finanziaria.

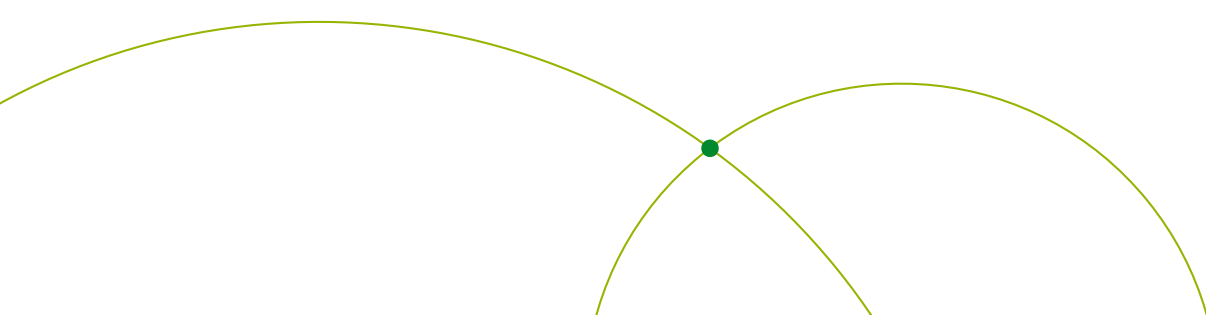
Tra le principali iniziative va citato il “Mese dell'Educazione Finanziaria”, promosso ogni anno dal Comitato EduFin e che in questa edizione si è svolto nel mese di novembre. Dopo le prime sei edizioni, che avevano già registrato l'adesione di numerose organizzazioni, il bilancio 2024, con oltre 1.100 eventi in calendario, conferma ancora il successo dell'iniziativa. Il Mese, il cui slogan è stato “*Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani*” si è aperto, come ogni anno, con la *World Investor Week*, la manifestazione internazionale dedicata alla gestione del risparmio. Dal 2020, inoltre, il Mese dell'Educazione Finanziaria “ospita” anche la Settimana dell'Educazione previdenziale, con l'obiettivo di aumentare la cultura previdenziale dei cittadini, a partire dai più giovani. Il programma ha incluso attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari, con la finalità di favorire il benessere economico attraverso l'utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali.

A partire dal 2021, inoltre, il Comitato si occupa del coordinamento a livello nazionale della *Global Money Week (GMW)*, l'evento annuale promosso dall'OCSE con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza di acquisire conoscenze, abilità e comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie consapevoli.

Infine, con riferimento alle iniziative di educazione finanziaria si segnala che, nel 2024 OCF, in collaborazione con Istituzioni e Università italiane, ha organizzato e patrocinato convegni ed eventi formativi erogati in modalità mista (in presenza e da remoto) in cui sono state affrontate e approfondite le seguenti tematiche:

- il ruolo della consulenza finanziaria e la normativa di riferimento (definizione di “consulenza in materia di investimenti” nell'ordinamento giuridico innovato dalla Direttiva *MiFID II*, alla luce delle novità introdotte dall'*ESMA*);
- la tutela del risparmio (attraverso l'analisi della Costituzione italiana, i suoi lavori preparatori e del panorama normativo europeo);

⁹⁷ www.quellocheconta.gov.it realizzato nel 2017. Alla data di stesura del presente documento il dominio del portale è stato modificato con il seguente: <https://www.comitatoeducazioneфинanziaria.gov.it/>.

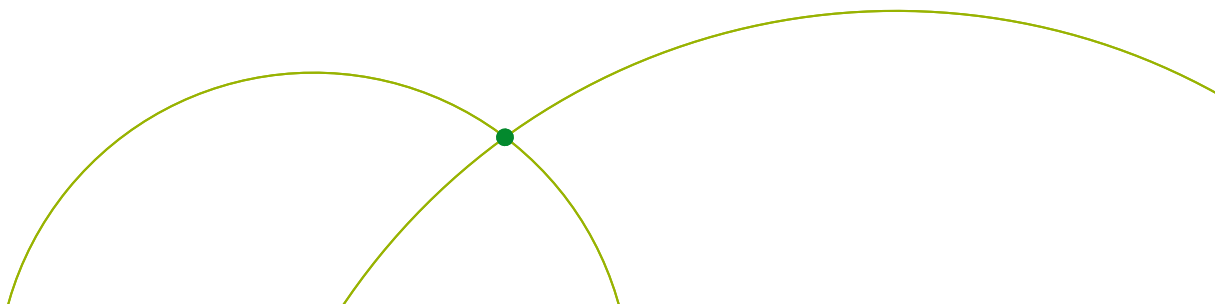


- l'educazione finanziaria (la sua introduzione all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, il suo ruolo quale presidio contro le frodi e strumento per accrescere la consapevolezza nella gestione delle risorse finanziarie).

L'Organismo, inoltre, a partire dal 2012 svolge un'attività di comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini, alle Istituzioni e ai professionisti stessi della consulenza finanziaria. La finalità di queste iniziative è quella di presentare OCF come fonte ufficiale per la verifica dell'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria nonché come parte integrante del sistema di presidi a tutela del risparmio in considerazione delle funzioni di vigilanza. Inoltre, l'obiettivo che l'Organismo si pone è di sensibilizzare il pubblico sul valore della consulenza finanziaria e sul ruolo sociale che i soggetti iscritti all'albo rivestono.

Nell'ambito delle attività correlate alle campagne di comunicazione attuate dall'Organismo, nel 2021 è stato lanciato il portale *web* "Informarsi Conviene"⁹⁸, mirato a diffondere conoscenze di base, considerazioni generali e consigli pratici per agevolare un avvicinamento ai temi trattati e la conoscenza dei servizi di investimento da parte dei risparmiatori. Sul sito – oltre a un'introduzione alla consulenza finanziaria, al ruolo dei consulenti finanziari e alle funzioni istituzionali dell'OCF – sono disponibili otto sezioni specifiche realizzate in collaborazione con *Quantitative Finance Lab (QFinLab)* – Politecnico di Milano. In particolare, anche grazie all'ausilio di video animazioni, vengono affrontate tematiche quali la "Pianificazione finanziaria", la "Finanza ed Impulsività", la "Diversificazione del portafoglio", i "Rischi della speculazione", il "*Trading online*", il "Rapporto tra rischi e rendimenti", "L'abusivismo in finanza" e le "Criptovalute e monete virtuali".

Nel 2024, in continuità con gli anni precedenti, l'Organismo ha predisposto un piano di comunicazione *corporate e social*, a cui si aggiunge un piano di comunicazione *social* per la gestione della pagina LinkedIn di OCF, che viene costantemente aggiornata con nuovi contenuti.



10. Il 2025: digitalizzazione e sviluppo in un'ottica internazionale

Nel 2025 si prevede di rafforzare ulteriormente l'assetto regolamentare e organizzativo dell'Organismo secondo le direttrici di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e di risposta di conformità alle diverse normative applicabili. Si proseguirà, quindi, oltre che nello svolgimento delle funzioni istituzionali, nel percorso di digitalizzazione intrapreso sin dall'avvio dell'Organismo e di rafforzamento della sicurezza informatica anche in ottica di *business continuity*.

In continuità con gli anni precedenti, anche nel 2025 è prevista la partecipazione di OCF alle riunioni organizzate dal Comitato Consultivo dei Membri Affiliati dell'Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO) e all'*Annual Meeting* di IOSCO, oltre a specifici seminari formativi che si terranno su temi di interesse istituzionale, e la partecipazione al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (EduFin).

Le funzioni istituzionali di OCF

Le funzioni di vigilanza

Nel 2025 l'Ufficio Vigilanza Albo proseguirà nello svolgimento delle competenti attività, secondo i differenti modelli di vigilanza dell'OCF (Vigilanza ad evento, Vigilanza programmata e Vigilanza preventiva), in esito alle quali, in ipotesi di avvio di un procedimento sanzionatorio, l'Ufficio Sanzioni Amministrative curerà la fase istruttoria di competenza, formulando al termine della stessa la proposta di applicazione di sanzioni ovvero di archiviazione, assicurando l'esercizio delle previste garanzie di difesa al soggetto interessato.

A tal proposito, i dati registrati nel corso del 2024 consentono di stimare per il 2025 un *trend* in crescita dell'attività procedimentale che verrà curata dall'Ufficio Vigilanza Albo e dall'Ufficio Sanzioni Amministrative e che condurrà all'eventuale adozione di provvedimenti cautelari ex art. 7-*septies* del TUF e sanzionatori ex art. 196 del TUF.

Primariamente, l'Ufficio Vigilanza Albo svolgerà l'attività di Vigilanza ad evento, nell'ambito della quale le istruttorie di vigilanza sono attivate dall'Ufficio sulla

base di una segnalazione, rilevante per l'apertura di un procedimento di vigilanza finalizzato all'adozione di un provvedimento cautelare *ex art. 7-septies*, comma 1 e comma 2, del TUF o all'avvio di un procedimento sanzionatorio *ex art. 196*, comma 2, del TUF.

Con riferimento all'attività di Vigilanza preventiva, l'Ufficio Vigilanza Albo proseguirà a dare attuazione agli strumenti a disposizione dell'Organismo mediante lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulla base dei c.d. indicatori di anomalia raccolti.

Inoltre, nell'ambito dell'attività di Vigilanza programmata l'Ufficio Vigilanza Albo svolgerà i controlli con riferimento alle aree tematiche definite nel Piano strategico delle attività dell'anno 2025 e in virtù dei criteri ivi predeterminati, al fine di individuare i soggetti vigilati su cui svolgere le verifiche a campione.

La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Nel mese di febbraio 2025 sono state apportate modifiche alle Disposizioni sui procedimenti amministrativi per quanto riguarda, in particolare, la competenza territoriale dei procedimenti di iscrizione all'albo limitatamente alle sezioni dei consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria tra gli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma e Milano in un'ottica di maggiore efficientamento e di semplificazione per gli utenti. In concomitanza con l'attività di revisione del predetto documento è stata effettuata anche un'attività di verifica da parte degli Uffici del processo di iscrizione.

Al fine di garantire un costante adeguamento delle diverse attività di competenza degli Uffici rispetto al mutevole contesto normativo e alle possibili esigenze operative potranno essere valutate eventuali ulteriori modifiche alle procedure e alle *policy* interne.

In tale prospettiva sono in corso di valutazione gli impatti determinati dall'art. 3 della legge n. 28/2025 che nel riformare gli artt. 31, comma 4, e 31-*bis*, del d.lgs. n. 58/1998 ha ampliato i poteri dell'Organismo nello svolgimento delle proprie funzioni nonché del Regolamento UE n. 1114/2023 (cd. MiCAR) sui soggetti richiedenti l'iscrizione o iscritti all'albo.

Contestualmente all'attenzione che verrà dedicata all'esame e all'attuazione della nuova normativa e alle nuove attività assegnate, gli Uffici proseguiranno

la conduzione delle istruttorie di iscrizione e di cancellazione per le tre sezioni dell'albo, effettuando tutti gli eventuali approfondimenti necessari sulle tematiche rilevate e fornendo il necessario supporto agli organi interni.

Proseguiranno inoltre le iniziative di controllo sugli iscritti, sugli esponenti aziendali e sui soci di società di consulenza finanziaria non iscritti all'albo nonché le verifiche determinate dalle comunicazioni di variazione degli elementi informativi e il monitoraggio della permanenza dei requisiti di iscrizione e per la sussistenza di eventuali elementi di interesse per l'Ufficio Vigilanza Albo. In tale ambito si rinnoverà l'impegno degli Uffici nell'attività di sollecitazione degli iscritti ad adempiere all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale, al fine di ridurre i costi di notifica e agevolare i contatti con gli iscritti.

Proseguirà, altresì, l'attività di revisione dei contenuti del portale per la parte di competenza nonché di elaborazione eventuale di *news* a supporto degli utenti.

La prova valutativa⁹⁹

Con delibere del Comitato Direttivo nn. 2587 e 2588 del 28 ottobre 2024¹⁰⁰ sono stati adottati i bandi di indizione delle sessioni I, II, III, IV e V della prova valutativa a distanza per l'anno 2025 nonché di indizione della sessione I della prova valutativa a distanza dedicata agli iscritti nella sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e definito il calendario delle prove per l'anno 2025.

In particolare, in linea di continuità con l'anno precedente, il calendario prevede, come indicato nel bando, n. 5 sessioni, ricomprendenti n. 2 appelli ciascuno. Per ogni appello sono previste n. 5 giornate di prova ad eccezione dei mesi di luglio, ottobre e dicembre ove sono state previste delle giornate aggiuntive.

Il numero totale di posti messi a disposizione è n. 7.560, in linea con l'anno precedente.

Per la prova dedicata agli agenti è stata prevista un'unica sessione con un unico appello, il 22 settembre 2025, in ragione del ridotto numero dei soggetti che negli anni hanno presentato la domanda di partecipazione. Il totale dei

⁹⁹ Si veda il capitolo 5 per quanto riguarda i risultati della prova valutativa del 2024 e per la descrizione delle caratteristiche principali dei candidati iscritti. Si vedano anche i paragrafi 8.1.2 e 8.1.3 per la descrizione del sistema informatico di gestione della prova valutativa e degli strumenti a supporto della preparazione dei candidati messi a disposizione da OCF.

¹⁰⁰ Pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

posti messo a disposizione è di n. 140, tuttavia, qualora il numero di domande pervenute fosse tale da rendere necessaria una sola tornata, una seduta della medesima giornata di prova, per un totale di n. 70 posti, potrà essere destinata alla prova ordinaria.

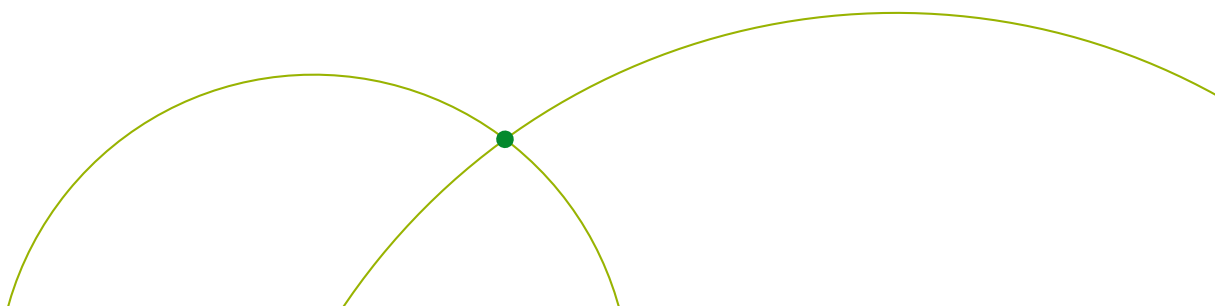
Le prenotazioni per l'anno 2025 si sono aperte a partire dal 19 dicembre 2024. Per quanto riguarda la I sessione e il I appello della II sessione il numero delle domande di partecipazione alla prova pervenute ha consentito il totale esaurimento delle postazioni disponibili per i mesi di marzo e aprile e il quasi totale esaurimento per il mese di febbraio (94%).

I bandi adottati si pongono in linea di continuità con i testi adottati negli anni precedenti. Tuttavia, nello specifico e sinteticamente sono stati apportati adeguamenti formali in recepimento al D.lgs. n. 62/2024 in caso di soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Su proposta del Comitato Scientifico è stato ridefinito il nome della materia "Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale" al fine di ricomprendere un riferimento anche ai quesiti sulla sostenibilità. Sono state, altresì, inserite alcune ulteriori regole di condotta che i candidati sono tenuti a rispettare, al fine di garantire il regolare svolgimento della prova nonché un'efficace vigilanza da parte delle Commissioni esaminatrici.

Il 18 dicembre 2024 e il 28 gennaio 2025, inoltre, sono stati nominati i nuovi componenti delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento delle prove valutative per il biennio 2025-2026, riducendo da 5 a 4 il numero delle Commissioni impiegate. Il 14 aprile 2025 è stato necessario provvedere alla nomina di un nuovo Presidente per la "Commissione Milano 1" a causa del decesso del componente già nominato.

Il numero delle Commissioni, come previsto dalla delibera di nomina, potrà essere oggetto di ulteriore revisione, qualora se ne prospetti l'esigenza.

Gli Uffici Albo Consulenti Finanziari, oltre ad essere impegnati nelle consuete attività istruttorie delle domande di partecipazione presentate e di supporto alle Commissioni, cureranno l'istruttoria di eventuali reclami avverso l'esito della prova valutativa presentati dai candidati, intrattenendo i rapporti con il Comitato Scientifico e relazionando il Comitato Direttivo per le sue successive deliberazioni.



Cureranno, altresì, le relazioni con l'istituzione universitaria incaricata di gestire in *outsourcing* la tassonomia e il *database* dei quesiti.

È previsto, altresì, il consueto aggiornamento annuale del *database* contenente i quesiti e la piattaforma di *eLearning* per recepire gli adeguamenti normativi che si renderanno necessari.

I sistemi informativi e il portale web di OCF

In continuità con il pregresso, anche per il 2025 sono stati previsti importanti investimenti negli sviluppi *software* sui sistemi *core* OCF sia per adeguamenti e migliorie funzionali sia per la realizzazione di servizi aggiuntivi a supporto dell'utenza sia per ulteriore messa in sicurezza degli stessi (e.g. accesso multifattoriale alle aree riservate).

In particolare, e in linea con gli anni pregressi, proseguono le attività di rifacimento dei “vecchi applicativi” e il loro *porting* sulla infrastruttura del SIOCF¹⁰¹ per obsolescenza dei *framework* utilizzati e non più supportati, in linea con le attività di messa in sicurezza e irrobustimento generale dei sistemi OCF.

In questo contesto, sono state avviate le analisi propedeutiche agli sviluppi *software* per il rifacimento totale del “Sistema di Gestione Esami” adibito alla gestione dei procedimenti amministrativi inerenti alle prove valutative a supporto delle attività svolte dagli Uffici Albo Consulenti Finanziari. Nel secondo semestre, come previsto nel previsionale dell'anno, si pianificano altrettante attività di analisi e valutazione di impatto sul *budget*, per l'eventuale avvio del progetto di rifacimento della “Piattaforma di Simulazione e *Tutoring*” a disposizione dei candidati e del connesso sistema di gestione e di tipi di versione del *database* dei quesiti e gestione degli elaborati di esame (c.d. “Pannello B.O.”).

Sono, inoltre, in corso le attività di predisposizione al collaudo del nuovo “Portale Intermediari” i cui sviluppi, avviati nel 2024 e conclusi nell'anno per la parte di *front end*, si sono finalizzati anche per le nuove funzioni di *back office*.

Ai nuovi sviluppi, si sono affiancate le attività costanti di monitoraggio e presidio dei sistemi e di manutenzione correttiva ed evolutiva delle applicazioni in esercizio: attività continuative governate da appositi accordi di servizio con gli *outsourcer* di riferimento.

¹⁰¹ Il Sistema Integrato OCF (SIOCF) rappresenta un centro poliedrico di funzioni e servizi a disposizione degli utenti interni (ufficio albo consulenti finanziari, uffici di vigilanza, amministrazione, ecc.) e di quelli esterni (consulenti, intermediari, Autorità, candidati alla prova, utenti generici, ecc.).

In relazione alla piattaforma in *outsourcing* di erogazione della prova valutativa “a distanza”, è pianificata nel secondo semestre dell’anno la messa a regime dell’integrazione del lettore vocale automatico sviluppato nel 2024 e che sarà opzionalmente disponibile ai candidati aventi diritto per le prove valutative che verranno programmate nel Bando di indizione delle sessioni di esame per l’anno 2026.

A seguito dell’avvio nel 2024 delle attività implementative, nel corso del primo semestre, è prevista la messa in linea dei nuovi corsi *online* OCF a disposizione dei candidati alle prove valutative (area riservata del candidato del portale OCF) per adeguamento alla piattaforma di *eLearning*¹⁰² (in linea dal 2022) dal punto di vista tecnologico e di *user-experience* contestualmente a una revisione anche contenutistica degli stessi in relazione alle attività di aggiornamento del *database* dei quesiti già avviate lo scorso anno e in parte già in linea per gli appelli del primo semestre, e che proseguiranno nel corso del 2025.

Sotto il profilo delle infrastrutture (CED interno ed esterno), particolare attenzione viene data a interventi mirati in ambito *cybersecurity* anche in relazione alle attività di analisi e di applicabilità lato *compliance* avviate dall’ufficio sulle recenti regolamentazioni e direttive in ambito, con la previsione di specifiche attività di consulenza specialistica attualmente in corso di avvio.

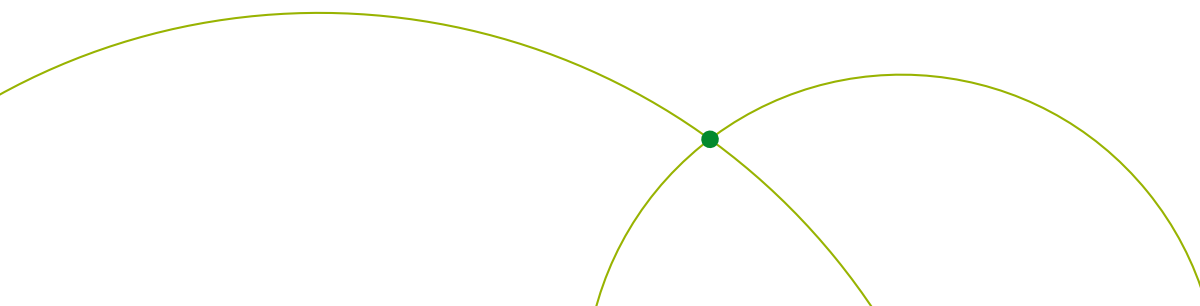
Per il CED interno è in corso di pianificazione l’avvio di un progetto per l’esternalizzazione graduale dei servizi critici su un asse temporale di medio/ lungo periodo e in continuità con l’irrobustimento e l’aggiornamento degli apparati e delle reti essenziali.

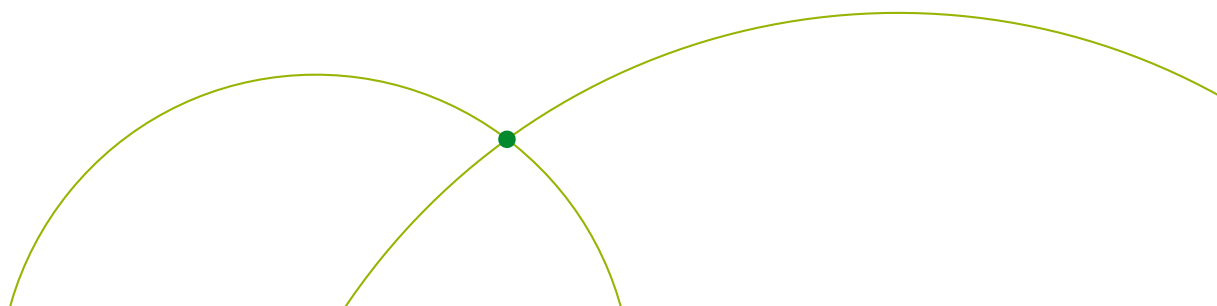
¹⁰² Fornitura erogata da ABIServizi.

Comunicazione istituzionale e educazione finanziaria

OCF intende confermare il proprio impegno verso la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale finalizzate all'educazione finanziaria attraverso la partecipazione dell'Organismo al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria previsto dalla Legge n. 15/2017. Inoltre, anche per il 2025 OCF proseguirà nello sviluppo del piano di comunicazione *corporate* e *social* dell'Organismo, in continuità con l'anno precedente.

In relazione alle attività di educazione finanziaria, anche nel 2025 OCF sta proseguendo l'attività di collaborazione con Istituzioni e Università italiane finalizzata ad organizzare e patrocinare convegni ed eventi formativi.





Appendice

L'assetto associativo

La struttura organizzativa dell'Organismo - 2024

La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

La prova valutativa

Le caratteristiche e la distribuzione degli iscritti all'albo

L'assetto associativo

OCF è costituito dalle associazioni professionali degli iscritti alle sezioni dell'albo unico e dei soggetti abilitati dotate dei requisiti di rappresentatività stabiliti dall'art. 145 del Regolamento intermediari n. 20307/2018.

Di seguito sono elencate le associazioni professionali che al 31 dicembre 2024 partecipano all'OCF, avendo mantenuto o acquisito la qualifica di associato in base a quanto previsto dalla citata norma del Regolamento intermediari e allo Statuto dell'Organismo:

- **ANASF** (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) e **ASSONOVA** (Associazione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede): associazioni rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- **NAFOP** (*National Association Fee Only Planners*): associazione rappresentativa dei consulenti finanziari autonomi;
- **ABI** (Associazione Bancaria Italiana) e **ASSORETI** (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti): associazioni rappresentative dei soggetti che devono avvalersi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- **ASCOFIND** (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente) e **ASSOSCF** (Associazione delle Società di Consulenza Finanziaria): associazioni rappresentative delle società di consulenza finanziaria.

Nel corso dell'anno solare 2024 nessuna associazione professionale ha assunto o perso la qualità di associato all'OCF.

La struttura organizzativa dell'Organismo – 2024

L'Organigramma che segue rappresenta l'organizzazione dell'OCF al 31 dicembre 2024 con l'illustrazione di:

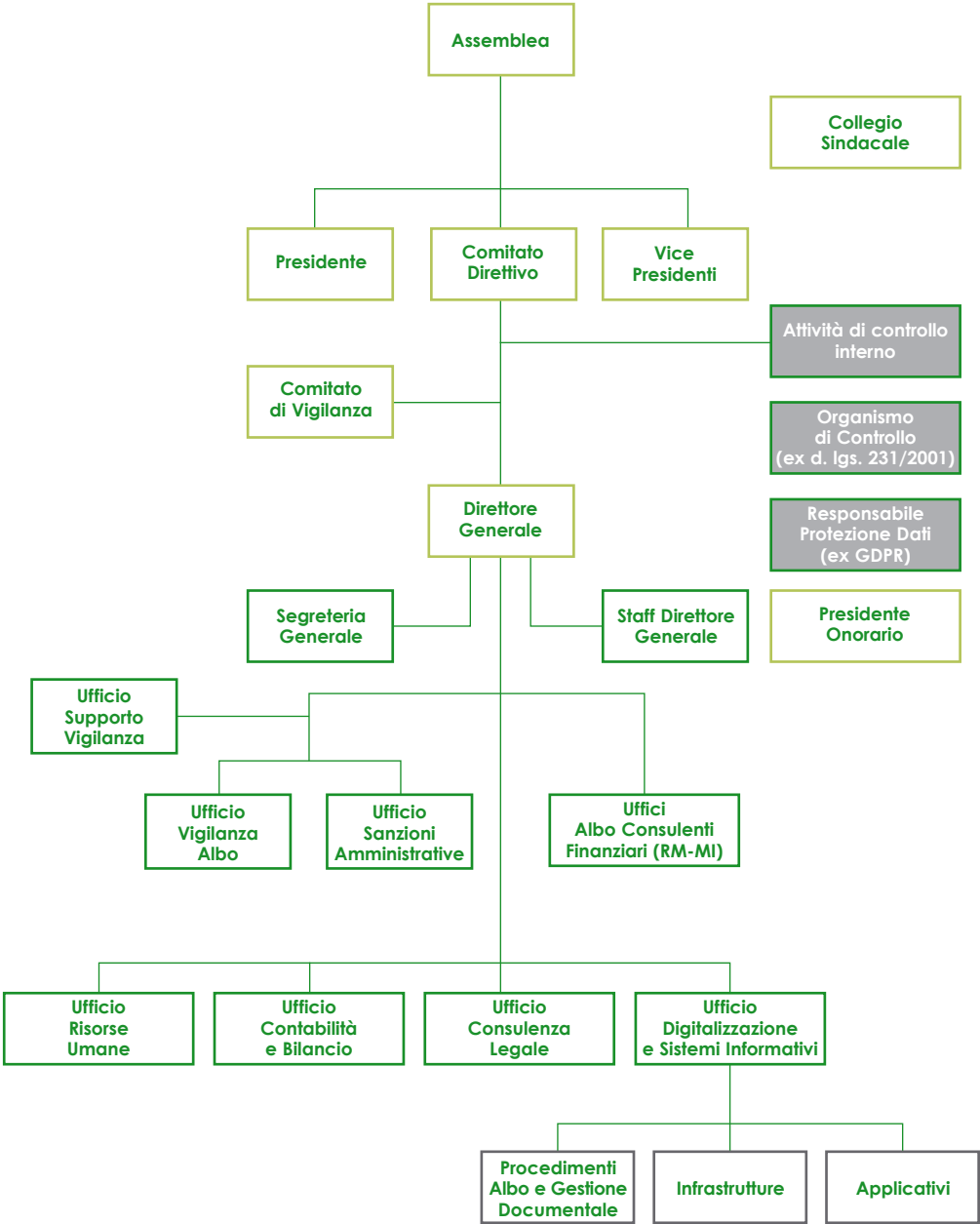
- organi e cariche statutarie;
- organismi e funzioni di controllo non statutarie;
- uffici/funzioni.

Nel dettaglio, la struttura organizzativa rappresentata è aggiornata sulla base dello Statuto, del Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività (RIO) e del Funzionigramma dell'OCF vigenti alla data di redazione del presente documento.¹⁰³

L'assetto è altresì aggiornato con evidenza del sistema dei controlli interni previsto dal RIO di OCF (art. 65), e include l'attività di controllo interno, l'Organismo di Controllo previsto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹⁰⁴ e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato conformemente all'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

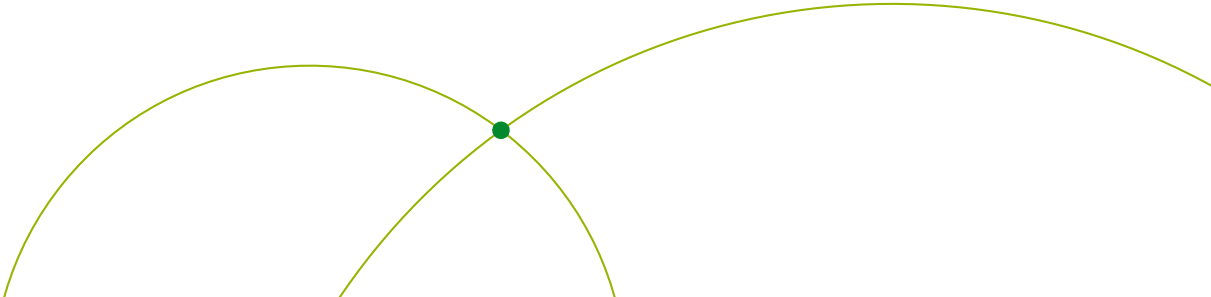
¹⁰³ Lo Statuto e il RIO di OCF sono stati approvati ai sensi dell'art. 31, comma 4, del TUF dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, rispettivamente il primo con provvedimenti adottati dal Ministero il 24 maggio 2018 (prot. DT 42193) e per le relative modifiche il 22 luglio 2022 (prot. DT 63888), e il secondo con provvedimenti adottati dal Ministero il 24 maggio 2018 (prot. DT 42193) e per le relative modifiche il 28 maggio 2020 (prot. DT43636) e il 22 luglio 2022 (prot. DT 63888). Le modifiche approvate nel mese di luglio 2022 hanno assunto efficacia a partire dal 6 agosto 2022. Il Funzionigramma vigente di OCF è stato deliberato dal Comitato Direttivo il 24 marzo 2022 ed è efficace dal 6 agosto 2022. Il Funzionigramma è stato modificato con delibera del Comitato Direttivo del 28 ottobre 2024 limitatamente ad alcune attività relative alla vigilanza preventiva che sono state assegnate all'Ufficio Supporto Vigilanza.

¹⁰⁴ Con delibera del Comitato Direttivo del 19 giugno 2012 è stato adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di OCF ai sensi del d.lgs. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza previsto dal predetto decreto legislativo è stato denominato in OCF "Organismo di Controllo".



Legenda:

- Organi e cariche statutarie
- Organismi e funzioni di controllo non statutarie
- Uffici
- Funzioni



Organi e cariche statutarie

Assemblea:	Antonio Patuelli (ABI), Luigi Conte (ANASF), Massimo Scolari (ASCOFIND) Giuliano Xausa (ASSONOVA), Massimo Antonio Doris (ASSORETI), Cesare Armellini (NAFOP), Andrea Carboni (ASSOSCF)
Presidente:	Mauro Maria Marino
Vicepresidenti:	Maurizio Donato, Marco Tofanelli
Comitato Direttivo¹⁰⁵:	
• <i>Presidente:</i>	Mauro Maria Marino
• <i>Vicepresidenti:</i>	Maurizio Donato, Marco Tofanelli
• <i>Componenti designati dalle associazioni rappresentative degli iscritti all'albo nelle sezioni delle persone fisiche dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei consulenti finanziari autonomi:</i>	Cesare Armellini, Luigi Antonio Criscione, Rosario Pietro Di Pietro, Roberto Dilillo, Guido Pagani, Giuliano Xausa
• <i>Componenti designati dalle associazioni rappresentative dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria:</i>	Rossella Martino, Francesca Palisi, Massimo Stefano Rotondi, Claudio Boido, Giorgio Pietanesi fino al 23 aprile 2024, Stefano Gallizioli dal 23 maggio 2024 ¹⁰⁶ , Davide Morandi
Comitato di Vigilanza:	Massimo Caratelli, Marco Fratini, Raffaele Lener, Mario Stella Richter
Collegio Sindacale:	Silvio D'Amico, Presidente; Alfonso Falà e Luigi Vestini, sindaci effettivi; Valerio Libani e Luigi Rizzi, sindaci supplenti
Direttore Generale:	Alessandro Paralupi
Presidente Onorario:	Carla Bedogni Rabitti ¹⁰⁷

¹⁰⁵ Le cariche sono state deliberate dall'Assemblea in data 20 settembre 2022.

¹⁰⁶ L'Assemblea di OCF ha ratificato la nomina del nuovo Consigliere con delibera del 18 dicembre 2024.

¹⁰⁷ La Prof.ssa Carla Bedogni Rabitti ha rivestito la carica di Presidente di OCF fino alla scadenza del mandato il 21 settembre 2022. Il 20 settembre 2022 è stata nominata Presidente Onorario.

Organismi e funzioni di controllo non statutarie

Organismo di Controllo Daniela Rocchi
ex decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231:

Responsabile Luca Bolognini per ICT Legal Consulting¹⁰⁸
della protezione
dei dati:

Responsabile Francesco Costantino per Regulatory Consulting Srl
dell'attività
di controllo interno:

Nel corso dell'anno 2024, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- l'Assemblea si è riunita n. 2 volte;
- il Comitato Direttivo si è riunito n. 18 volte;
- il Comitato di Vigilanza, preposto all'adozione dei provvedimenti di vigilanza a carico degli iscritti all'albo ai sensi degli artt. 31, comma 4, 7-*septies* e 196 del TUF, si è riunito n. 16 volte;
- il Collegio Sindacale, deputato ai controlli previsti dall'art. 20 dello Statuto, in conformità all'art. 2403 del Codice civile e alla regolamentazione di OCF, nonché sulle verifiche di bilancio, si è riunito n. 10 volte;
- l'Organismo di Controllo si è riunito n. 6 volte.

I due Vicepresidenti sono competenti ad esercitare sia i compiti attribuiti al Presidente in caso di sua assenza o impedimento sia per delega del Comitato Direttivo. In particolare, i due Vicepresidenti in carica esercitano, secondo le deleghe attribuite, un ruolo di coordinamento e di sovrintendenza nello svolgimento delle attività istituzionali di tenuta dell'albo e di vigilanza sugli iscritti.

Il modello di controllo di OCF è esercitato dai diversi Organi statutari (Comitato Direttivo, Comitato di Vigilanza, Collegio Sindacale, Direttore Generale), dai Responsabili degli uffici e delle funzioni di OCF, nonché dalle funzioni di controllo presenti (Organismo di Controllo ex d.lgs. 231/2001, Responsabile per la Protezione dei Dati personali e Responsabile delle attività di controllo interno).

Le attività di controllo sono svolte dalle funzioni dedicate anche sulla base della pianificazione periodica di verifiche condotte sull'applicazione della regolamentazione, delle procedure e delle *policy* di OCF.

¹⁰⁸ Referente comunicato al Garante per la protezione dei dati personali.

Uffici, Funzioni, Segreterie e Staff

Direttore Generale

Il Direttore Generale svolge i compiti previsti dagli articoli 7 e 12 dello Statuto esercitando i poteri ad esso delegati.

Esercita inoltre le altre funzioni, compiti e attività previsti dal Regolamento interno, dalle procedure interne o che gli siano delegati dal Comitato di Vigilanza e dal Comitato Direttivo.

Nell'esercizio dei propri compiti, il Direttore Generale si avvale degli Uffici dell'Organismo, coordinandone l'attività attraverso i Responsabili, e del supporto di un Ufficio di Staff, di una Segreteria Generale e, nell'ambito dell'Area Vigilanza, dell'Ufficio Supporto Vigilanza.

Segreteria Generale

La Segreteria Generale assicura il supporto al Direttore Generale nello svolgimento del suo ruolo e delle sue deleghe salvo quanto di competenza di ciascun ufficio tecnico.

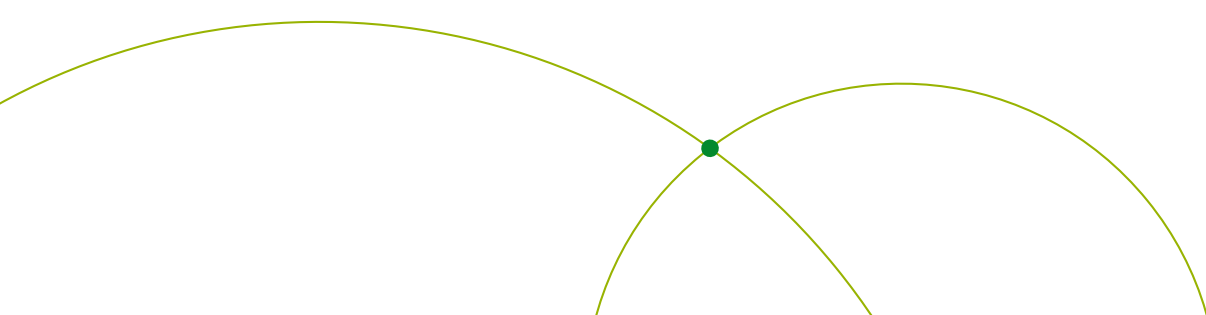
L'ufficio gestisce la segreteria del Comitato Direttivo, del Comitato Ristretto ove nominato e dell'Assemblea e svolge le attività di segreteria ordinaria e amministrativa.

La Segreteria Generale assicura il supporto al Presidente nello svolgimento del suo ruolo anche attraverso attività di segreteria tecnica e ordinaria di Presidenza.

Staff Direttore Generale

Lo Staff Direttore Generale supporta il Direttore Generale nello svolgimento di tutti i suoi compiti ed attribuzioni fatto salvo quanto di competenza specifica di ciascun Ufficio tecnico.

Su richiesta del Direttore Generale, collabora e presta supporto per le attività di studio e di predisposizione per il Presidente di relazioni esterne, preparazione di discorsi, presentazioni e interventi. Tra l'altro, supporta il Direttore Generale nel coordinamento dei rapporti con i professionisti esterni incaricati della difesa in giudizio per i contenziosi derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali (tenuta dell'albo unico e vigilanza) ovvero coordina tali rapporti su delega del Direttore Generale. Inoltre, supporta il Direttore Generale nelle attività con le Autorità sovranazionali.



Uffici Albo Consulenti Finanziari (Milano e Roma)

Gli Uffici Albo Consulenti Finanziari costituiscono le unità organizzative responsabili dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90, dei procedimenti di iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria e delle relative cancellazioni.

Ricevono e valutano le comunicazioni di variazione degli elementi informativi riguardanti gli iscritti e dei soggetti abilitati.

Effettuano controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti degli iscritti.

Ricevono e valutano le domande di partecipazione alla prova valutativa e si occupano di tutti gli aspetti organizzativi della stessa, supportando le Commissioni nello svolgimento delle loro funzioni. Curano l'attività di coordinamento per le nomine di consulenti finanziari a CTU e Periti presso i Tribunali.

Provvedono, infine, a dare informazioni qualificate all'utenza e a supportare i soggetti interessati nell'utilizzo delle aree riservate sul portale web.

Ufficio Contabilità e Bilancio

L'Ufficio Contabilità e Bilancio elabora, rappresenta e controlla il quadro contabile e i flussi finanziari e di gestione che si manifestano nello svolgimento delle attività dell'Organismo, assicurando al contempo una corretta informazione sull'andamento economico e finanziario dello stesso, sia all'interno che all'esterno. L'Ufficio, ai fini dell'attuazione della normativa sulla Trasparenza (D. Lgs. 33/2013) individua, elabora e trasmette i contenuti da pubblicare nella sezione dedicata del sito *internet* dell'Organismo con riferimento ai bilanci.

Ufficio Consulenza Legale

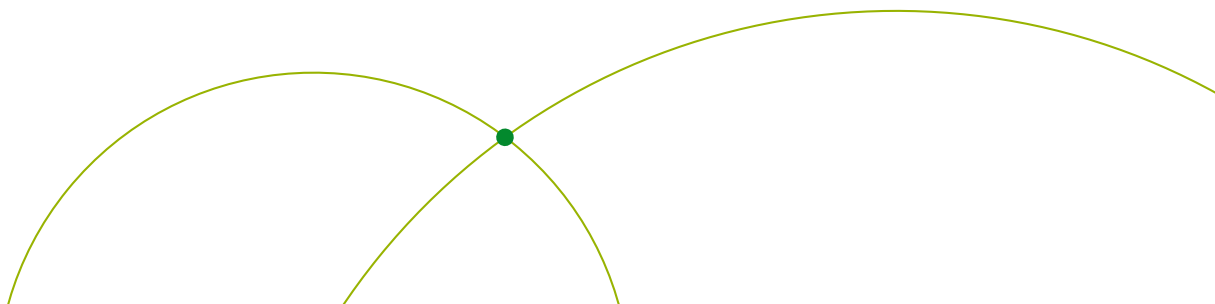
L'Ufficio Consulenza Legale svolge attività di consulenza legale, assicurando il supporto necessario allo svolgimento delle attività di OCF, dei suoi Organi ed Uffici, garantendo il supporto legale anche nell'elaborazione, nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di interesse.

Ufficio Digitalizzazione e Sistemi Informativi

Funzione Procedimenti Albo e Gestione Documentale

Funzione Applicativi

Funzione Infrastrutture



L'Ufficio Digitalizzazione e Sistemi Informativi gestisce i sistemi e i flussi informativi e di comunicazione telematica dell'OCF, ne governa direttamente le infrastrutture *hardware* e di rete (interne ed esterne) curandone al contempo la manutenzione e l'innovazione tecnologica e funzionale, in un'ottica di digitalizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi. In questo ambito, l'Ufficio incorpora l'attività di Gestione Documentale dell'OCF, cioè di gestione dei flussi documentali digitali e dell'archivio dei documenti informatici.

L'Ufficio adempie all'implementazione delle innovazioni di processo per tutte le funzioni tramite la fornitura di servizi digitali atti a rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro delle strutture operative dell'OCF. L'Ufficio, nel coordinare gli sviluppi dell'innovazione, condivide le iniziative, i progetti e gli standard tecnologici con gli altri Uffici.

L'Ufficio inoltre promuove nuove tendenze tecnologiche, monitora e pianifica i progetti IT, definisce le architetture di beni e servizi IT.

Ufficio Risorse Umane

L'Ufficio Risorse Umane cura la gestione del personale a supporto del Direttore Generale. Gestisce le procedure relative alla selezione e reclutamento delle risorse nonché quelle connesse alle disposizioni legislative concernenti l'assunzione e la sua successiva gestione. Assicura gli adempimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale in coordinamento con l'Ufficio Contabilità e Bilancio. Collabora con il Direttore Generale per gli adempimenti connessi al processo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti assicurando l'applicazione dei relativi effetti giuridici ed economici. Supporta il Direttore Generale nella predisposizione degli atti di organizzazione generale degli uffici, di programmazione del fabbisogno del personale e degli atti di regolamentazione generale. Assiste il Direttore Generale nella cura delle relazioni sindacali.

L'Ufficio assicura e coordina le attività relative alla formazione del personale obbligatoria e specialistica.

L'Ufficio supporta il datore di lavoro in coordinamento con l'RSPP e il medico competente ai sensi del d. lgs. 81/08 (sicurezza sul lavoro).

Uffici di Vigilanza

Ufficio Vigilanza Albo

L'Ufficio Vigilanza Albo vigila – secondo le regole stabilite dalla Consob e nei limiti consentiti dalla legge – sull'attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria.

L'Ufficio gestisce le istruttorie di vigilanza sul rispetto delle regole di condotta da parte dei consulenti finanziari, al fine dell'avvio del procedimento sanzionatorio e del procedimento cautelare.

Ufficio Sanzioni Amministrative

L'Ufficio Sanzioni Amministrative cura la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio, al termine della quale formula motivata proposta di applicazione di sanzioni, ovvero di archiviazione dei procedimenti sanzionatori.

Ufficio Supporto Vigilanza

L'Ufficio Supporto Vigilanza supporta l'Area Vigilanza nello svolgimento di tutti i suoi compiti ed attribuzioni, fatto salvo quanto di competenza specifica di ciascun Ufficio tecnico.

Al 31 dicembre 2024, il personale di OCF è composto da 71 risorse di cui 70 lavoratori dipendenti e 1 tirocinante.

In base al livello di inquadramento si distinguono: n. 4 dirigenti, n. 17 quadri, n. 3 apprendisti e n. 46 aree professionali, con un'età media di quasi 44 anni. Riguardo al genere, risultano n. 44 donne (62%) e n. 27 uomini (38%). Il 70% del personale è in possesso di laurea o diploma di laurea.

La funzione di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari¹⁰⁹

Sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Grafico 14 - Storico dei provvedimenti di iscrizione dal 2004 al 2024

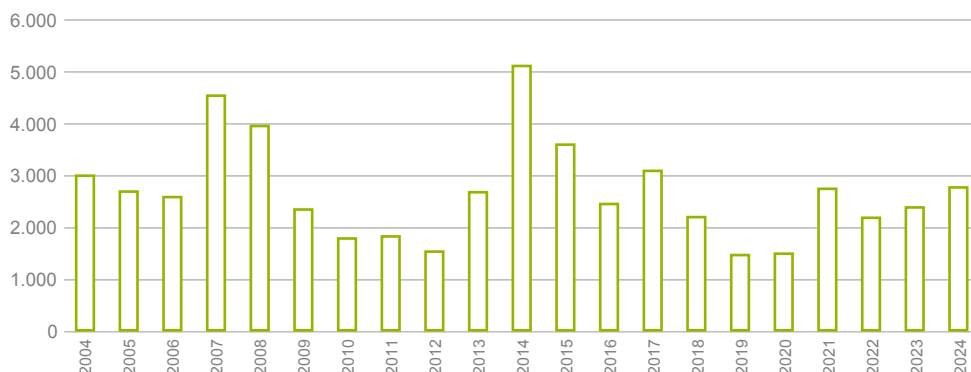
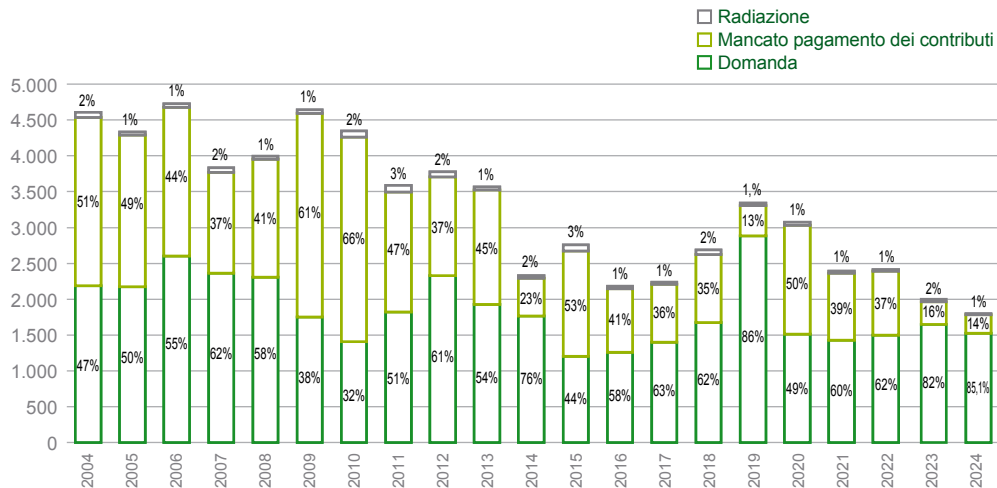


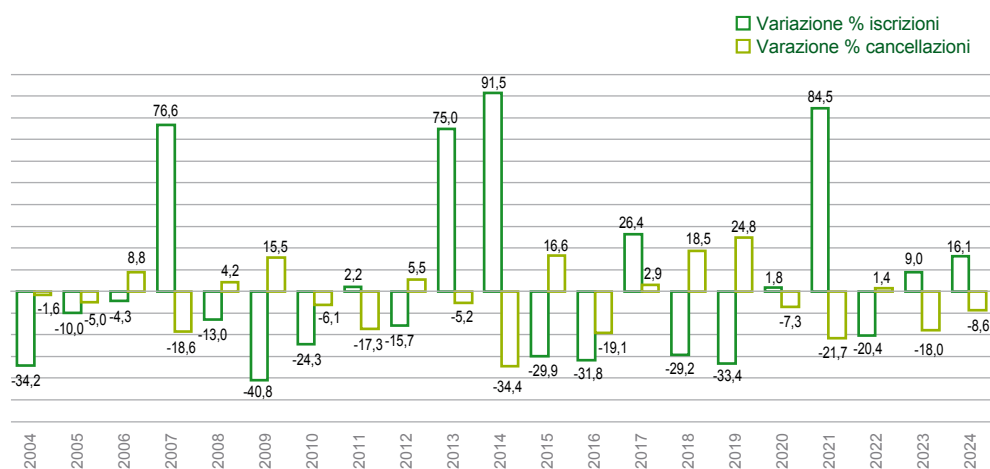
Grafico 15 - Storico della composizione percentuale dei provvedimenti di cancellazione per anno con il dettaglio relativo a domanda, mancato pagamento del contributo e radiazioni dal 2004 al 2024¹¹⁰



109 Per i dati antecedenti il 2004 si consultino le Relazioni annuali precedenti.

110 Le cancellazioni conseguenti la perdita dei requisiti e quelle ottenute presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare non sono riportate per scarsa rilevanza del dato (la percentuale è costante sotto l'1%). Non sono altresì incluse le cancellazioni per decesso.

Grafico 16 - Storico delle variazioni percentuali delle iscrizioni e delle cancellazioni dal 2004 al 2024



La prova valutativa¹¹¹

L'art. 31, comma 5, del TUF¹¹² prevede lo svolgimento della prova valutativa per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità da parte di coloro che intendono accedere alla professione ed è impostato su soluzioni tecniche e di selezione informatizzate.

Il metodo usato da OCF per realizzare e gestire i *test* di valutazione dei candidati alla professione di consulente finanziario prevede, infatti, un modello digitale a partire dalla prenotazione all'esame fino alla somministrazione dello stesso.

A partire dal 2020, sulla base dell'esperienza maturata nel corso dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, le prove sono state somministrate in modalità "a distanza" attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici dei candidati i cui requisiti tecnici sono stati indicati nel bando di prove.¹¹³

La prova consiste in un esame teorico-pratico in forma di quiz composto da 60 quesiti (40 da 2 punti e 20 da 1 punto), a risposta multipla (una corretta e tre distrattori), estratti con modalità *random* per ciascun candidato da un *database* di 5.000 quesiti. Tale archivio è basato su una tassonomia dei contenuti pubblica¹¹⁴, gerarchicamente ordinata per materie, argomenti, contenuti, subcontenuti e relativi riferimenti di legge. La tassonomia definisce, inoltre, per ciascun contenuto, la numerosità dei quesiti e il punteggio associato.

Il risultato della prova "a distanza", convalidato dalla Commissione esaminatrice, è portato a conoscenza del candidato mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato del portale *web* di OCF ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.

La tabella seguente riassume la tassonomia delle materie oggetto della prova:

MATERIE	NUMERO TOTALE QUESITI	NUMERO TOTALE QUESITI PROVA
Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari	2.000	24
Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria; finanza comportamentale	1.600	19
Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo	500	6
Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario	500	6
Nozioni di diritto privato e commerciale	400	5
Totale quesiti	5.000	60

¹¹¹ Per i dati antecedenti il 2004 si consultino le Relazioni Annuali precedenti.

¹¹² La prova valutativa è indetta dall'OCF ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 472 dell'11 novembre 1998, dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 206 del 24 dicembre 2008, e dell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 66 del 5 aprile 2012.

¹¹³ Fino al 2019 le prove valutative sono state erogate in aula mediante l'utilizzo di *tablet* messi a disposizione di ciascun candidato.

¹¹⁴ Consultabile su www.organismocf.it – Area riservata agli Aspiranti consulenti.

Le prove dedicate agli agenti assicurativi iscritti alla lettera A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), come previsto dal Regolamento intermediari¹¹⁵, escludono i contenuti e le domande del *database* già previsti nella prova di iscrizione al RUI relativi alla materia di “Nozioni di diritto previdenziale ed assicurativo”. La prova risulta così composta da 54 quesiti complessivi.

Il *database* dei quesiti è di proprietà dell’OCF, è protetto da *copyright* e viene aggiornato ogni anno.

OCF si avvale della collaborazione di un ente universitario specializzato che – anche attraverso un Comitato Scientifico costituito al suo interno e composto da professori universitari e da un consulente finanziario, esperti nelle diverse materie che compongono la tassonomia della prova – è incaricato di: formulare e curare l’aggiornamento del *database* dei quesiti; proporre la tassonomia nonché suggerirne modifiche e integrazioni; valutare l’importanza e la difficoltà dei quesiti per l’attribuzione del relativo punteggio; coadiuvare l’Organismo nella verifica della stretta rispondenza della preparazione richiesta con le effettive esigenze della professione.

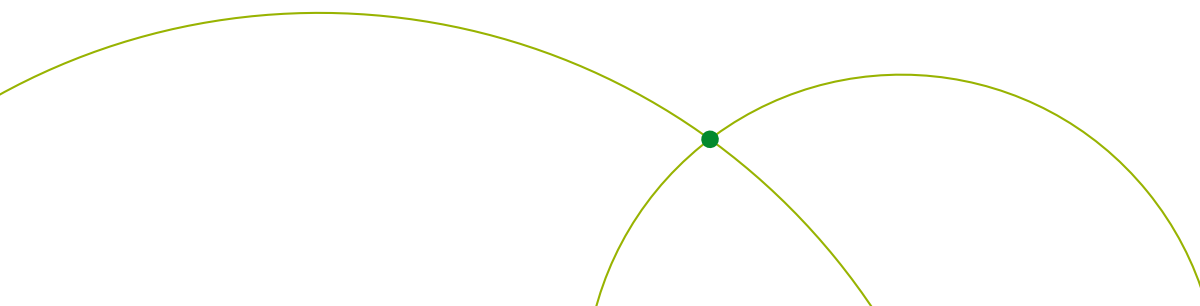
Dal 2009 (anno di inizio dell’operatività dell’Organismo) fino al 2024 sono state sostenute n. 72.372 prove valutative.

¹¹⁵ Art. 150 del nuovo Regolamento intermediari n. 20307 in vigore dal 20 febbraio 2018.

Storico dei partecipanti alle prove valutative e degli idonei dal 2004 al 2024:

Anno	Iscritti	Partecipanti	Idonei	% Idonei
2004	10.702	7.561	2.077	27,5%
2005	7.545	5.206	1.642	31,5%
2006	8.393	5.845	1.866	31,9%
2007	12.264	9.344	3.532	37,8%
2008	9.963	6.859	2.437	35,5%
2009	4.052	3.304	608	18,4%
2010	5.308	4.063	1.340	33,0%
2011	3.586	2.810	888	31,6%
2012	3.942	3.361	1.212	36,1%
2013	4.696	4.005	1.689	42,2%
2014	5.609	4.935	2.094	42,4%
2015	6.421	5.535	2.145	38,8%
2016	4.947	4.307	1.771	41,1%
2017	5.621	4.937	2.171	44,0%
2018	4.068	3.448	1.229	35,6%
2019	4.573	4.033	1.653	41,0%
2020*	3.969	3.614	2.316	64,1%
2021*	7.734	6.729	4.046	60,1%
2022*	7.444	6.011	2.509	41,7%
2023*	5.873	5.234	2.216	42,3%
2024*	6.644	6.047	2.648	43,8%

* Prove erogate nella modalità "a distanza"



Distribuzione per genere dei candidati risultati idonei alle prove valutative nel periodo 2010-2024:

Sessioni	Dettaglio genere	N. Idonei	% Idonei
2010	Totale	1.340	
	F	430	32%
	M	910	68%
2011	Totale	888	
	F	255	29%
	M	633	71%
2012	Totale	1.212	
	F	406	34%
	M	806	66%
2013	Totale	1.689	
	F	669	40%
	M	1.020	60%
2014	Totale	2.094	
	F	880	42%
	M	1.214	58%
2015	Totale	2.145	
	F	864	40%
	M	1.281	60%
2016	Totale	1.771	
	F	661	37%
	M	1.110	63%
2017	Totale	2.171	
	F	873	40%
	M	1.298	60%
2018	Totale	1.229	
	F	367	30%
	M	862	70%
2019	Totale	1.653	
	F	544	33%
	M	1.109	67%
2020	Totale	2.316	
	F	680	29%
	M	1.636	71%
2021	Totale	4.046	
	F	1.356	34%
	M	2.690	66%
2022	Totale	2.509	
	F	778	31%
	M	1.731	69%
2023	Totale	2.216	
	F	749	34%
	M	1.467	66%
2024	Totale	2.648	
	F	838	32%
	M	1.810	68%

Le caratteristiche e la distribuzione degli iscritti all'albo¹¹⁶

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (CF abilitati)

Distribuzione geografica (regione, provincia) della popolazione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo nel 2024:

Regione	% CF abilitati	Regione	% CF abilitati
LOMBARDIA	23,1%	LAZIO	9,6%
BERGAMO	2,5%	FROSINONE	0,6%
BRESCIA	2,3%	LATINA	0,7%
COMO	1,2%	RIETI	0,1%
CREMONA	0,7%	ROMA	7,9%
LECCO	0,8%	VITERBO	0,3%
LODI	0,5%	EMILIA-ROMAGNA	9,3%
MANTOVA	0,9%	BOLOGNA	2,5%
MILANO	9,1%	FERRARA	0,6%
MONZA E BRIANZA	2,0%	FORLÌ-CESENA	0,8%
PAVIA	1,0%	MODENA	1,5%
SONDRIO	0,3%	PARMA	1,0%
VARESE	1,8%	PIACENZA	0,6%
VENETO	10,2%	RAVENNA	0,8%
BELLUNO	0,4%	REGGIO EMILIA	0,9%
PADOVA	2,4%	RIMINI	0,6%
ROVIGO	0,4%	TOSCANA	7,0%
TREVISO	1,9%	AREZZO	0,6%
VENEZIA	1,5%	FIRENZE	2,0%
VERONA	2,0%	GROSSETO	0,3%
VICENZA	1,8%	LIVORNO	0,6%
PIEMONTE	9,9%	LUCCA	0,6%
ALESSANDRIA	0,9%	MASSA-CARRARA	0,3%
ASTI	0,4%	PISA	0,8%
BIELLA	0,6%	PISTOIA	0,6%
CUNEO	1,2%	PRATO	0,5%
NOVARA	0,8%	SIENA	0,7%
TORINO	5,5%		
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	0,3%		
VERCELLI	0,3%		

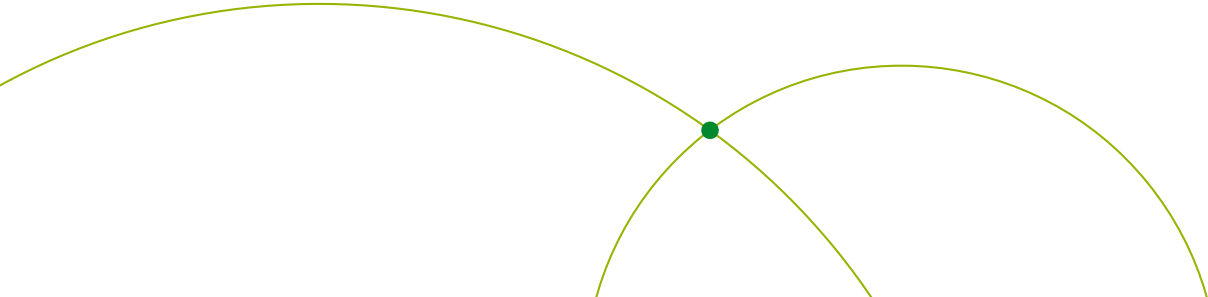
¹¹⁶ Per i dati antecedenti il 2004 si consultino le Relazioni Annuali precedenti.

Regione	% CF abilitati
CAMPANIA	6,2%
AVELLINO	0,4%
BENEVENTO	0,3%
CASERTA	0,8%
NAPOLI	3,6%
SALERNO	1,2%
SICILIA	4,3%
AGRIGENTO	0,4%
CALTANISSETTA	0,2%
CATANIA	1,1%
ENNA	0,1%
MESSINA	0,5%
PALERMO	1,2%
RAGUSA	0,2%
SIRACUSA	0,3%
TRAPANI	0,3%
PUGLIA	3,5%
BARI	1,3%
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	0,3%
BRINDISI	0,2%
FOGGIA	0,4%
LECCE	0,8%
TARANTO	0,5%
LIGURIA	3,4%
GENOVA	1,9%
IMPERIA	0,4%
LA SPEZIA	0,4%
SAVONA	0,7%
MARCHE	2,7%
ANCONA	0,9%
ASCOLI PICENO	0,3%
FERMO	0,3%
MACERATA	0,6%
PESARO E URBINO	0,6%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,2%
GORIZIA	0,2%
PORDENONE	0,5%
TRIESTE	0,5%
UDINE	1,0%

Regione	% CF abilitati
CALABRIA	1,7%
CATANZARO	0,3%
COSENZA	0,7%
CROTONE	0,1%
REGGIO CALABRIA	0,5%
VIBO VALENTIA	0,1%
ABRUZZO	1,6%
CHIETI	0,4%
L'AQUILA	0,4%
PESCARA	0,5%
TERAMO	0,4%
UMBRIA	1,6%
PERUGIA	1,2%
TERNI	0,4%
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,5%
BOLZANO	0,6%
TRENTO	1,0%
SARDEGNA	1,0%
CAGLIARI	0,5%
MEDIO-CAMPIDANO	0,0%
NUORO	0,1%
OGLIASTRA	0,0%
ORISTANO	0,1%
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	0,0%
SASSARI	0,3%
BASILICATA	0,4%
MATERA	0,1%
POTENZA	0,3%
MOLISE	0,3%
CAMPOBASSO	0,2%
ISERNIA	0,1%
VALLE D'AOSTA	0,2%
AOSTA	0,2%

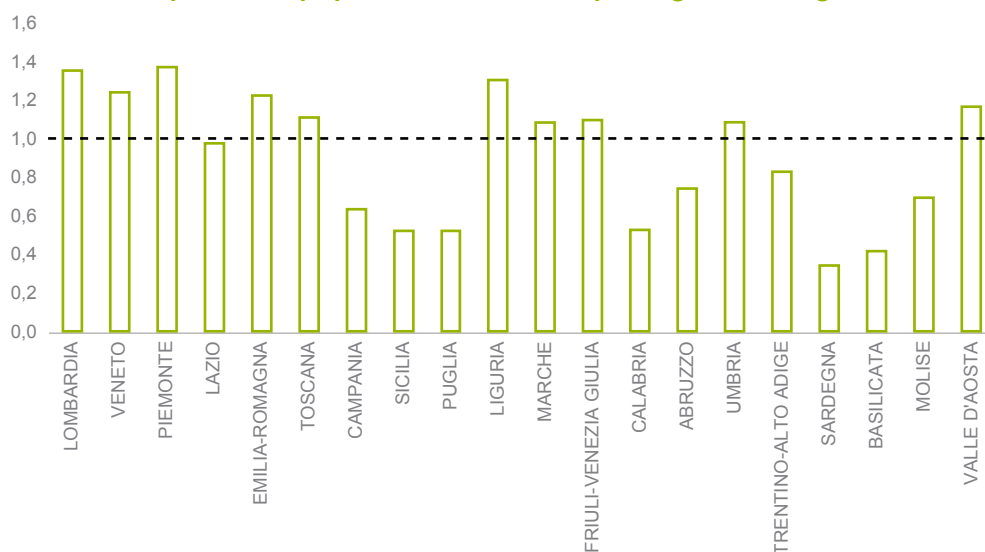
La tabella sottoesposta mostra la distribuzione percentuale per regione geografica dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nel 2024 rispetto alla corrispondente distribuzione della popolazione italiana residente (Fonte: Istat – Dati al 1° gennaio 2024).

Regione CF abilitati	% CF abilitati	% Popolazione Residente	Popolazione Residente
LOMBARDIA	23,1%	17,0%	10.012.054
VENETO	10,2%	8,2%	4.852.216
PIEMONTE	9,9%	7,2%	4.251.623
LAZIO	9,6%	9,7%	5.714.745
EMILIA-ROMAGNA	9,3%	7,5%	4.451.938
TOSCANA	7,0%	6,2%	3.660.530
CAMPANIA	6,2%	9,5%	5.593.906
SICILIA	4,3%	8,1%	4.797.359
PUGLIA	3,5%	6,6%	3.890.661
LIGURIA	3,4%	2,6%	1.509.140
MARCHE	2,7%	2,5%	1.482.746
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,2%	2,0%	1.194.616
CALABRIA	1,7%	3,1%	1.838.568
ABRUZZO	1,6%	2,2%	1.269.571
UMBRIA	1,6%	1,4%	853.068
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,5%	1,8%	1.082.702
SARDEGNA	1,0%	2,7%	1.570.453
BASILICATA	0,4%	0,9%	533.233
MOLISE	0,3%	0,5%	289.224
VALLE D'AOSTA	0,2%	0,2%	122.877
ITALIA	52.779		58.971.230



Il grafico che segue mostra la relazione esistente, a livello regionale, tra la distribuzione percentuale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e quella della popolazione residente (indice di equilibrio). In particolare, si rileva come l'indice sia mediamente maggiore di 1 (i consulenti sono presenti in misura più che proporzionale rispetto alla popolazione) nelle regioni del nord e del centro e minore di 1 in quelle del sud e nelle isole.

Grafico 17 - Indice di equilibrio dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede rispetto alla popolazione residente per regione al 1° gennaio 2024



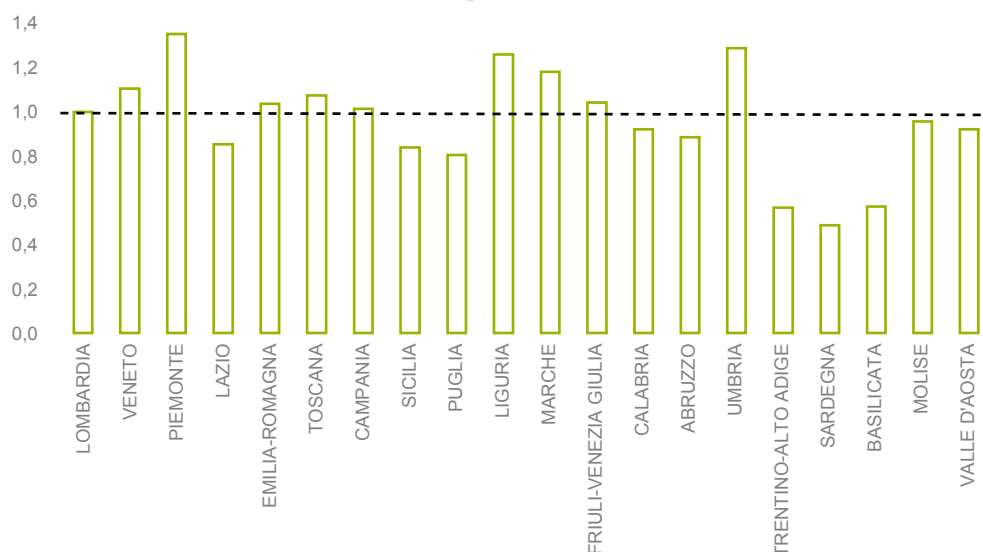
La tabella sottoesposta mostra la distribuzione percentuale per regione geografica dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel 2024 rispetto al corrispondente Prodotto Interno Lordo. Il PIL può essere assunto come *proxy* della ricchezza (Fonte: Istat – Dati relativi al 2023).

Regione CF abilitati	% CF abilitati	% PIL 2023	PIL 2023 (Mil. Euro)
LOMBARDIA	23,1%	23,0%	490.350
VENETO	10,2%	9,3%	197.136
PIEMONTE	9,9%	7,3%	156.061
LAZIO	9,6%	11,2%	238.937
EMILIA-ROMAGNA	9,3%	9,1%	192.663
TOSCANA	7,0%	6,5%	137.966
CAMPANIA	6,2%	6,1%	130.037
SICILIA	4,3%	5,2%	110.009
PUGLIA	3,5%	4,3%	91.635
LIGURIA	3,4%	2,7%	56.952
MARCHE	2,7%	2,3%	49.276
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,2%	2,1%	44.996
CALABRIA	1,7%	1,8%	38.786
ABRUZZO	1,6%	1,9%	39.419
UMBRIA	1,6%	1,2%	26.095
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,5%	2,7%	57.272
SARDEGNA	1,0%	1,9%	41.429
BASILICATA	0,4%	0,7%	14.744
MOLISE	0,3%	0,4%	7.747
VALLE D'AOSTA	0,2%	0,3%	5.699
Estero/Extraregio	0,0%	0,0%	793
ITALIA	52.779		2.128.001

Il grafico che segue mostra la relazione esistente, a livello regionale, tra la distribuzione percentuale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e quella della ricchezza in Italia (Indice di equilibrio).

Considerando i dati aggregati relativi alle regioni del nord, centro, sud e isole è possibile rilevare mediamente un buon "equilibrio", tenuto conto che nel nord (dove si concentra oltre la metà del PIL complessivo italiano) l'indice è maggiore di 1, nel centro è pari a 1 e nel sud e nelle isole si avvicina all'unità (0,9).

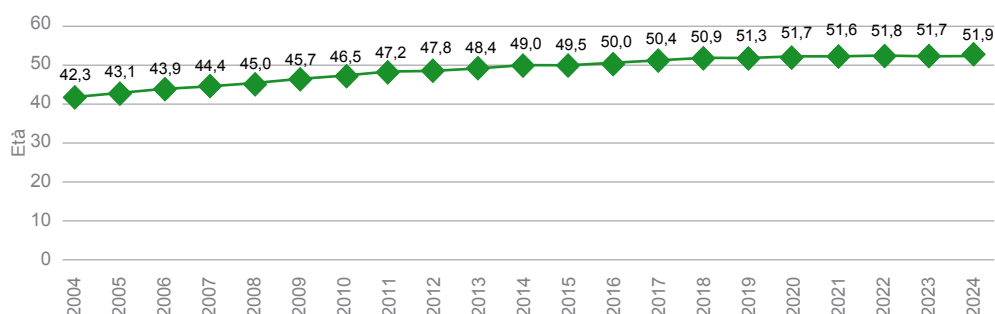
Grafico 18 - Indice di equilibrio dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede rispetto al PIL 2023 per regione



Analisi storica di dettaglio sulla popolazione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo dal 2004 al 2024:

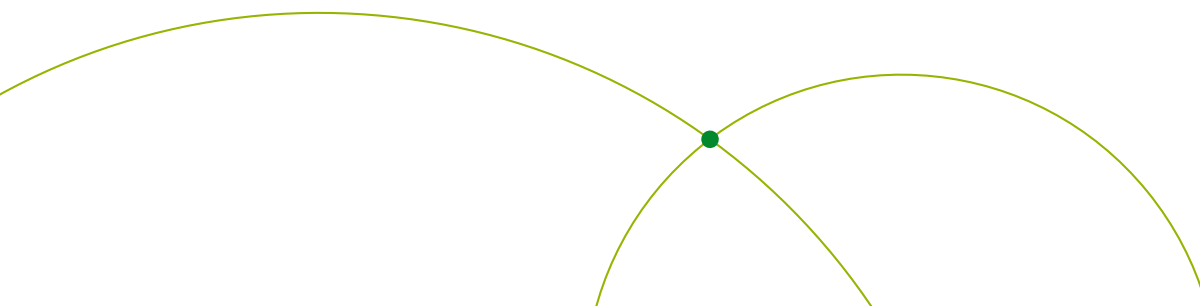
- *per età media*

Grafico 19 - Storico dell'età media dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dal 2004 al 2024



• *per fasce di età*

fascia età/anno	<30	30-39	40-49	50-65	>65
2004	8,1%	36,9%	30,0%	23,2%	1,8%
2005	6,1%	35,1%	32,1%	24,6%	2,1%
2006	4,7%	32,8%	34,1%	26,0%	2,4%
2007	4,5%	30,7%	35,3%	26,9%	2,7%
2008	4,0%	28,1%	36,8%	28,1%	3,0%
2009	3,2%	25,4%	38,1%	30,1%	3,2%
2010	2,7%	22,4%	39,0%	32,5%	3,5%
2011	2,3%	19,7%	39,4%	34,6%	4,0%
2012	2,0%	17,0%	39,8%	36,8%	4,5%
2013	1,8%	14,8%	40,1%	38,5%	4,8%
2014	1,6%	12,3%	39,7%	41,2%	5,1%
2015	1,7%	11,3%	38,0%	43,3%	5,6%
2016	2,0%	10,5%	35,9%	45,5%	6,1%
2017	1,9%	10,2%	33,9%	47,5%	6,6%
2018	1,6%	9,8%	32,0%	50,7%	5,9%
2019	1,8%	9,5%	29,6%	52,7%	6,4%
2020	2,0%	9,3%	27,2%	54,6%	6,9%
2021	3,2%	9,6%	24,8%	55,2%	7,3%
2022	3,5%	9,8%	23,0%	55,9%	7,8%
2023	4,1%	10,0%	21,3%	56,2%	8,3%
2024	5,1%	10,3%	19,7%	56,0%	8,8%



• con dettaglio relativo al 2024 per Regione:

REGIONE	% CF abilitati per regione	Fascia di età	% CF abilitati per fascia di età
LOMBARDIA	23,1%	<30 anni	4,2%
		30-39	11,1%
		40-49	20,5%
		50-65	55,5%
		>65 anni	8,7%
VENETO	10,2%	<30 anni	4,4%
		30-39	7,9%
		40-49	21,8%
		50-65	57,1%
		>65 anni	8,8%
PIEMONTE	9,9%	<30 anni	6,4%
		30-39	10,3%
		40-49	18,5%
		50-65	54,4%
		>65 anni	10,4%
EMILIA-ROMAGNA	9,3%	<30 anni	5,0%
		30-39	8,3%
		40-49	21,2%
		50-65	56,2%
		>65 anni	9,4%
LIGURIA	3,4%	<30 anni	3,7%
		30-39	10,7%
		40-49	18,9%
		50-65	55,0%
		>65 anni	11,7%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,2%	<30 anni	2,6%
		30-39	6,4%
		40-49	16,0%
		50-65	65,1%
		>65 anni	9,9%
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,5%	<30 anni	3,3%
		30-39	9,0%
		40-49	20,6%
		50-65	61,2%
		>65 anni	5,9%
VALLE D'AOSTA	0,2%	<30 anni	4,6%
		30-39	7,7%
		40-49	15,4%
		50-65	59,2%
		>65 anni	13,1%
NORD	60,0%	<30 anni	4,6%
		30-39	9,7%
		40-49	20,2%
		50-65	56,2%
		>65 anni	9,3%

REGIONE	% CF abilitati per regione	Fascia di età	% CF abilitati per fascia di età
LAZIO	9,6%	<30 anni	5,1%
		30-39	10,0%
		40-49	18,7%
		50-65	56,5%
		>65 anni	9,6%
TOSCANA	7,0%	<30 anni	4,8%
		30-39	9,8%
		40-49	18,1%
		50-65	57,3%
		>65 anni	9,9%
MARCHE	2,7%	<30 anni	4,3%
		30-39	9,4%
		40-49	19,6%
		50-65	56,2%
		>65 anni	10,5%
UMBRIA	1,6%	<30 anni	4,4%
		30-39	8,7%
		40-49	22,1%
		50-65	55,4%
		>65 anni	9,3%
CENTRO	20,9%	<30 anni	4,9%
		30-39	9,8%
		40-49	18,9%
		50-65	56,7%
		>65 anni	9,8%

REGIONE	% CF abilitati per regione	Fascia di età	% CF abilitati per fascia di età
CAMPANIA	6,2%	<30 anni	8,6%
		30-39	15,9%
		40-49	17,7%
		50-65	51,3%
		>65 anni	6,6%
SICILIA	4,3%	<30 anni	7,4%
		30-39	13,0%
		40-49	20,1%
		50-65	53,5%
		>65 anni	6,0%
PUGLIA	3,5%	<30 anni	3,9%
		30-39	8,7%
		40-49	18,5%
		50-65	63,2%
		>65 anni	5,8%
CALABRIA	1,7%	<30 anni	10,7%
		30-39	15,1%
		40-49	22,6%
		50-65	46,1%
		>65 anni	5,5%
ABRUZZO	1,6%	<30 anni	6,0%
		30-39	10,6%
		40-49	19,0%
		50-65	57,3%
		>65 anni	7,1%
SARDEGNA	1,0%	<30 anni	4,3%
		30-39	7,6%
		40-49	19,3%
		50-65	59,5%
		>65 anni	9,3%
BASILICATA	0,4%	<30 anni	5,3%
		30-39	14,9%
		40-49	13,9%
		50-65	58,7%
		>65 anni	7,2%
MOLISE	0,3%	<30 anni	7,1%
		30-39	9,8%
		40-49	24,5%
		50-65	51,1%
		>65 anni	7,6%
SUD E ISOLE	19,1%	<30 anni	7,1%
		30-39	12,8%
		40-49	19,0%
		50-65	54,6%
		>65 anni	6,4%

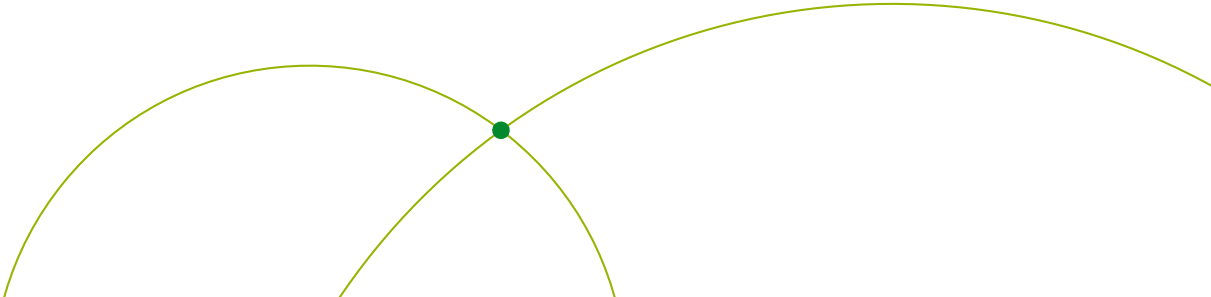
• *per genere*

Anno	CF abilitati Donne	variazione Donne %	CF abilitati Uomini	variazione Uomini %	Totale CF abilitati	variazione CF abilitati %
2004	10.438	-4,1%	54.433	-2,2%	64.871	-2,5%
2005	10.035	-3,9%	53.089	-2,5%	63.124	-2,7%
2006	9.609	-4,2%	51.293	-3,4%	60.902	-3,5%
2007	9.846	2,5%	51.685	0,8%	61.531	1,0%
2008	9.854	0,1%	51.575	-0,2%	61.429	-0,2%
2009	9.559	-3,0%	49.511	-4,0%	59.070	-3,8%
2010	9.120	-4,6%	47.296	-4,5%	56.416	-4,5%
2011	8.933	-2,1%	45.648	-3,5%	54.581	-3,3%
2012	8.665	-3,0%	43.596	-4,5%	52.261	-4,3%
2013	8.951	3,3%	42.359	-2,8%	51.310	-1,8%
2014	9.980	11,5%	43.046	1,6%	53.026	3,3%
2015	10.816	8,4%	43.674	1,5%	54.490	2,8%
2016	11.319	4,7%	43.792	0,3%	55.111	1,1%
2017	11.736	3,7%	44.125	0,8%	55.861	1,4%
2018	11.822	0,7%	43.513	-1,4%	55.335	-0,9%
2019	11.493	-2,8%	41.806	-3,9%	53.299	-3,7%
2020	11.219	-2,4%	40.411	-3,3%	51.630	-3,1%
2021	11.493	2,4%	40.407	0,0%	51.900	0,5%
2022	11.496	0,0%	40.079	-0,8%	51.575	-0,6%
2023	11.808	2,7%	40.090	0,0%	51.898	0,6%
2024	12.202	3,3%	40.577	1,2%	52.779	1,7%

• con dettaglio relativo al 2024 per Regione:

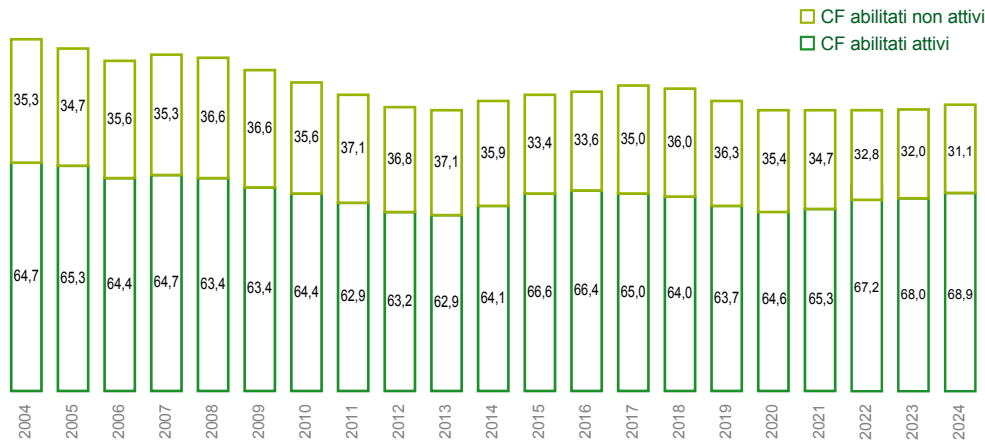
Regione	Genere	% CF abilitati
LOMBARDIA	F	21,6%
	M	78,4%
VENETO	F	20,8%
	M	79,2%
PIEMONTE	F	27,9%
	M	72,1%
EMILIA-ROMAGNA	F	24,2%
	M	75,8%
LIGURIA	F	25,0%
	M	75,0%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	F	19,6%
	M	80,4%
TRENTINO-ALTO ADIGE	F	18,4%
	M	81,6%
VALLE D'AOSTA	F	35,4%
	M	64,6%
NORD	F	23,0%
	M	77,0%

Regione	Genere	% CF abilitati
LAZIO	F	23,1%
	M	76,9%
TOSCANA	F	23,6%
	M	76,4%
MARCHE	F	21,1%
	M	78,9%
UMBRIA	F	25,7%
	M	74,3%
CENTRO	F	23,2%
	M	76,8%



Regione	Genere	% CF abilitati
CAMPANIA	F	22,4%
	M	77,6%
SICILIA	F	25,0%
	M	75,0%
PUGLIA	F	21,9%
	M	78,1%
ABRUZZO	F	23,4%
	M	76,6%
CALABRIA	F	25,9%
	M	74,1%
SARDEGNA	F	22,8%
	M	77,2%
BASILICATA	F	20,2%
	M	79,8%
MOLISE	F	24,5%
	M	75,5%
SUD E ISOLE	F	23,3%
	M	76,7%

Grafico 20 - Storico dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede attivi e non attivi dal 2004 al 2024 (composizione percentuale)



I consulenti finanziari autonomi¹¹⁷

Distribuzione geografica (regione, provincia) della popolazione dei consulenti finanziari autonomi iscritti all'albo nel 2024:

Regione	% CF autonomi	Regione	% CF autonomi
LOMBARDIA	28,6%	PIEMONTE	9,4%
BERGAMO	3,1%	ALESSANDRIA	0,5%
BRESCIA	2,0%	ASTI	0,3%
COMO	0,8%	BIELLA	0,5%
CREMONA	0,7%	CUNEO	0,7%
LECCO	1,2%	NOVARA	0,8%
LODI	0,1%	TORINO	6,6%
MANTOVA	1,9%	LAZIO	7,2%
MILANO	14,3%	FROSINONE	0,1%
MONZA E BRIANZA	1,3%	LATINA	0,3%
PAVIA	0,7%	RIETI	0,1%
SONDRIO	0,4%	ROMA	6,6%
VARESE	2,0%	TOSCANA	5,5%
VENETO	15,8%	AREZZO	0,4%
BELLUNO	0,4%	FIRENZE	1,5%
PADOVA	2,3%	LIVORNO	0,5%
ROVIGO	0,3%	LUCCA	0,5%
TREVISO	3,1%	MASSA CARRARA	0,4%
VENEZIA	0,4%	PISA	0,9%
VERONA	5,8%	PISTOIA	0,3%
VICENZA	3,5%	PRATO	0,7%
EMILIA-ROMAGNA	10,5%	SIENA	0,3%
BOLOGNA	2,2%	MARCHE	4,2%
FERRARA	0,1%	ANCONA	1,1%
FORLÌ-CESENA	0,3%	ASCOLI PICENO	0,3%
MODENA	2,4%	FERMO	0,3%
PARMA	1,3%	MACERATA	1,2%
PIACENZA	0,3%	PESARO URBINO	1,3%
RAVENNA	0,8%		
REGGIO EMILIA	1,9%		
RIMINI	1,2%		

¹¹⁷ L'operatività della sezione dei consulenti finanziari autonomi è stata avviata il 1° dicembre 2018.

Regione	% CF autonomi
SICILIA	3,1%
AGRIGENTO	0,3%
CALTANISSETTA	0,1%
CATANIA	1,2%
ENNA	0,1%
MESSINA	0,1%
PALERMO	0,5%
RAGUSA	0,1%
SIRACUSA	0,3%
TRAPANI	0,3%
PUGLIA	3,0%
BARI	0,7%
BARLETTA-ANDRIA- TRANI	0,9%
BRINDISI	0,4%
FOGGIA	0,1%
LECCE	0,7%
TARANTO	0,1%
LIGURIA	2,4%
GENOVA	1,3%
IMPERIA	0,3%
LA SPEZIA	0,4%
SAVONA	0,4%
CAMPANIA	2,3%
AVELLINO	0,1%
CASERTA	0,5%
NAPOLI	1,5%
SALERNO	0,1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,2%
PORDENONE	0,3%
TRIESTE	0,7%
UDINE	1,2%

Regione	% CF autonomi
UMBRIA	1,6%
PERUGIA	1,2%
TERNI	0,4%
CALABRIA	1,1%
CATANZARO	0,5%
COSENZA	0,1%
REGGIO CALABRIA	0,3%
VIBO VALENTIA	0,1%
SARDEGNA	0,9%
CAGLIARI	0,3%
ORISTANO	0,3%
SASSARI	0,4%
ABRUZZO	0,8%
L'AQUILA	0,3%
PESCARA	0,3%
TERAMO	0,3%
TRENTINO-ALTO ADIGE	0,7%
BOLZANO	0,4%
TRENTO	0,3%
MOLISE	0,4%
CAMPOBASSO	0,1%
ISERNIA	0,3%
BASILICATA	0,3%
POTENZA	0,3%

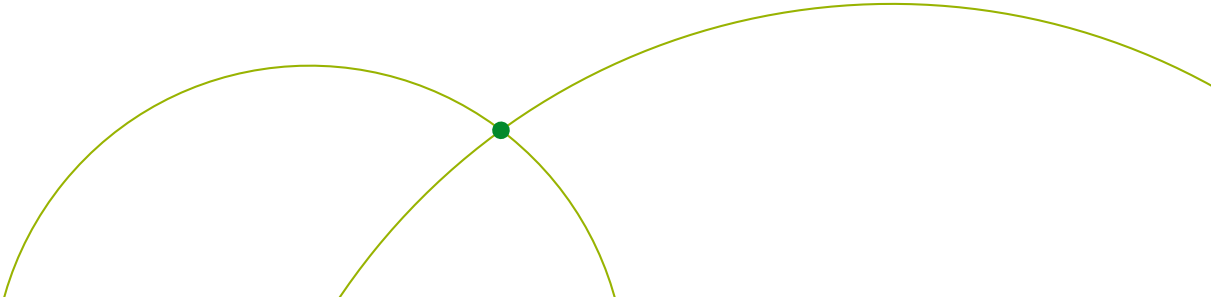
Analisi storica di dettaglio sulla popolazione dei consulenti finanziari autonomi iscritti all'albo dal 2019 al 2024:

• *per età media:*

Anno	Età media dei CF autonomi
2019	48,6
2020	48,3
2021	45,7
2022	44,2
2023	44,4
2024	43,9

• *per fasce di età:*

Fascia età CF autonomi/anno	< 30	30-39	40-49	50-65	> 65
2019	3,2%	14,0%	34,4%	45,2%	3,2%
2020	2,9%	16,7%	31,0%	45,8%	3,6%
2021	9,6%	22,4%	26,9%	38,1%	3,0%
2022	13,2%	25,6%	24,2%	34,3%	2,8%
2023	13,4%	24,8%	23,3%	36,2%	2,3%
2024	12,1%	28,2%	21,3%	35,2%	3,1%



– con dettaglio relativo al 2024 per regione:

REGIONE	% CF autonomi per regione	Fascia di età	% CF autonomi per fascia di età
LOMBARDIA	28,6%	<30 anni	10,8%
		30-39	25,5%
		40-49	19,3%
		50-65	40,6%
		>65 anni	3,8%
VENETO	15,8%	<30 anni	15,4%
		30-39	23,1%
		40-49	20,5%
		50-65	39,3%
		>65 anni	1,7%
EMILIA-ROMAGNA	10,5%	<30 anni	11,5%
		30-39	25,6%
		40-49	26,9%
		50-65	34,6%
		>65 anni	1,3%
PIEMONTE	9,4%	<30 anni	7,1%
		30-39	37,1%
		40-49	21,4%
		50-65	30,0%
		>65 anni	4,3%
LIGURIA	2,4%	<30 anni	16,7%
		30-39	22,2%
		40-49	11,1%
		50-65	50,0%
		>65 anni	0,0%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,2%	<30 anni	0,0%
		30-39	31,3%
		40-49	31,3%
		50-65	37,5%
		>65 anni	0,0%
TRENTINO-ALTO ADIGE	0,7%	<30 anni	40,0%
		30-39	20,0%
		40-49	40,0%
		50-65	0,0%
		>65 anni	0,0%
NORD	69,6%	<30 anni	11,6%
		30-39	26,6%
		40-49	21,3%
		50-65	37,8%
		>65 anni	2,7%

REGIONE	% CF autonomi per regione	Fascia di età	% CF autonomi per fascia di età
LAZIO	7,2%	<30 anni	5,7%
		30-39	24,5%
		40-49	26,4%
		50-65	35,8%
		>65 anni	7,5%
TOSCANA	5,5%	<30 anni	17,1%
		30-39	19,5%
		40-49	26,8%
		50-65	31,7%
		>65 anni	4,9%
MARCHE	4,2%	<30 anni	12,9%
		30-39	25,8%
		40-49	25,8%
		50-65	32,3%
		>65 anni	3,2%
UMBRIA	1,6%	<30 anni	25,0%
		30-39	50,0%
		40-49	0,0%
		50-65	25,0%
		>65 anni	0,0%
CENTRO	18,5%	<30 anni	12,4%
		30-39	25,5%
		40-49	24,1%
		50-65	32,8%
		>65 anni	5,1%

REGIONE	% CF autonomi per regione	Fascia di età	% CF autonomi per fascia di età
SICILIA	3,1%	<30 anni	8,7%
		30-39	56,5%
		40-49	8,7%
		50-65	26,1%
		>65 anni	0,0%
PUGLIA	3,0%	<30 anni	18,2%
		30-39	27,3%
		40-49	22,7%
		50-65	31,8%
		>65 anni	0,0%
CAMPANIA	2,3%	<30 anni	23,5%
		30-39	41,2%
		40-49	11,8%
		50-65	17,6%
		>65 anni	5,9%
CALABRIA	1,1%	<30 anni	25,0%
		30-39	50,0%
		40-49	25,0%
		50-65	0,0%
		>65 anni	0,0%
SARDEGNA	0,9%	<30 anni	0,0%
		30-39	57,1%
		40-49	14,3%
		50-65	28,6%
		>65 anni	0,0%
ABRUZZO	0,8%	<30 anni	16,7%
		30-39	16,7%
		40-49	16,7%
		50-65	33,3%
		>65 anni	16,7%
MOLISE	0,4%	<30 anni	0,0%
		30-39	66,7%
		40-49	33,3%
		50-65	0,0%
		>65 anni	0,0%
BASILICATA	0,3%	<30 anni	0,0%
		30-39	0,0%
		40-49	50,0%
		50-65	50,0%
		>65 anni	0,0%
SUD E ISOLE	11,9%	<30 anni	14,8%
		30-39	42,0%
		40-49	17,0%
		50-65	23,9%
		>65 anni	2,3%

• *per genere:*

Anno	CF autonomi Donne	CF autonomi Uomini	Totale CF autonomi
2019	23	227	250
2020	28	278	306
2021	39	389	428
2022	49	526	575
2023	52	592	644
2024	57	684	741

– *con dettaglio relativo al 2024 per Regione:*

Regione	Genere	% CF autonomi
LOMBARDIA	F	9,9%
	M	90,1%
VENETO	F	11,1%
	M	88,9%
EMILIA-ROMAGNA	F	6,4%
	M	93,6%
PIEMONTE	F	7,1%
	M	92,9%
LIGURIA	F	11,1%
	M	88,9%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	F	6,2%
	M	93,8%
TRENTINO-ALTO ADIGE	F	0,0%
	M	100,0%
NORD	F	9,1%
	M	90,9%

Regione	Genere	% CF autonomi
LAZIO	F	1,9%
	M	98,1%
TOSCANA	F	9,8%
	M	90,2%
MARCHE	F	6,5%
	M	93,5%
UMBRIA	F	8,3%
	M	91,7%
CENTRO	F	5,8%
	M	94,2%

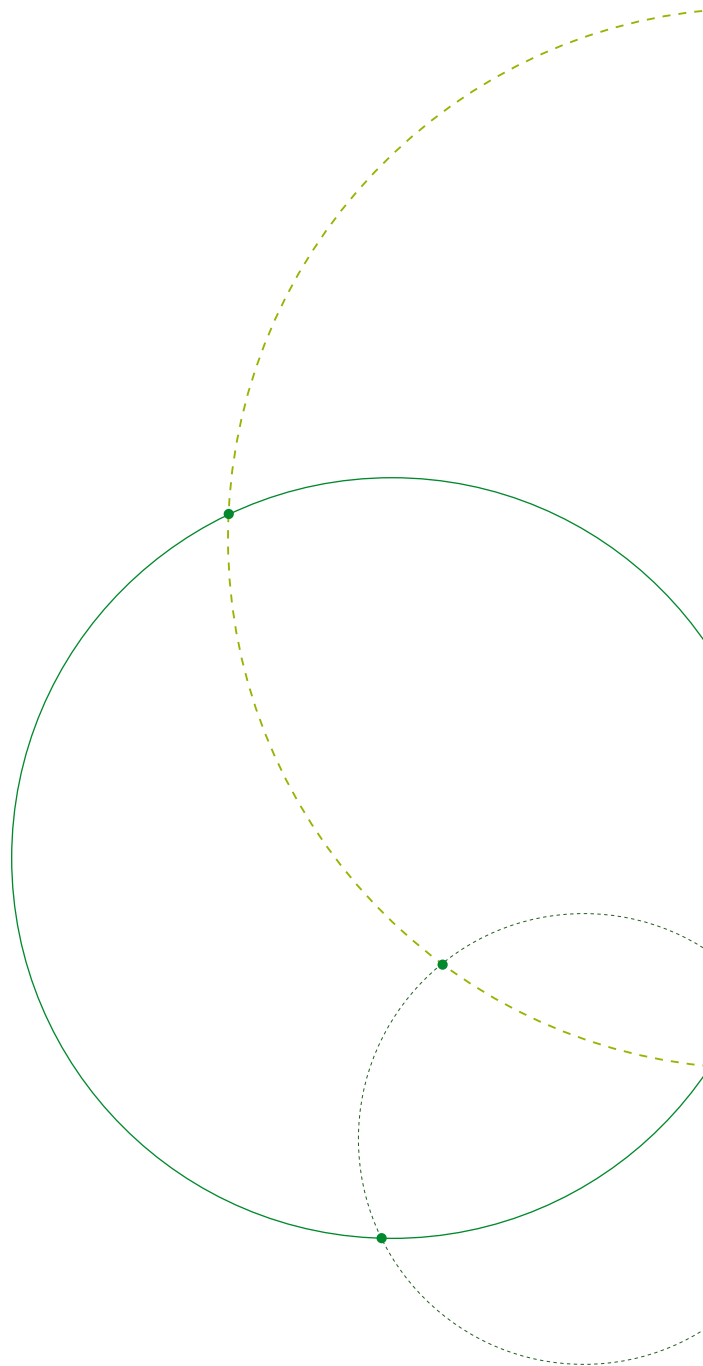
Regione	Genere	% CF autonomi
SICILIA	F	4,3%
	M	95,7%
PUGLIA	F	0,0%
	M	100,0%
CAMPANIA	F	0,0%
	M	100,0%
CALABRIA	F	12,5%
	M	87,5%
SARDEGNA	F	0,0%
	M	100,0%
ABRUZZO	F	0,0%
	M	100,0%
MOLISE	F	0,0%
	M	100,0%
BASILICATA	F	0,0%
	M	100,0%
SUD E ISOLE	F	2,3%
	M	97,7%

Copyright 2025© Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF

Via Tomacelli, 146 - 00186 Roma C.F. 97474000581

Tel. 06 45556100 Fax 06 45556113

info@organismocf.it www.organismocf.it



Progetto e realizzazione grafica:





Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei **Consulenti Finanziari**

info@organismocf.it

www.organismocf.it